**SERIE GENERALE**

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 160° - Numero 134**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 10 giugno 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**



**Ministero dell'economia e delle finanze**



**Ministero della salute**



**Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2019, n. **49**.

**Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017), in particolare l'Allegato A;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2019;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al codice civile*

1. All'articolo 2391-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, le parole «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e le regole previsti dal»;

*b)* dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all'articolo 9-*quater* della direttiva 2007/36/CE, almeno:

*a)* le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;

*b)* regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;

*c)* i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.».

Art. 2.

*Modifiche alla Parte III, Titolo II-*bis*, Capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2:

1) dopo le parole «nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative»;

2) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 83-*duodecies* e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi;»;

3) alla lettera *i)* dopo le parole «gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari» sono inserite le seguenti: «, dei depositari centrali e degli emittenti»;

*b)* dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento:

*a)* le attività che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformità con gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* della direttiva 2007/36/CE;

*b)* i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti di cui all'articolo 83-*duodecies* e le relative modalità operative;

*c)* le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli emittenti ai sensi dell'articolo 83-*duodecies*, comma 1;

*d)* le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;

*e)* le ulteriori disposizioni attuative della citata direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina dell'attività di gestione accentrata.».

2. All'articolo 83-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente:

«g-*bis*) trasmette le informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti degli azionisti nei casi individuati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-*bis*.».

3. Dopo l'articolo 83-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 83-*novies*.1 *(Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi).* — 1. Gli intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi del capo I-*bis* della direttiva 2007/36/CE, distintamente per ciascun servizio.

2. I corrispettivi che gli intermediari e i depositari centrali applicano agli azionisti, agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, e agli altri intermediari, devono essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione dei servizi. Qualsiasi differenza fra i corrispettivi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero è consentita unicamente se debitamente giustificata e se tiene conto della variazione dei costi effettivi sostenuti per la prestazione dei connessi servizi.».

4. All'articolo 83-*duodecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l'esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-*bis*, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell'emittente.»;

*b)* il comma 2 è abrogato;

*c)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.»;

*d)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'emittente è tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.»;

*e)* al comma 4, le parole «Le società» sono sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti»;

*f)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli statuti delle società italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.».

## Art. 3.

*Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

1. All'articolo 123-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti)»;

*b)* al comma 1, le parole «una relazione sulla remunerazione» sono sostituite dalle seguenti: «una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti»;

*c)* al comma 2, le parole «sulla remunerazione» sono soppresse;

*d)* al comma 3:

1) all'alinea, le parole «sulla remunerazione» sono soppresse e dopo la parola «illustra» sono inserite le seguenti: «in modo chiaro e comprensibile»;

2) alla lettera *a)*, dopo le parole «almeno all'esercizio successivo» sono inserite le seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo»;
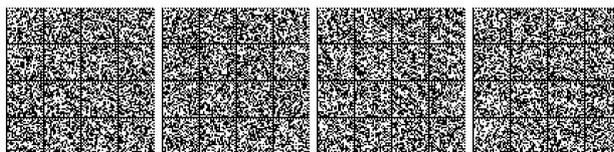
*e)* dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Fermo quanto previsto dal comma 3-*ter*, le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita ai sensi del comma 3, lettera *a)*, e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima. Le società attribuiscono compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci. In presenza di circostanze eccezionali le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare. Per circostanze eccezionali si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato.

3-*ter*. La deliberazione prevista dal comma 3-*bis* è vincolante. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3-*bis* la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. La società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile.»;

*f)* al comma 4:

1) dopo le parole «La seconda sezione» sono inserite le seguenti: «della relazione, in modo chiaro e comprensibile e »;

2) alla lettera *a)*, le parole «approvata nell'esercizio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «relativa all'esercizio di riferimento»;

3) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione.»;

*g)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-*terdecies*, primo comma, lettera *a)*, del codice civile, e dall'articolo 114-*bis*, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della relazione prevista dal comma 4. La deliberazione non è vincolante. L'esito della votazione è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2.»;

*h)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea di settore, indica le informazioni da includere nella prima sezione della relazione e le caratteristiche di tale politica in conformità con l'articolo 9-*bis* della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE.»;

*i)* al comma 8 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«8. La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella seconda sezione della relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-*ter* della direttiva 2007/36/CE.»;

*l)* dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione della relazione.

8-*ter*. Rimangono ferme le disposizioni previste in materia di remunerazioni da normative di settore.».

2. Al Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la sezione I-*bis*, è inserita la seguente:

«Sezione I-*ter* (Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)

Art. 124-*quater (Definizioni e ambito applicativo)*. — 1. Nella presente sezione si intendono per:

*a)* "gestore di attivi": le Sgr, le Sicav e le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d)*;

*b)* "investitore istituzionale": 1) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle lettere *u)* e *cc)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attività di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto; 2) i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica;

*c)* "consulente in materia di voto": un soggetto che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle società e, se del caso, altre informazioni riguardanti società europee con azioni quotate nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell'Unione europea nell'ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all'esercizio dei diritti di voto.

2. Le disposizioni previste nella presente sezione si applicano agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea.
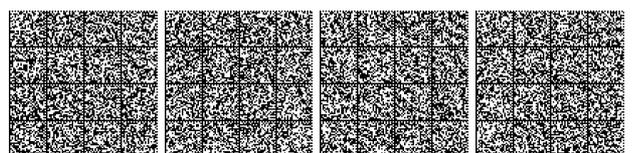
3. Le disposizioni previste nella presente sezione per i consulenti in materia di voto si applicano ai soggetti:

*a)* aventi la sede legale in Italia;

*b)* aventi una sede, anche secondaria, in Italia, qualora non abbiano la sede legale o la sede principale in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 124-*quinquies (Politica di impegno)*. — 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.

3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1.

5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili *on-line*.

6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

Art. 124-*sexies (Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)*. — 1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera *f)*, della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi:

*a)* le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine;

*b)* le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;

*c)* le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;

*d)* le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;

*e)* l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.

3. Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o più degli elementi indicati nel medesimo comma, l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell'investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili *on-line* e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua.

5. Le imprese di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b)*, n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-*septies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano altresì gli articoli 47-*octies*, 47-*novies* e 47-*decies* del medesimo decreto legislativo.

Art. 124-*septies (Trasparenza dei gestori di attivi)*. — 1. I gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori istituzionali indicati all'articolo 2, lettera *e)*, della direttiva 2007/36/CE, con cui hanno concluso gli accordi di cui all'articolo 124-*sexies*, in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali o dei fondi.

2. La comunicazione prevista al comma 1 comprende:

*a)* le relazioni sui principali rischi a medio e lungo termine associati agli investimenti, sulla composizione del portafoglio, sulla sua rotazione e sui relativi costi, sul ricorso ai consulenti in materia di voto ai fini delle
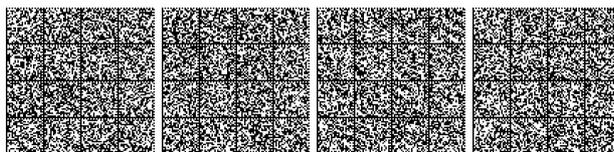
attività di impegno e, ove applicabile, sulla loro politica di concessione di titoli in prestito nonché il modo in cui quest'ultima viene implementata al fine di perseguire le loro attività di impegno, in particolare in occasione delle assemblee generali delle società partecipate;

*b)* informazioni in merito all'eventuale adozione, e alle relative modalità, di decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termine delle società partecipate, compresi i risultati non finanziari;

*c)* informazioni in merito all'eventuale insorgenza di conflitti di interessi in connessione con le attività di impegno e le misure adottate dai gestori di attivi per gestirli.

3. I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui al presente articolo, qualora le informazioni richieste siano già a disposizione del pubblico.

4. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate con la relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di investimento di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico.

Art. 124-*octies (Trasparenza dei consulenti in materia di voto)*. — 1. I consulenti in materia di voto, anche al fine di informare adeguatamente i clienti sull'accuratezza e affidabilità delle loro attività, pubblicano annualmente una relazione che contenga almeno le seguenti informazioni in relazione all'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli e delle loro raccomandazioni di voto:

*a)* le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati;

*b)* le principali fonti di informazione utilizzate;

*c)* le procedure messe in atto per garantire la qualità delle ricerche, dei consigli e delle raccomandazioni di voto nonché le qualifiche del personale coinvolto;

*d)* le modalità con cui, eventualmente, tengono conto delle condizioni normative e del mercato nazionale nonché delle condizioni specifiche delle società;

*e)* le caratteristiche essenziali delle politiche di voto applicate per ciascun mercato;

*f)* la portata e la natura del dialogo, se del caso, intrattenuto con le società oggetto delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e con i portatori di interesse della società;

*g)* la politica relativa alla prevenzione e alla gestione dei potenziali conflitti di interesse;

*h)* l'eventuale adesione ad un codice di comportamento ovvero l'illustrazione in maniera chiara e motivata delle ragioni della mancata adesione. I consulenti in materia di voto che aderiscono ad un codice di comportamento riferiscono altresì in merito all'applicazione di tale codice, anche con riferimento alle informazioni richieste dalle lettere precedenti, specificando l'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni del codice, le ragioni della stessa e le eventuali misure alternative adottate.

2. La relazione indicata al comma 1 è resa disponibile al pubblico, gratuitamente, sul sito internet del consulente in materia di voto e rimane a disposizione del pubblico per almeno tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione.

3. Ai consulenti in materia di voto si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

4. I consulenti in materia di voto, nell'ambito dello svolgimento del servizio richiesto, individuano e comunicano senza indugio ai loro clienti qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che possa influenzare l'elaborazione delle loro ricerche, dei loro consigli o delle loro raccomandazioni di voto e le azioni intraprese per eliminare, attenuare o gestire gli eventuali conflitti di interesse reali o potenziali.

Art. 124-*novies (Poteri regolamentari)*. — 1. La Consob, sentite la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, disciplina con regolamento termini e modalità della comunicazione, prevista dall'articolo 124-*septies*, agli investitori istituzionali da parte dei gestori di attivi.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento termini e modalità di pubblicazione della politica di impegno dei gestori di attivi, delle modalità di attuazione della stessa e degli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124-*quinquies*, commi 1, 2 e 3.

3. L'IVASS e la COVIP disciplinano con proprio regolamento, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza e con riferimento ai soggetti vigilati dalle medesime autorità, i termini e le modalità di pubblicazione delle seguenti informazioni:

*a)* la politica di impegno degli investitori istituzionali, le modalità di attuazione e gli ulteriori elementi informativi, di cui all'articolo 124-*quinquies*, commi 1, 2 e 3;

*b)* gli elementi della strategia di investimento azionario adottata dagli investitori istituzionali o dell'accordo stipulato con il gestore di attivi e gli elementi informativi, di cui all'articolo 124-*sexies*, commi 1, 2 e 3.

4. La Consob detta con regolamento termini e modalità di pubblicazione da parte dei consulenti in materia di voto della relazione indicata all'articolo 124-*octies*.».

3. All'articolo 125-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. La società trasmette ai depositari centrali, con le modalità indicate nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 82, comma 4-*bis*, le informazioni previste dal comma 1 e le altre informazioni individuate con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 92, comma 3.».

4. All'articolo 127-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis* L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società e la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2.».
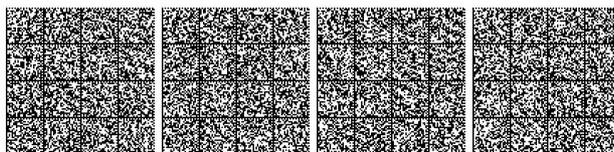
Art. 4.

*Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

1. Dopo l'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 190.1-*bis (Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari)*. — 1. Agli intermediari indicati nell'articolo 79-*decies*, comma 1, lettera *b)*, per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-*novies*, comma 1, lettere *g)* e g-*bis*), 83-*novies*.1, e di quelle emanate in base ad esse, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila a euro centocinquantamila.».

2. All'articolo 192-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti)»;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

««1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall'articolo 123-*ter* e le relative disposizioni attuative nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)*.»;

*c)* il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-*bis*, comma 2, lettera *a)*, e richiamate dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*.».

3. Dopo l'articolo 192-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 192-*quinquies (Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate)*. — 1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-*bis* del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila.».

4. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)»;

*b)* dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

«1-*sexies*. Al soggetto di cui all'articolo 123-*ter*, comma 8-*bis*, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.».

5. Dopo l'articolo 193-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 193-*bis*.1 *(Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-*quinquies*, 124-*sexies* e 124-*septies*, nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell'articolo 124-*octies* ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila.

2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b)*, n. 1) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b)*, n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trova comunque applicazione l'articolo 194-*bis*. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».

6. All'articolo 194-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera c-*quinquies*) è aggiunta la seguente:

«c-*sexies*) delle norme previste dagli articoli 124-*quinquies*, 124-*sexies*, 124-*septies*, 124-*octies* e delle relative disposizioni attuative.».

7. All'articolo 194-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera a-*bis*), è inserita la seguente: «a-*bis*.1) dall'articolo 190.1-*bis*, per la violazione degli articoli 83-*novies*, comma 1, lettere *g)* e g-*bis*), 83-*novies*.1, e delle relative disposizioni attuative».

8. All'articolo 194-*septies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 1, dopo la lettera e-*quater*) è aggiunta la seguente:

«e-*quinquies*) delle norme previste dagli articoli 124-*quinquies*, 124-*sexies*, 124-*septies*, 124-*octies* e delle relative disposizioni attuative.».

Art. 5.

*Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Trasparenza degli investitori istituzionali)*. — 1. I fondi pensione con almeno cento aderenti, che
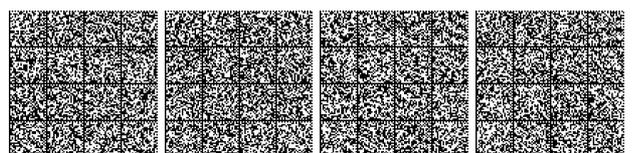
risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 19, comma 1, e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12, ovvero tra quelli di cui all'articolo 20 aventi soggettività giuridica, osservano le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

2. La COVIP detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-*novies*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

Art. 6.

*Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione,».

2. Al Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il Capo IV-*ter* è inserito il seguente:

«Capo IV-*quater (Imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali)*

Art. 47-*duodecies (Trasparenza degli investitori istituzionali)*. — 1. L'impresa di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b)*, n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-*ter* del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-*novies*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

3. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 5, dopo le parole «la reputazione del potenziale acquirente» sono inserite le seguenti: «da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni,».

4. All'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 3-*bis*, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;».

5. All'articolo 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera *b)*, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione;».

Art. 7.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2019.

2. L'applicazione delle disposizioni di seguito elencate è differita come specificato:

*a)* l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 3, si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018;

*b)* l'articolo 3, comma 1, si applica alle relazioni sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti da pubblicare in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2019;

*c)* l'articolo 3, comma 4, si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;

*d)* l'articolo 3, comma 2, si applica decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Le disposizioni di attuazione previste dal presente decreto legislativo sono adottate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore ad eccezione di quelle richiamate dal comma 2, lettera *a)*, del presente articolo che sono adottate entro ventiquattro mesi dall'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 3-*bis*, paragrafo 8, all'articolo 3-*ter*, paragrafo 6, e all'articolo 3-*quater*, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE. Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi delle disposizioni sostituite o abrogate dal presente decreto legislativo sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni nelle corrispondenti materie. Fino a tale data esse continuano a essere applicate.

4. La disciplina prevista dalla direttiva 2007/36/CE in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti, come recepita dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, si applica agli intermediari dell'Unione europea o di Paesi terzi nella misura in cui sui conti da essi tenuti siano registrate azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato emesse da società che hanno la loro sede legale in Italia. Ai sensi dell'articolo 3-*septies* della direttiva 2007/36/CE, la Consob è l'autorità competente ad informare la Commissione europea in merito a sostanziali difficoltà pratiche nell'applicazione di tali disposizioni e delle altre di cui al Capo I-*bis* della citata direttiva o in caso di mancata osservanza delle medesime da parte di intermediari dell'Unione europea o di un Paese terzo.

Art. 8.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
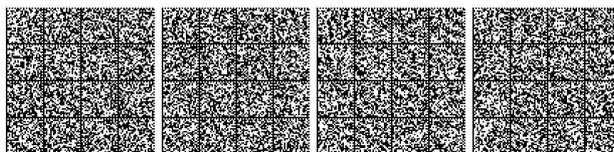
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DI MAIO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

---

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti è pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 132.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti è pubblicato nella G.U.U.E. 4 settembre 2018, n. L 223.

— Il testo dell'allegato A della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

— La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.

— Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'articolo 2391-*bis* del codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2391-*bis (Operazioni con parti correlate)*. — Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo princìpi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I princìpi *e le regole previsti dal* primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

*La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all'articolo 9-*quater *della direttiva 2007/36/CE, almeno:*

a) *le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;*

b) *regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;*

c) *i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.*».

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 82 *(Attività e regolamento della gestione accentrata)*. — 1. L'attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.

2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 79-*quaterdecies*, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1*, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative*:
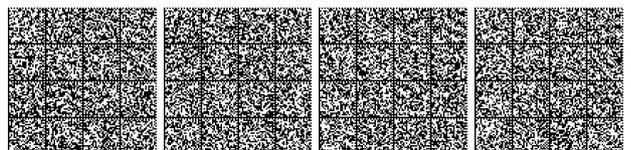
*a)* le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonché di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;

*b)* le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attività, previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere;

*c)* le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83-*bis*, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo;

*d)* fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-*sexies*, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni;

*e)* i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'articolo 83-*octies*;

*f)* i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83-*novies*, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-*octies*;

g) *le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 83-*duodecies *e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi;*

*h)* i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare;

*i)* le altre modalità operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari*, dei depositari centrali e degli emittenti* e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorità.

4. Il regolamento previsto nel comma 2 può demandare al regolamento previsto dall'articolo 79-*quinquiesdecies*, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.

*4-*bis*. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento:*

*a) le attività che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformità con gli articoli 3-*bis*, 3-*ter *e 3-*quater *della direttiva 2007/36/CE;*

*b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti di cui all'articolo 83-*duodecies *e le relative modalità operative;*

*c) le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli emittenti ai sensi dell'articolo 83-*duodecies*, comma 1;*

*d) le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;*

*e) le ulteriori disposizioni attuative della citata direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina dell'attività di gestione accentrata.*».

— Il testo dell'articolo 83-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 83-*novies* (Compiti dell'intermediario). — 1. L'intermediario:

*a)* esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;

*b)* a richiesta dell'interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all'articolo 83-*quinquies*, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;

*c)* effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'articolo 83-*sexies*; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;

*d)* segnala all'emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 83-*quinquies*, comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; salvo quanto previsto dalla lettera *f)*, nei casi in cui si dà luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione;

*e)* segnala altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;

*f)* nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni , segnala all'emittente i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;

*g)* nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* e le segnalazioni di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, segnala all'emittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-*octies*.

g-bis*) trasmette le informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti degli azionisti nei casi individuati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-*bis.

2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell'emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.

[3. L'obbligo di rilasciare le certificazioni si applica altresì con riferimento agli strumenti finanziari non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I e registrati presso i conti degli intermediari.».

— Il testo dell'articolo 83-*duodecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 83-*duodecies* (Identificazione degli azionisti). — *1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l'esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-*bis*, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell'emittente.*

2. (*abrogato*).

*2-*bis*. Gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.*

*3. L'emittente è tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.*

4. *Gli emittenti* pubblicano tempestivamente, secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.
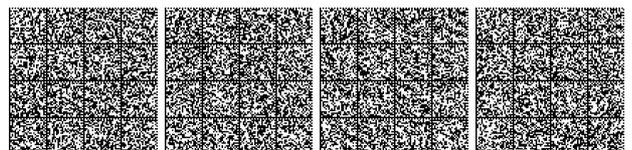
*5. Gli statuti delle società italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.*».

*Note all'art. 3:*

— Il testo dell'articolo 123-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 123-*ter* (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti). — 1. Almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico *una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti*, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla CONSOB con regolamento.

2. La relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed è approvata dal consiglio di amministrazione. Nelle società che adottano il sistema dualistico la relazione è approvata dal consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla sezione prevista dal comma 4, lettera *b)*, del consiglio di gestione.

3. La prima sezione della relazione sulla illustra *in modo chiaro e comprensibile*:

*a)* la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo *e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo*;

*b)* le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

*3*-bis. *La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Fermo quanto previsto dal comma 3*-ter, *le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica definita ai sensi del comma 3, lettera* a), *e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima. Le società attribuiscono compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci. In presenza di circostanze eccezionali le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare. Per circostanze eccezionali si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato.*

*3*-ter. *La deliberazione prevista dal comma 3*-bis *è vincolante. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3*-bis *la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. La società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile.*

4. La seconda sezione *della relazione, in modo chiaro e comprensibile e*, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilità strategiche:

*a)* fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione *relativa all'esercizio di riferimento*;

*b)* illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

*b*-bis*) illustra come la società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione*.

5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi previsti dall'articolo 114-*bis* ovvero è indicata nella relazione la sezione del sito Internet della società dove tali documenti sono reperibili.

*6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409*-terdecies*, primo comma, lettera* a)*, del codice civile, e dall'articolo 114*-bis*, l'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, ovvero dell'articolo 2364*-bis*, secondo comma, del codice civile, delibera in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della relazione prevista dal comma 4. La deliberazione non è vincolante. L'esito della votazione è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 125*-quater*, comma 2.*

*7. La Consob con regolamento, adottato sentite Banca d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea di settore, indica le informazioni da includere nella prima sezione della relazione e le caratteristiche di tale politica in conformità con l'articolo 9*-bis *della direttiva 2007/36/CE e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione 2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione 2009/385/CE.*

8. *La Consob, con il regolamento adottato ai sensi del comma 7, indica altresì le informazioni da includere nella seconda sezione della relazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9*-ter *della direttiva 2007/36/CE.* La CONSOB può:

*a)* individuare i dirigenti con responsabilità strategiche per i quali le informazioni sono fornite in forma nominativa;

*b)* differenziare il livello di dettaglio delle informazioni in funzione della dimensione della società.

*8*-bis. *Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione della relazione.*

*8*-ter. *Rimangono ferme le disposizioni previste in materia di remunerazioni da normative di settore.*».

*Note all'art. 4:*

— Il testo dell'articolo 192-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 192-*bis* (Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-*bis*, comma 2, lettera *a)*, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

*a)* una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

*b)* un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

*c)* una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

*1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall'articolo 123*-ter *e le relative disposizioni attuative nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere* a) *e* b).

1-*bis*. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*, salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale,
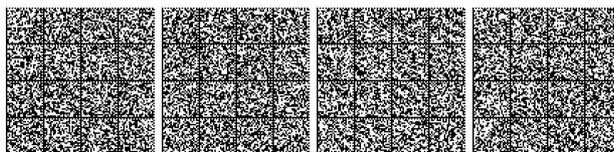
qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della società o dell'ente, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

*a)* una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

*b)* un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

*c)* una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

*1-*ter. *Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-*bis*, comma 2, lettera* a)*, e richiamate dai commi 1 e 1-*bis *del presente articolo si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater.

1-*quater*. Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.».

— Il testo dell'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 193 (Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-*bis*, 115, 116, comma 1-*bis*, 154-*bis*, 154-*ter* e 154-*quater*, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

*a)* una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

*b)* un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

*c)* una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:

*a)* una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

*b)* un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

*c)* una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*, le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-*bis*.

1-*ter*.

1-*quater*. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 5, lettere *b)* e *c)*, nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-*quinquies*.

*1-*sexies*. Al soggetto di cui all'articolo 123-*ter*, comma 8-*bis*, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.*

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, 4 e 4-*bis*, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

*a)* una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

*b)* un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

*c)* una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

*a)* una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

*b)* un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

*c)* una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera *a)*, le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-*bis* e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

2-*bis*.

3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-*ter*.

3-*quater*. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-*bis*, comma 1-*quater*.».

— Il testo dell'articolo 194-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 194-*quater (Ordine di porre termine alle violazioni)*. — 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate,

anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:

*a)* delle norme previste dagli articoli 4-*undecies*; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-*decies*; 67-*ter*; 68, commi 1 e 2; 68-*quater*, commi 2 e 3; 98-*ter*, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;

*b)* delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-*quater*;

*c)* delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;

c-*bis*) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative;

c-*ter*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater*;

c-*quater*) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-*quater*, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*;

c-*quinquies*) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-*bis*.1, commi 1 e 3.

*c-*sexies*) delle norme previste dagli articoli 124-*quinquies*, 124-*sexies*, 124-*septies*, 124-*octies* e delle relative disposizioni attuative*.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.».

— Il testo dell'articolo 194-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 194-*quinquies (Pagamento in misura ridotta)*. — 1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

*a)* dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative disposizioni attuative;

a-*bis*) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-*novies*, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, 83-*duodecies*, e delle relative disposizioni attuative;

*a-*bis*.1) dall'articolo 190.1-*bis*, per la violazione degli articoli 83-*novies*, comma 1, lettere *g)* e *g-*bis*), 83-*novies*.1, e delle relative disposizioni attuative;*

a-*ter*) dall'articolo 190.3, per la violazione degli articoli 64-*ter*, commi 2, 3 e 4, e 79-*ter*.1, e delle relative disposizioni attuative;

a-*quater*) dall'articolo 190.4, per la violazione dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni attuative;

*b)* dall'articolo 191, commi 2 e 4, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3 e delle relative disposizioni attuative;

*c)* dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-*ter*, comma 5, lettera *b)*, 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120;

*d)* dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-*bis* e delle relative disposizioni attuative.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.».

— Il testo dell'articolo 194-*septies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 194-*septies (Dichiarazione pubblica)*. — 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:

*a)* delle norme previste dagli articoli 4-*undecies*; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-*bis*; 24-*bis*; 29; 33, comma 4; 35-*decies*; 67-*ter*; 68, commi 1 e 2; 68-*quater*, commi 2 e 3; 98-*ter*, commi 2 e 3; e 187-*quinquiesdecies*, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;

*b)* delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-*quater*;

*c)* delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative;

*d)* delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative, nonché per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-*septies*, comma 1;

*e)* delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento;

e-*bis*) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater*;

e-*ter*) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-*quater*, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*;

e-*quater*) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-*bis*.1, commi 1 e 3.

*e-*quinquies*) delle norme previste dagli articoli 124-*quinquies*, 124-*sexies*, 124-*septies*, 124-*octies* e delle relative disposizioni attuative.*».

*Note all'art. 6:*

— Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 30 *(Sistema di governo societario dell'impresa)*. — 1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario, *ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione,* che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa.

2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno:

*a)* l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell'impresa;

*b)* l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;

*c)* il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76;

*d)* la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo;

*e)* l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

3. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale.

4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza adeguati e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne.

5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonché una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-*quater* e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-*septies*, 47-*octies* e 47-*novies* e garantisce che ad esse sia data attuazione.
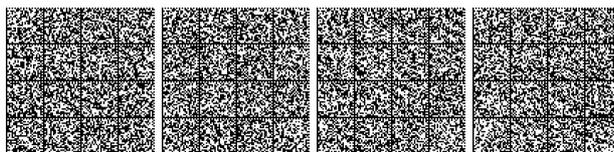
6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.

7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.».

*Note all'art. 7:*

— Per i riferimenti normativi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212, si veda nelle note alle premesse.

— La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate è pubblicata nella G.U.U.E. 14 luglio 2007, n. L 184.

**19G00056**

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. **50**.

**Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 1;

Vista la direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Visto il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;

Vista legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015-2016, e, in particolare, l'articolo 18;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);

Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

## *Capo I*
## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.
### *Finalità*

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario nonché a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari.

### Art. 2.
### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario, che è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale e riguarda i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa la gestione sicura dell'infrastruttura e del traffico, nonché l'interazione fra imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altri soggetti nel sistema ferroviario.

2. Restano ferme le specifiche competenze del Ministero dell'interno in materia di soccorso pubblico, difesa civile, prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili ed i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, con particolare riferimento alle condizioni all'interno delle aree di cantiere.

3. Il presente decreto non si applica:

*a)* alle metropolitane;

*b)* ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, nonché alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli;

*c)* alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di raccordo privati, utilizzate per fini non commerciali dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone, nonché ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;

*d)* alle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove è necessario il transito di quei veicoli soltanto a fini di connettività;

*e)* ai veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, ma attrezzati con alcuni componenti ferroviari necessari per consentire il transito a tali veicoli su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria soltanto a fini di connettività.

4. Le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con distanziamento regolato da segnali, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, sono da considerarsi isolate le reti che non figurano nell'Allegato A di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2016. A tali reti e ai soggetti che operano su di esse, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11. Le modalità applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17 sono disciplinate dall'ANSFISA, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *bb)*. Sulle reti in cui esiste un solo soggetto integrato che gestisce l'infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto in esclusiva sulla propria rete, i compiti e le responsabilità che il presente decreto attribuisce ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie sono da considerarsi attribuiti al soggetto integrato esercente. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

5. Per le infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11. L'ANSFISA, tenendo conto delle caratteristiche delle ferrovie turistiche in base alla tratta ferroviaria, ai rotabili e al servizio di trasporto, indica le modalità applicative delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 8, 13 e 17.

Art. 3.

*Definizioni*

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

*a)* «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria e i veicoli elencati all'Allegato I del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria, facenti parte di tutte le reti ferroviarie sul territorio nazionale o che operano su di esse;

*b)* «gestore dell'infrastruttura»: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

*c)* «impresa ferroviaria»: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 112 del 2015 e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci ovvero passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione;

*d)* «Specifica tecnica di interoperabilità - STI» (*Technical specification for interoperability - TSI*): una regola tecnica adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, avente ad oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, allo scopo di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;

*e)* «obiettivi comuni di sicurezza» (*Common safety target* di seguito - *CST*): i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dal sistema nel suo insieme e, ove possibile, dalle diverse parti del sistema ferroviario;

*f)* «metodi comuni di sicurezza» (*Common safety method* di seguito - *CSM*): i metodi che descrivono la valutazione dei livelli di sicurezza, il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e la conformità con altri requisiti in materia di sicurezza;

*g)* «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, operante come autorità nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti previsti dal presente decreto riguardanti la sicurezza ferroviaria e che sostituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), quale precedente organismo nazionale istituito come autorità nazionale preposta alla sicurezza dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
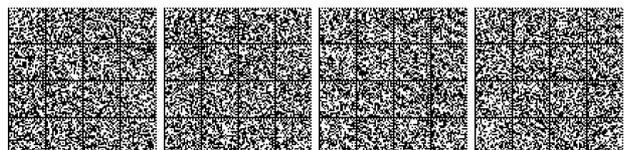
*h)* «norme nazionali»: tutte le norme e le altre disposizioni vincolanti, emanate dalle competenti Autorità, che contengono requisiti in materia di sicurezza ferroviaria o requisiti tecnici diversi da quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea o internazionali, e che sono applicabili alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura o a terzi;

*i)* «sistema di gestione della sicurezza»: l'organizzazione, i provvedimenti e le procedure messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle proprie operazioni;

*l)* «investigatore incaricato»: persona preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine;

*m)* «incidente»: un evento improvviso indesiderato o non intenzionale oppure una specifica catena di siffatti eventi, avente conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone in cui è coinvolto materiale rotabile in movimento, incendi e altro;

*n)* «incidente grave»: qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona oppure il ferimento grave di cinque o più persone oppure seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente, nonché qualsiasi altro incidente con le stesse conseguenze avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; per «seri danni» si intendono i danni il cui costo totale può essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro;

*o)* «inconveniente»: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, avente un'incidenza sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

*p)* «indagine»: una procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi di informazioni, la formulazione di conclusioni, tra cui la determinazione delle cause e, se del caso, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;

*q)* «cause»: ogni azione, omissione, evento o condizione oppure una combinazione di questi elementi, il cui risultato sia un incidente o un inconveniente;

*r)* «trasporto leggero su rotaia»: un sistema di trasporto ferroviario urbano ovvero suburbano con una resistenza alla collisione di C-III o C-IV (conformemente alla norma EN 15227:2011) e una resistenza massima del veicolo di 800 kN (sforzo longitudinale di compressione nella zona di accoppiamento); i sistemi di trasporto leggero su rotaia possono disporre di un tracciato proprio o condividerlo con il traffico stradale ed in generale non effettuano scambi di veicoli con traffico merci o passeggeri di lunga distanza;

*s)* «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che è stato notificato o designato dallo Stato membro ai sensi del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria quale responsabile delle attività di valutazione della conformità rispettivamente alle norme dell'Unione europea o alle norme nazionali, fra cui taratura, prove, certificazione e ispezione;

*t)* «componenti di interoperabilità»: quelli definiti nel decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

*u)* «detentore»: persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo il diritto ad utilizzarlo, lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed è registrato come tale nel registro dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;

*v)* «soggetto responsabile della manutenzione» (*Entity in charge of maintenance - ECM*): soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;

*z)* «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a circolare con ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione; un veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali;

*aa)* «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di interoperabilità, sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio;

*bb)* «speditore»: impresa che spedisce le merci per proprio conto o per conto terzi;

*cc)* «consegnatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve i beni ai sensi di un contratto di trasporto; se l'operazione di trasporto ha luogo senza un contratto di trasporto, il consegnatario è la persona fisica o giuridica che prende in consegna le merci all'arrivo;

*dd)* «caricatore»: impresa che carica merci imballate, piccoli contenitori o cisterne mobili in o su un carro o un contenitore o che carica su un carro un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un contenitore per gas a elementi multipli, un contenitore-cisterna o una cisterna mobile;

*ee)* «scaricatore»: impresa che rimuove un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un contenitore per gas a elementi multipli, un contenitore-cisterna o una cisterna mobile da un carro, oppure qualsiasi impresa che scarica merci imballate, piccoli contenitori o cisterne mobili da un carro o da contenitore, oppure qualsiasi impresa che scarica merci da una cisterna (carro-cisterna, cisterna amovibile, cisterna mobile o contenitore cisterna) o da un carrobatteria o un contenitore per gas a elementi multipli o da un carro, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa o un contenitore per il trasporto alla rinfusa;

*ff)* «riempitore»: impresa che riempie con merci una cisterna (inclusi un carro-cisterna, un carro con cisterne amovibili, una cisterna mobile o un contenitore-cisterna), un carro, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa, oppure un carro-batteria o un contenitore per gas a elementi multipli;

*gg)* «svuotatore»: impresa che rimuove merci da una cisterna (inclusi un carro-cisterna, un carro con cisterne amovibili, una cisterna mobile o un contenitore-cisterna), un carro, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa, oppure da un carro-batteria o un contenitore per gas a elementi multipli;

*hh)* «trasportatore»: impresa che effettua un'operazione di trasporto, con o senza contratto di trasporto;
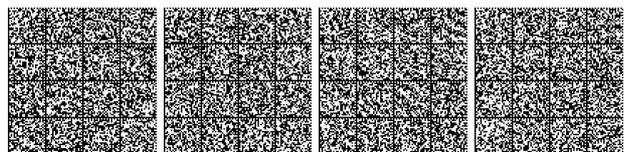
*ii)* «ente appaltante»: ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione ovvero la costruzione, il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema;

*ll)* «tipo di attività»: la tipologia di servizio svolto, inerente il trasporto di passeggeri, inclusi i servizi ad alta velocità, il trasporto di merci, incluso il trasporto di merci pericolose, e i servizi di sola manovra;

*mm)* «portata dell'attività»: il rilievo dell'attività svolta caratterizzato dal numero di passeggeri ovvero volume delle merci e dalla dimensione stimata di un'impresa ferroviaria in termini di numero di dipendenti occupati nel settore ferroviario (vale a dire una micro, piccola, media o grande impresa);

*nn)* «area di esercizio»: la rete o le reti all'interno di uno o più Stati membri nel cui ambito un'impresa ferroviaria intende fare esercizio;

*oo)* «decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria»: il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;

*pp)* «Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (*European union agency for railways - ERA*)»: l'organismo di cui al regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016;

*qq)* «binari di raccordo privati»: binari ferroviari che collegano una infrastruttura ferroviaria privata con la rete del sistema ferroviario fino alla barriera tecnica atta ad evitare l'interferenza tra i movimenti effettuati all'interno del raccordo e quelli sulla rete ferroviaria stessa; sui binari di detto raccordo vengono effettuate movimentazioni di veicoli unicamente per gli scopi indicati all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*;

*rr)* «Organismo indipendente ferroviario (OIF)»: organismo di terza parte riconosciuto dall'ANSFISA per lo svolgimento di compiti afferenti alla sicurezza ferroviaria, quali l'effettuazione di valutazioni di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica, anche attraverso la stipula di specifici accordi con l'Ente unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

*ss)* «disposizioni e prescrizioni di esercizio»: provvedimenti emanati dalle imprese ferroviarie e dai gestori infrastruttura nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi sistemi di gestione della sicurezza e conformi alle norme nazionali, per disciplinare i processi interni e l'operatività del personale; le disposizioni di esercizio hanno carattere di generalità, mentre le prescrizioni di esercizio riguardano fattispecie particolari, riferibili a casi specifici.

*tt)* «Organismo investigativo nazionale (*National investigating body - NIB*)»: l'Organismo investigativo nazionale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

## *Capo II*

### SVILUPPO E GESTIONE DELLA SICUREZZA FERROVIARIA

### Art. 4.

*Ruolo dei soggetti del sistema ferroviario nello sviluppo e miglioramento della sicurezza ferroviaria*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANSFISA, nell'ambito delle rispettive competenze:

*a)* garantiscono il generale mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, il costante miglioramento della sicurezza ferroviaria, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione europea e delle norme internazionali, del progresso tecnico e scientifico e dando la priorità alla prevenzione degli incidenti;

*b)* provvedono affinché l'applicazione della normativa di riferimento avvenga in maniera trasparente e non discriminatoria, incoraggiando lo sviluppo di un sistema di trasporto ferroviario europeo unico.

2. L'ANSFISA provvede:

*a)* affinché le disposizioni relative allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza ferroviaria tengano conto dell'esigenza di un approccio sistemico;

*b)* affinché la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano, incomba sui gestori dell'infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, ciascuno per la propria parte di sistema, inducendoli a:

1) mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2016/798, ove appropriato cooperando con i soggetti coinvolti;

2) applicare le norme dell'Unione europea e le norme nazionali;

3) istituire sistemi di gestione della sicurezza ai sensi dell'articolo 8;

*c)* affinché ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria siano responsabili della propria parte di sistema e del relativo funzionamento in sicurezza, compresa la fornitura di materiali e l'appalto di servizi, nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e altri soggetti ai sensi del successivo comma 4, fatta salva la responsabilità civile ai sensi delle disposizioni giuridiche nazionali;

*d)* a elaborare e pubblicare sul proprio sito istituzionale i piani annuali di sicurezza che stabiliscono le misure al fine di conseguire gli obiettivi comuni di sicurezza (CST), indicando inoltre le aree di miglioramento in materia di sicurezza ferroviaria che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie sono tenuti a conseguire;

*e)* a supportare l'ERA nelle sue attività di monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria a livello dell'Unione europea.

3. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, ciascuno per la propria parte di sistema, sono responsabili del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano, compresa la fornitura
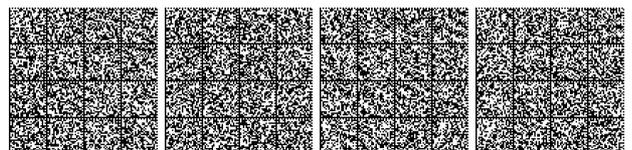
di materiale e l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi, e a tale fine:

*a)* mettono in atto le necessarie misure di controllo del rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2016/798, ove appropriato cooperando reciprocamente e con gli altri soggetti coinvolti;

*b)* tengono conto, nei loro sistemi di gestione della sicurezza, dei rischi associati alle attività di altri soggetti e di terzi;

*c)* obbligano per contratto, ove necessario, gli altri soggetti di cui al comma 4, che hanno un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema ferroviario, a mettere in atto misure di controllo del rischio;

*d)* provvedono affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del rischio attraverso l'applicazione dei CSM relativi ai processi di monitoraggio, definiti nel CSM per il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2016/798, ed affinché ciò sia stabilito in accordi contrattuali da fornire su richiesta dell'ERA o dell'ANSFISA;

*e)* emettono prescrizioni e disposizioni di esercizio necessarie ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 16.

4. Fatte salve le responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di cui al comma 3, i soggetti responsabili della manutenzione (ECM) e tutti gli altri soggetti la cui azione ha un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema ferroviario, tra cui fabbricanti, fornitori di servizi di manutenzione, detentori, fornitori di servizi, enti appaltanti, trasportatori, speditori, consegnatari, caricatori, scaricatori, riempitori e svuotatori:

*a)* mettono in atto le necessarie misure di controllo del rischio, ove appropriato cooperando con altri soggetti;

*b)* assicurano che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature e i servizi da loro forniti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro dall'impresa ferroviaria e dal gestore dell'infrastruttura interessati.

5. Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e qualsiasi soggetto di cui al comma 4 che individui o sia informato di un rischio di sicurezza dovuto a difetti, non conformità nella costruzione o funzionamento difettoso di attrezzature tecniche, incluse quelle dei sottosistemi strutturali, nei limiti delle rispettive competenze:

*a)* adottano le misure correttive necessarie per far fronte al rischio di sicurezza individuato;

*b)* segnalano tali rischi alle pertinenti parti interessate, nonché all'ANSFISA e all'Organismo investigativo nazionale, per consentire loro di adottare le necessarie ulteriori misure correttive, in modo da garantire costantemente il funzionamento sicuro del sistema ferroviario. Lo scambio di informazioni tra i soggetti interessati, è attuato attraverso lo strumento informatico messo a disposizione dall'ERA a tale scopo, quando disponibile, oppure attraverso opportuni protocolli di relazione tra i vari soggetti interessati, stabiliti nei contratti o accordi tra le parti.

6. Nel caso di scambio di veicoli tra imprese ferroviarie, i soggetti interessati condividono tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento sicuro dell'esercizio, compresi, almeno, la situazione e la storia del veicolo interessato, elementi dei dossier di manutenzione ai fini della tracciabilità, la tracciabilità delle operazioni di carico e le lettere di vettura. I protocolli di relazione per lo scambio di informazioni tra i vari soggetti interessati sono stabiliti nei contratti o accordi tra le parti.

Art. 5.

*Indicatori comuni di sicurezza*

1. Per facilitare la valutazione della realizzazione degli obiettivi comuni di sicurezza (*Common safety target - CST*), di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/798, e consentire il monitoraggio dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce le informazioni sugli indicatori comuni di sicurezza (*Common safety indicator - CSI*) indicati nell'allegato I al presente decreto, mediante le relazioni di cui all'articolo 19.

Art. 6.

*Metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANSFISA e le altre autorità nazionali eventualmente interessate apportano le necessarie modifiche alle norme nazionali di rispettiva competenza, nel rispetto dei metodi comuni di sicurezza (CSM) e delle modifiche agli stessi anche per attuare almeno gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) ed ogni CST riveduto, secondo i calendari di attuazione ad essi acclusi. Tali modifiche sono considerate nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani annuali di sicurezza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*.

2. L'ANSFISA notifica alla Commissione europea le norme di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.

*Norme nazionali in materia di sicurezza*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANSFISA per quanto di competenza, riesamina, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, le norme nazionali già notificate entro il 15 giugno 2016 ai sensi della direttiva 2004/49/CE e, con apposito provvedimento, indica conseguentemente le norme nazionali, diverse da quelle emanate con regolamento governativo o atto legislativo, che continuano ad applicarsi qualora:

*a)* rientrano in una delle tipologie di cui all'allegato II;

*b)* sono conformi al diritto dell'Unione europea, compresi in particolare le STI, i CST e i CSM;

*c)* non danno luogo a discriminazione arbitraria o a una dissimulata restrizione delle operazioni di trasporto ferroviario tra Stati membri.

2. In esito al riesame di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANSFISA, con il provvedimento di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, abroga o
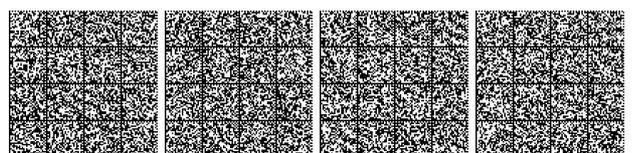
dichiara inefficaci le norme nazionali diverse da quelle emanate con regolamento governativo o atto legislativo:

*a)* che non sono state notificate o che non soddisfano le condizioni specificate al comma 1. A tal fine, può avvalersi dello strumento di gestione delle norme di cui all'articolo 27, comma 4, del regolamento (UE) 2016/796 e può chiedere all'ERA di esaminare norme specifiche sulla base delle condizioni specificate al comma 1;

*b)* rese superflue dal diritto dell'Unione europea, comprese in particolare le STI, i CST e i CSM. A tal fine, può avvalersi dello strumento di gestione delle norme di cui all'articolo 27, comma 4, del regolamento (UE) 2016/796 e può chiedere all'ERA di esaminare norme specifiche sulla base delle condizioni specificate al comma 1.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANSFISA, nelle materie di competenza, e salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, possono stabilire nuove norme nazionali nei casi seguenti:

*a)* quando norme relative ai metodi di sicurezza esistenti non sono contemplate dai CSM;

*b)* quando norme di esercizio della rete ferroviaria non sono ancora oggetto di una STI;

*c)* come misura preventiva d'urgenza, in particolare a seguito di un incidente o inconveniente;

*d)* quando è necessario rivedere una norma già notificata;

*e)* quando norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, idoneità sotto il profilo fisico e psicologico e formazione non sono ancora coperte da una STI o dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247.

4. Prima della prevista introduzione nel sistema giuridico di una nuova norma, i soggetti di cui al comma 3 presentano il relativo progetto alla Commissione europea e all'ERA affinché lo esaminino, motivandone l'introduzione, tramite il sistema informatico appropriato, in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, entro i termini di cui all'articolo 25, comma 1, di detto regolamento. Inoltre provvedono affinché il progetto di norma sia sufficientemente sviluppato per consentire all'ERA di svolgere il suo esame a norma dell'articolo 25, comma 2, del regolamento (UE) 2016/796.

5. In caso di misure preventive d'urgenza, l'ANSFISA può adottare e applicare una nuova norma immediatamente. L'ANSFISA notifica tale norma conformemente all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2016/796, che è soggetta alla valutazione dell'ERA conformemente all'articolo 26, commi 1, 2 e 5 del suddetto regolamento.

6. L'ANSFISA notifica alla Commissione europea e all'ERA le norme nazionali adottate, utilizzando il sistema informatico appropriato a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, per il tramite dell'ANSFISA, affinché le norme nazionali in vigore siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e redatte in termini comprensibili a tutte le parti interessate.

8. Norme e restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate, ma in tal caso, sono riportate nel registro dell'infrastruttura di cui al decreto legislativo interoperabilità ferroviaria e, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, sono pubblicate in altri luoghi specificati dal prospetto informativo della rete.

9. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo non sono soggette alla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.

10. Fatto salvo il comma 8, le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo non si applicano ai fini del presente decreto.

Art. 8.

*Sistemi di gestione della sicurezza*

1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza (SGS) al fine di garantire che il sistema ferroviario raggiunga almeno i CST, sia conforme ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM e le norme nazionali.

2. Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) è documentato in tutti i suoi elementi pertinenti e descrive, in particolare, la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. L'SGS indica come il controllo è garantito da parte della direzione a diversi livelli, come sono coinvolti il personale e i rispettivi rappresentanti a tutti i livelli e in che modo è promosso il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza stesso. Inoltre, è necessario un chiaro impegno ad applicare in modo coerente le conoscenze e i metodi per la valutazione del rischio derivante dal fattore umano. Tramite il sistema di gestione della sicurezza, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie promuovono una cultura di reciproca fiducia e apprendimento, nella quale il personale è incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza e, allo stesso tempo, è garantita la riservatezza.

3. Il sistema di gestione della sicurezza si compone dei seguenti elementi essenziali:

*a)* una politica sulla sicurezza, approvata esclusivamente dall'organo amministrativo di vertice dell'organizzazione e comunicata a tutto il personale;

*b)* obiettivi di tipo qualitativo e quantitativo dell'organizzazione per il mantenimento e il miglioramento della sicurezza, nonché piani e procedure per conseguire tali obiettivi;

*c)* procedure atte a soddisfare gli standard tecnici e operativi in vigore, nonché altre condizioni prescrittive così come previste nelle STI, nelle norme nazionali e all'Allegato II, in altre norme pertinenti o in decisioni dell'ANSFISA;

*d)* procedure volte ad assicurare la conformità agli standard e alle altre prescrizioni durante le operazioni e durante il ciclo di vita delle attrezzature;

*e)* procedure e metodi per l'individuazione e la valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure di controllo del rischio quando un cambiamento nelle condizioni di

esercizio oppure l'introduzione di nuovo materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per l'interfaccia uomo-macchina-organizzazione;

*f)* pianificazione dell'attività formativa del personale e di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le proprie competenze e che i compiti siano svolti conformemente ad esse, incluse disposizioni con riguardo all'idoneità fisica e psicologica;

*g)* disposizioni atte a garantire un livello sufficiente di informazione all'interno dell'organizzazione e fra differenti organizzazioni del sistema ferroviario;

*h)* procedure e modelli per la documentazione delle informazioni in materia di sicurezza e procedura per il controllo delle informazioni essenziali in materia di sicurezza;

*i)* procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i «quasi incidenti» e altri eventi pericolosi siano segnalati, indagati e analizzati, e che siano adottate le necessarie misure preventive;

*l)* piani di intervento, di allarme e informazione in caso di emergenza, concordati con le autorità pubbliche competenti;

*m)* pianificazione di audit interni regolari del sistema di gestione della sicurezza.

4. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie includono nel sistema di gestione della sicurezza qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei rischi derivanti dalla loro attività.

5. Il sistema di gestione della sicurezza è adattato in funzione del tipo, delle dimensioni, dell'area di esercizio e delle altre condizioni dell'attività svolta.

6. Il sistema garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attività del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria, compresi i servizi di manutenzione, fatto salvo l'articolo 13, la fornitura del materiale e il ricorso a imprese appaltatrici.

7. Fatte salve le vigenti norme nazionali e internazionali in materia di responsabilità, il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove opportuno, dei rischi generati dalle attività di altri soggetti ai sensi dell'articolo 4.

8. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attività svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e consente alle imprese ferroviarie di operare nel rispetto delle STI nonché delle norme nazionali e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza.

9. I sistemi di gestione della sicurezza sono concepiti in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura e con i servizi di emergenza, in modo da facilitare l'intervento rapido dei servizi di soccorso, e con qualsiasi altro soggetto che possa essere coinvolto in una situazione di emergenza, ivi compresi altri gestori dell'infrastruttura in caso di infrastrutture interconnesse. Per le infrastrutture transfrontaliere, la cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura pertinenti facilita il coordinamento e la preparazione necessari dei servizi di emergenza competenti sui due lati della frontiera. A seguito di un incidente grave, l'impresa ferroviaria coinvolta fornisce assistenza alle vittime in particolare nell'espletamento delle procedure di ricorso ai sensi del diritto dell'Unione europea, in particolare del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, fatti salvi gli obblighi di altre parti. Tale assistenza utilizza canali di comunicazione con i familiari delle vittime e comprende il sostegno psicologico alle vittime di incidenti e ai loro familiari.

10. Entro il 31 maggio di ogni anno, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'ANSFISA una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno solare precedente. Salvo il potere di ANSFISA, qualora lo ritenga necessario, di richiedere ulteriori elementi e chiarimenti, detta relazione contiene almeno:

*a)* i dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni dell'organizzazione e i risultati dei piani di sicurezza;

*b)* un resoconto dello sviluppo degli indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI di cui all'articolo 5, se pertinente per il soggetto che trasmette la relazione;

*c)* i risultati degli audit di sicurezza interni;

*d)* le osservazioni in merito alle carenze e al malfunzionamento dell'esercizio ferroviario e della gestione dell'infrastruttura che rivestono un interesse per l'ANSFISA, compresa una sintesi delle informazioni fornite dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera *b)*;

*e)* una relazione sull'applicazione dei pertinenti CSM.

## *Capo III*

## CERTIFICATO E AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA

### Art. 9.

### *Certificato di sicurezza unico*

1. L'accesso all'infrastruttura ferroviaria è consentito solo alle imprese ferroviarie titolari del certificato di sicurezza unico.

2. Lo scopo del certificato di sicurezza unico è di fornire la prova che l'impresa ferroviaria interessata ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista. Il certificato specifica il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto e l'area di esercizio.

3. Nella domanda di certificato di sicurezza unico, l'impresa ferroviaria precisa il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto e l'area di esercizio prevista. Tale domanda è accompagnata da un fascicolo contenente le prove documentali del fatto che:

*a)* l'impresa ferroviaria abbia elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza a norma dell'articolo 8 e soddisfi i requisiti previsti da STI, CSM, CST e da altre pertinenti disposizioni normative, nonché accordi internazionali laddove esistenti, ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza;
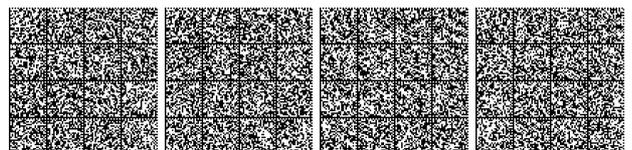
*b)* l'impresa ferroviaria soddisfi i requisiti previsti dalle pertinenti norme nazionali notificate a norma dell'articolo 7.

4. Tutte le domande e le relative informazioni, le fasi delle pertinenti procedure e i rispettivi risultati, nonché le richieste e le decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 55 del regolamento (EU) 2016/796, sono veicolate attraverso lo sportello unico (*One stop shop - OSS*) di cui all'articolo 12 di detto regolamento.

5. Al fine di rilasciare un certificato di sicurezza unico alle imprese ferroviarie che hanno un'area di esercizio in uno o più Stati membri, l'ERA:

*a)* valuta gli elementi di cui al comma 3, lettera *a)*;

*b)* laddove l'area d'esercizio comprenda anche il territorio italiano, trasmette senza indugio l'intero fascicolo dell'impresa ferroviaria all'ANSFISA, per una valutazione degli elementi di cui al comma 3, lettera *b)*. A tal fine, l'ANSFISA è autorizzata a procedere a visite e ispezioni sui siti dell'impresa ferroviaria, nonché ad audit e può chiedere pertinenti informazioni complementari. L'ERA e l'ANSFISA si coordinano per l'organizzazione di tali visite, audit e ispezioni.

6. Per la parte relativa all'area di esercizio in territorio italiano, quando l'ERA non sia d'accordo con una valutazione svolta dall'ANSFISA ai sensi del comma 5, lettera *b)*, ne informa la stessa, motivando il suo disaccordo. L'ERA e l'ANSFISA cooperano al fine di raggiungere una valutazione mutuamente accettabile e, se necessario, possono decidere di coinvolgere il richiedente. Se non è possibile trovare un accordo entro un mese dalla data in cui l'ERA ha informato l'ANSFISA in merito al suo disaccordo, l'ERA prende una decisione definitiva, a meno che, nel solo caso di disaccordo su una valutazione negativa dell'ANSFISA, questa abbia presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. In tal caso, la commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'ERA entro un mese dalla richiesta dell'ANSFISA. Qualora la commissione di ricorso concordi con l'ERA, quest'ultima prende una decisione senza indugio. Qualora la commissione di ricorso concordi, invece, con la valutazione negativa dell'ANSFISA, l'ERA rilascia un certificato di sicurezza unico con un'area di esercizio che esclude le parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa.

7. Entro un mese dal ricevimento da parte dell'ERA di una domanda di certificato di sicurezza unico, all'impresa ferroviaria è notificata la completezza del fascicolo oppure la richiesta di pertinenti informazioni supplementari, da fornire entro un termine ragionevole fissato dall'ERA stessa.

8. Qualora l'area di esercizio sia limitata al solo sistema ferroviario italiano, l'ANSFISA può rilasciare, sotto la propria responsabilità e su istanza del richiedente, un certificato di sicurezza unico. Le richieste di certificato e la relativa documentazione allegata sono redatte in lingua italiana. Per rilasciare tali certificati l'ANSFISA valuta il fascicolo in relazione a tutti gli elementi specificati al comma 3 e applica le modalità pratiche di cui agli atti di esecuzione specificati all'articolo 10, comma 10, della direttiva (UE) 2016/798. Nell'ambito delle valutazioni, l'ANSFISA è autorizzata a procedere a visite e ispezioni sui siti dell'impresa ferroviaria, nonché ad audit. Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo è completo oppure chiede le pertinenti informazioni complementari. Il certificato rilasciato dall'ANSFISA è altresì valido senza un'estensione dell'area di esercizio per le imprese ferroviarie che viaggiano verso le stazioni degli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio omogenee rispetto alla rete di provenienza, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, a seguito della consultazione delle competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione può essere effettuata caso per caso o stabilita in un accordo transfrontaliero tra Stati membri o autorità nazionali preposte alla sicurezza. L'ANSFISA si assume la piena responsabilità dei certificati di sicurezza unici che rilascia. Un certificato rilasciato dall'ANSFISA a norma del presente articolo è rinnovato su richiesta dell'impresa ferroviaria a intervalli non superiori a cinque anni. Esso è aggiornato integralmente o parzialmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambi in modo sostanziale. A tal fine il titolare del certificato informa senza indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Il titolare notifica inoltre all'ANSFISA l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di veicoli. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'ANSFISA applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.

9. L'ERA o, nei casi di cui al comma 8, l'ANSFISA rilascia il certificato di sicurezza unico, o informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, non oltre quattro mesi dalla presentazione da parte del richiedente di tutte le informazioni obbligatorie e di eventuali informazioni supplementari richieste. L'ANSFISA applica le modalità pratiche sulla procedura di certificazione di cui all'atto di esecuzione specificato all'articolo 10, comma 10, della direttiva (UE) 2016/798. Qualunque decisione negativa riguardo al rilascio di un certificato o all'esclusione di una parte della rete sulla base della valutazione negativa di cui al comma 6 è adeguatamente motivata. Entro un mese dal ricevimento della decisione, il richiedente può presentare all'ERA o, nei casi di cui al comma 8, all'ANSFISA, una domanda di riesame della loro decisione. L'ERA o l'ANSFISA dispongono di un termine di due mesi dalla data di ricevimento della domanda di riesame per confermare o revocare la propria decisione. Se la decisione negativa dell'ERA è confermata, il richiedente può presentare ricorso, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della direttiva (UE) 2016/798, dinanzi alla commissione di ricorso designata a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. Se la decisione negativa dell'ANSFISA è confermata, il richiedente può presentare ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente.
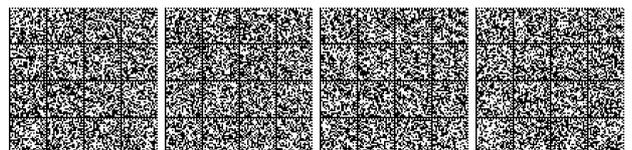
10. Ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza unico aggiornato che copra l'estensione dell'area di esercizio, il richiedente presenta il fascicolo all'ERA integrato con i pertinenti documenti di cui al comma 3, concernenti l'area aggiuntiva di esercizio:

*a)* qualora sia già in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'ERA a norma dei commi da 5 a 7, dell'articolo 10, della direttiva (UE) 2016/798 e desideri estendere la propria area di esercizio;

*b)* qualora sia già in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato da ANSFISA a norma del comma 8 del presente articolo e desideri estendere la propria area di esercizio ad un altro Stato membro;

*c)* qualora sia già in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato a norma del comma 8, dell'articolo 10, della direttiva (UE) 2016/798 e desideri estendere la propria area di esercizio in Italia. Per la valutazione di cui al comma 3, lettera *b)*, è consultata unicamente l'ANSFISA.

11. Se l'impresa ferroviaria riceve un certificato di sicurezza unico dall'ANSFISA, e desidera estendere l'area di esercizio all'interno del territorio nazionale, integra il fascicolo con i pertinenti documenti di cui al comma 3 concernenti l'area aggiuntiva di esercizio. Attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796, presenta il fascicolo all'ANSFISA, che rilascia un certificato di sicurezza unico aggiornato che copre l'area di esercizio estesa dopo aver seguito le procedure di cui al comma 8.

12. L'ANSFISA può prescrivere la revisione dei certificati di sicurezza unici da essa rilasciati in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.

13. L'ANSFISA viene informata dall'ERA del rilascio, rinnovo, modifica o revoca di un certificato di sicurezza unico che include aree di esercizio nel territorio italiano. Nei casi di cui al comma 8, l'ANSFISA comunica all'ERA il rilascio di certificati di sicurezza unici entro due settimane, nonché immediatamente il rinnovo, la modifica o la revoca degli stessi. A tal fine indica la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, il tipo, la portata, la validità e l'area di esercizio del certificato e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.

Art. 10.

*Cooperazione tra ANSFISA, ERA e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici.*

1. Per le attività di cui all'articolo 9, comma 5, l'ANSFISA e l'ERA concludono uno o più accordi di cooperazione a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2016/796, prima che l'ERA svolga i compiti di certificazione in conformità all'articolo 31, comma 3, della direttiva (UE) 2016/798. Gli accordi di cooperazione sono accordi specifici o accordi quadro e possono coinvolgere anche una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza.

2. Gli accordi di cooperazione contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per i risultati da ottenere, i limiti di tempo per la loro realizzazione e una ripartizione delle tariffe. Possono includere altresì specifiche disposizioni sulla cooperazione nel caso di reti che necessitano di conoscenze specifiche per ragioni geografiche o storiche, al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi a carico del richiedente.

Art. 11.

*Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura*

1. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, ogni gestore dell'infrastruttura deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'ANSFISA. Le richieste e la relativa documentazione allegata sono redatte in lingua italiana. L'ANSFISA definisce i requisiti delle autorizzazioni di sicurezza e i documenti prescritti sotto forma di linee guida per la compilazione della domanda.

2. L'autorizzazione di sicurezza attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 8, e contiene le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la progettazione, la manutenzione e il funzionamento, in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura ferroviaria, compresi la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento. Tale autorizzazione può contenere limitazioni ovvero prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura.

3. L'autorizzazione di sicurezza ha una validità di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta del gestore dell'infrastruttura. Essa è aggiornata integralmente o parzialmente ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali ai sottosistemi infrastruttura, segnalamento od energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il gestore dell'infrastruttura informa senza indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica apportata.

4. L'ANSFISA può prescrivere la revisione dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. Inoltre, se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi più le pertinenti condizioni, l'ANSFISA revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione.

5. L'ANSFISA decide in merito a una domanda di autorizzazione di sicurezza senza indugio e in ogni caso entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle informazioni supplementari richieste che sono state presentate dal richiedente.

6. L'ANSFISA notifica all'ERA, senza indugio e in ogni caso entro due settimane, il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e il periodo di validità dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.

7. Nel caso di infrastrutture transfrontaliere, l'ANSFISA coopera con le competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza ai fini del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza, anche nel rispetto di eventuali accordi cogenti tra Stati ed autorità nazionali.
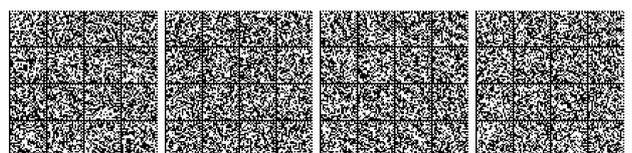
8. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'ANSFISA applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.

Art. 12.

*Accesso alle strutture di formazione*

1. L'ANSFISA provvede affinché le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura nonché il loro personale addetto a compiti di sicurezza essenziali beneficino di un accesso equo e non discriminatorio alle strutture di formazione, qualora tale formazione sia necessaria per l'esercizio dei servizi sul sistema ferroviario. I servizi di formazione comprendono la formazione relativa alla necessaria conoscenza delle linee, alle regole e procedure d'esercizio, al sistema di controllo-comando e segnalamento ed alle procedure d'emergenza applicate sulle linee. Qualora i servizi di formazione non includano esami e il rilascio di certificati, l'ANSFISA provvede affinché il personale delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura abbiano accesso alle procedure per il rilascio dei certificati. L'ANSFISA provvede affinché i servizi di formazione soddisfino i requisiti contenuti rispettivamente nella direttiva 2007/59/CE, nelle STI o nelle norme nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *e)* del presente decreto.

2. L'ANSFISA provvede al riconoscimento delle strutture di formazione e vigila sulla loro attività. Nel caso in cui le strutture di formazione siano accessibili soltanto attraverso un'unica impresa ferroviaria o un unico gestore dell'infrastruttura, l'ANSFISA provvede affinché le altre imprese ferroviarie vi possano accedere ad un prezzo ragionevole e non discriminatorio, che sia proporzionato ai costi e che possa includere un margine di profitto.

3. All'atto dell'assunzione di nuovi macchinisti, personale viaggiante e personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura possono tener conto, anche sulla base di quanto stabilito dall'ANSFISA, della formazione, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite dagli stessi in precedenza presso altre imprese ferroviarie. A tal fine, detto personale ha diritto ad avere accesso, ottenere copia e trasmettere tutti i documenti che ne certifichino la formazione, le qualifiche e l'esperienza.

4. Ogni impresa ferroviaria e ogni gestore dell'infrastruttura è responsabile del livello di formazione e delle qualifiche del proprio personale incaricato di attività di sicurezza essenziali.

Art. 13.

*Manutenzione dei veicoli*

1. A ciascun veicolo, prima dell'utilizzo sulla rete, è assegnato dal detentore un soggetto responsabile della manutenzione (*Entity in charge of maintenance - ECM*) e tale soggetto è registrato nel registro dei veicoli conformemente all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797.

2. Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro di un treno quale prevista nell'articolo 4, il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in condizioni sicure per la circolazione. A tal fine, l'ECM pone in essere un sistema di manutenzione per tali veicoli, mediante il quale:

*a)* assicura che i veicoli siano mantenuti in conformità al dossier di manutenzione di ciascun veicolo e ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI pertinenti;

*b)* mette in atto i necessari metodi di valutazione del rischio definiti nei pertinenti CSM, ove appropriato cooperando con altri soggetti;

*c)* provvede affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del rischio attraverso l'applicazione dei CSM per il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2016/798 e affinché ciò sia stabilito in accordi contrattuali di cui è data comunicazione su richiesta dell'ERA o dell'ANSFISA;

*d)* assicura la tracciabilità delle attività di manutenzione.

3. Il sistema di manutenzione è composto dalle seguenti funzioni:

*a)* la funzione di «gestione», per supervisionare e coordinare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da *b)* a *d)* e assicurare lo stato di sicurezza del veicolo nel sistema ferroviario;

*b)* la funzione di «sviluppo della manutenzione», per gestire la documentazione relativa alla manutenzione, inclusa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e di esercizio, così come delle prestazioni e dell'esperienza maturata;

*c)* la funzione di «gestione della manutenzione della flotta», per gestire la rimozione dall'esercizio del veicolo che è sottoposto a manutenzione e il suo ritorno in esercizio dopo la manutenzione;

*d)* la funzione di «esecuzione della manutenzione», per eseguire la necessaria manutenzione tecnica di un veicolo o di parti di esso, inclusa la documentazione relativa alla re-immissione in servizio.

4. Il soggetto responsabile della manutenzione assicura che tutte le funzioni di cui al comma 3 siano conformi ai requisiti e ai criteri di valutazione di cui all'allegato III ed effettua esso stesso la funzione di gestione, fatta salva la possibilità di esternalizzare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da *b)* a *d)* del medesimo comma, o loro parti, ad altri enti appaltanti, tra cui le officine di manutenzione.

5. Le officine di manutenzione applicano le sezioni pertinenti dell'allegato III, identificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 14, comma 8, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2016/798, che corrispondono a funzioni e attività che dovranno essere certificate.

6. Nel caso di carri merci, e, dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 8, lettera *b)*, della direttiva (UE) 2016/798, nel caso di altri veicoli,
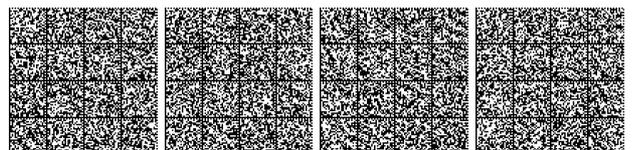
ciascun soggetto responsabile della manutenzione svolge la propria attività a seguito del rilascio di apposito certificato (certificato ECM), valido in tutta l'Unione europea, da parte di un organismo accreditato o riconosciuto o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

*a)* i processi di accreditamento e di riconoscimento dei processi di certificazione si basano su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità;

*b)* il sistema di certificazione fornisce la prova che il soggetto responsabile della manutenzione ha posto in essere il sistema di manutenzione per assicurare la circolazione in condizioni di sicurezza dei veicoli della cui manutenzione è responsabile;

*c)* la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione è basata su una valutazione della capacità dello stesso di soddisfare i pertinenti requisiti e criteri di valutazione di cui all'allegato III e di applicarli in modo coerente. Esso comprende un sistema di supervisione per garantire l'ininterrotta conformità ai requisiti e ai criteri di valutazione summenzionati dopo il rilascio del certificato ECM;

*d)* la certificazione delle officine di manutenzione si basa sul rispetto delle pertinenti sezioni dell'allegato III applicate alle corrispondenti funzioni e attività che dovranno essere certificate.

7. Ove il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, il rispetto delle condizioni di cui al comma 6 può essere verificato dall'ANSFISA nel corso dei procedimenti di cui agli articoli 9 o 11 e annotato sui certificati rilasciati in base ai medesimi articoli.

8. Le attività connesse con la valutazione del rischio di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, e quelle previste dall'articolo 8, comma 3, lettera *e)*, svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013 e successive modifiche, nonché le attività di cui al precedente comma 6, svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011, sono effettuate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. L'Ente unico nazionale di accreditamento svolge le attività periodiche di verifica del mantenimento dei requisiti da parte di detti organismi.

9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive con ANSFISA e l'Ente unico nazionale di accreditamento una o più convenzioni per disciplinare i procedimenti amministrativi e le attività di cui al comma 8, garantendo competenza, imparzialità, uniformità ed indipendenza. Con l'obiettivo di disporre di personale competente per garantire l'adeguata esecuzione dei compiti affidatigli, l'Ente unico nazionale di accreditamento utilizza anche le competenze specifiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANSFISA, facendone richiesta alle rispettive Amministrazioni.

10. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle suddette attività sono a carico degli organismi di valutazione della conformità.

### Art. 14.

*Deroghe al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione*

1. L'ANSFISA può identificare il soggetto responsabile della manutenzione, mediante misure alternative in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 nei seguenti casi:

*a)* veicoli registrati in un Paese terzo e manutenuti a norma del diritto di tale Paese;

*b)* veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale dell'Unione europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, è garantito da accordi internazionali con Paesi terzi;

*c)* carri merci e carrozze passeggeri in uso condiviso con Paesi terzi il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale dell'Unione europea;

*d)* attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione specifica dell'ANSFISA prima della loro messa in servizio. In tal caso sono concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni.

2. Le misure alternative di cui al comma 1 sono attuate mediante specifiche deroghe concesse dall'ANSFISA o dall'ERA all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione, ovvero al momento del rilascio di certificati di sicurezza unici e di autorizzazioni di sicurezza a imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura a norma degli articoli 9 e 11, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono identificate e motivate nella relazione annuale di cui all'articolo 19.

## *Capo IV*

## AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA)

### Art. 15.

*Principi che regolano l'attività e il funzionamento dell'ANSFISA*

1. Nei limiti della propria dotazione organica, il funzionamento dell'ANSFISA, per le funzioni in ambito ferroviario è assicurato anche con l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici unità di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate.

2. L'ANSFISA utilizza anche gli immobili precedentemente in uso da parte di ANSF, con contratti, convenzioni e accordi stipulati ai sensi del decreto legislativo n. 162
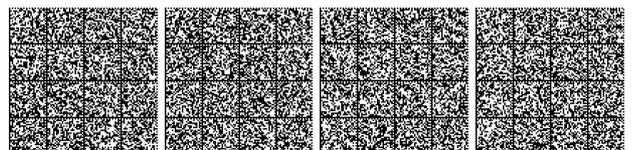
del 2007. Al funzionamento dell'ANSFISA si provvede anche nei limiti delle seguenti risorse:

*a)* le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento. Tali entrate sono riscosse direttamente dall'ANSFISA e vengono destinate all'implementazione delle attività e delle dotazioni istituzionali;

*b)* l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I gestori delle infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente al suddetto incremento dei canoni in due rate semestrali, nei mesi di maggio e novembre, sulla base della programmazione annuale dei traffici. Con la prima rata dell'anno successivo viene conguagliato l'importo relativo all'esatto consuntivo dell'anno precedente. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i gestori presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi;

*c)* per le reti per le quali non è previsto un canone di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti corrispondono gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i servizi resi. Tali oneri sono determinati in relazione alla natura della rete interessata e rispondono a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione degli oneri medesimi, l'ANSFISA consulta gli enti pubblici territoriali competenti e, per gli aspetti di competenza, l'Autorità di regolazione dei trasporti;

*d)* uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno 2019 e euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 16.

*Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA*

1. L'ANSFISA, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario italiano, ha poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e con quelle assunte dall'ERA, i principi e i criteri per la sicurezza del sistema ferroviario, operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia. L'ANSFISA è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente o appaltante e qualsiasi soggetto che aggiudica appalti pubblici di servizi e promuove il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario tenendo conto in modo organico dell'integrazione di tutti i sottosistemi coinvolti nella realizzazione e nella gestione della sicurezza ferroviaria.

2. Con specifico riferimento al settore ferroviario, l'ANSFISA, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, è incaricata di svolgere i seguenti compiti:

*a)* promuovere il riordino e sovrintendere all'emanazione di norme tecniche e standard anche con riguardo al trasporto di merci e passeggeri, anche su proposta motivata dei soggetti di cui all'articolo 4, nonché vigilare sulla relativa applicazione;

*b)* controllare, promuovere e, se necessario disporre, che i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie emanino disposizioni e prescrizioni di esercizio, in coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lettera *a)*;

*c)* stabilire i principi e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera *b)*;

*d)* autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento a terra, costitutivi del sistema ferroviario, a norma del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

*e)* rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni d'immissione sul mercato del veicolo a norma del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

*f)* coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella modifica e nella revoca delle autorizzazioni d'immissione sul mercato del veicolo a norma dell'articolo 21, comma 5, della direttiva (UE) 2016/797 e delle autorizzazioni del tipo di veicoli a norma dell'articolo 24 della medesima direttiva;

*g)* supervisionare che sul territorio nazionale i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali fissati nel decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

*h)* assicurare che la numerazione dei veicoli sia stata assegnata a norma del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

*i)* coadiuvare l'ERA nel rilascio, nel rinnovo, nella modifica e nella revoca dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'articolo 10, comma 5, della direttiva (UE) 2016/798;

*l)* rinnovare, modificare e revocare i certificati di sicurezza unici da essa rilasciati a norma dell'articolo 9, comma 8;

*m)* rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma dell'articolo 11;

*n)* garantire la supervisione delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 17;

*o)* rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le licenze di conduzione treni a norma del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;

*p)* adottare senza ritardo le necessarie decisioni, qualora abbia un valido motivo per ritenere che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati;

*q)* verificare che l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche relative al funzionamento e alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;
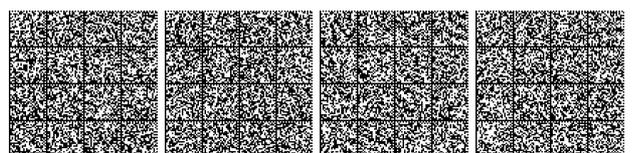
*r)* rilasciare, su richiesta dell'interessato, l'autorizzazione all'utilizzo di un'applicazione generica dopo aver verificato le attività effettuate dall'organismo indipendente ferroviario prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura interessato;

*s)* verificare che i veicoli siano debitamente immatricolati e che le informazioni in materia di sicurezza contenute nei registri dei veicoli e dell'infrastruttura, istituiti a norma degli articoli 47 e 49 della direttiva (UE) 2016/797, siano complete e aggiornate;

*t)* tenere e aggiornare il registro nazionale dei veicoli di cui al decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;

*u)* compiere attività di studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall'organismo investigativo nazionale sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere attività di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attività propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a promuovere livelli più elevati di sicurezza delle ferrovie;

*v)* formulare proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto o autorità competente;

*z)* impartire, ai gestori delle infrastrutture, alle imprese ferroviarie, e se del caso agli altri soggetti di cui all'articolo 4, direttive e raccomandazioni in materia di sicurezza, nonché in ordine ad accorgimenti e procedure necessarie ovvero utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria;

*aa)* svolgere i compiti di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, per le ferrovie turistiche e vigilare sulla sicurezza nel rispetto di quanto da essa stessa stabilito ai sensi degli articoli 6 e 7 della medesima legge e del presente decreto;

*bb)* svolgere i compiti derivanti dall'articolo 15-*ter* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le reti funzionalmente isolate e rilasciare i certificati e le autorizzazioni di cui al Capo VI. A tal fine, l'ANSFISA valuta le misure mitigative o compensative proposte dai richiedenti sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e del tipo di esercizio. Inoltre, con atti propri da emanare entro il 30 giugno 2019, l'ANSFISA disciplina per tali reti:

1) le modalità per ottenere da parte dei soggetti che operano sull'infrastruttura il necessario certificato di cui al Capo VI per lo svolgimento delle proprie funzioni;

2) le modalità applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17, tenendo conto dei soggetti che vi operano, delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei veicoli e del tipo di esercizio;

3) le modalità applicative dei pertinenti CSM di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016;

4) tutti gli aspetti legati all'ottenimento dell'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi strutturali e dei veicoli di cui al Capo VI;

5) le abilitazioni del personale con mansioni di sicurezza;

6) i principi di sicurezza e gli standard tecnici applicabili su tali reti;

7) le modalità di registrazione dei veicoli in un apposito registro informatico;

*cc)* riconoscere gli Organismi indipendenti ferroviari (OIF) definiti all'articolo 3, lettera *rr)*;

*dd)* svolgere le attività di cui al decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria con riguardo agli organismi di valutazione della conformità;

*ee)* partecipare alle attività che si svolgono nell'ambito dell'Unione europea e internazionale, nelle materie di competenza, e fornire qualificato supporto tecnico alle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con competenze nei medesimi ambiti;

*ff)* disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sull'infrastruttura ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli storici.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, che comunque non possono essere trasferiti o appaltati ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o soggetto appaltante, l'ANSFISA può chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di gestori delle infrastrutture e imprese ferroviarie o altri organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle spese di funzionamento dell'ANSFISA.

4. L'ANSFISA, per l'assolvimento dei propri compiti, può condurre le ispezioni, gli audit e le indagini che dovesse ritenere necessarie e accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, nonché, ove necessario, dei soggetti di cui all'articolo 4. Tale attività può essere svolta congiuntamente al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'uopo designato, ferme restando le rispettive competenze e responsabilità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, con proprio decreto, le modalità di rilascio al personale dell'ANSFISA e del Ministero medesimo di un documento che garantisce l'accesso incondizionato all'infrastruttura, agli impianti e ai veicoli. Detto documento non costituisce titolo di viaggio ed è utilizzato durante le suddette attività.

5. L'ANSFISA collabora con le istituzioni e le autorità pubbliche, comprese quelle preposte alla regolazione economica del settore.

Art. 17.

*Supervisione*

1. L'ANSFISA vigila sul rispetto, da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, dell'obbligo permanente di usare un sistema di gestione della sicurezza, di cui all'articolo 8. A tal fine e per la supervisione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2016/798, l'ANSFISA applica i principi enunciati nel pertinente CSM provvedendo affinché le attività di supervisione comprendano, in particolare, la verifica dell'applicazione, da parte delle imprese ferroviarie e dei

gestori dell'infrastruttura, del sistema di gestione della sicurezza, per monitorarne l'efficacia, di singoli elementi o di elementi parziali del sistema di gestione della sicurezza, fra cui le attività operative, i servizi di manutenzione, la fornitura di materiale e il ricorso a imprese appaltatrici, per monitorarne l'efficacia, nonché dei pertinenti CSM di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798. Le relative attività di supervisione si applicano anche ai soggetti responsabili della manutenzione, nel caso in cui questi siano anche imprese ferroviarie o gestori infrastruttura.

2. Almeno due mesi prima dell'inizio di qualsiasi nuova attività di trasporto ferroviario, le imprese ferroviarie ne informano l'ANSFISA per consentire a quest'ultima di pianificare le attività di supervisione. Le imprese ferroviarie forniscono inoltre una ripartizione delle categorie di personale e dei tipi di veicoli.

3. Il titolare di un certificato di sicurezza unico informa senza indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica rilevante rispetto alle informazioni che hanno portato al rilascio del certificato stesso.

4. Il monitoraggio del rispetto delle norme relative all'orario di lavoro, ai tempi di guida e di riposo dei macchinisti è garantito dalle competenti strutture territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che cooperano con l'ANSFISA al fine di consentire a quest'ultima di svolgere il proprio ruolo di supervisione della sicurezza ferroviaria.

5. Se l'ANSFISA constata che il titolare di un certificato di sicurezza unico non soddisfa più le condizioni per la certificazione, chiede all'ERA di limitare o revocare tale certificato. Tutte le competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza sono informate immediatamente dall'ERA che, se decide di limitare o revocare il certificato di sicurezza unico, invia la propria motivata decisione. In caso di disaccordo tra l'ERA e l'ANSFISA si applica la procedura di arbitrato di cui all'articolo 9, comma 6. Se da questa risulta che il certificato di sicurezza unico non è né limitato né revocato le misure di sicurezza temporanee di cui al comma 6 sono sospese. Qualora sia stata l'ANSFISA a rilasciare il certificato di sicurezza unico a norma dell'articolo 9, comma 8, essa può limitare o revocare detto certificato motivando la propria decisione e informandone l'ERA. Il soggetto al quale l'ERA o l'ANSFISA abbiano limitato o revocato il certificato, ha il diritto di proporre ricorso a norma dell'articolo 9, comma 9.

6. Se, durante le attività di supervisione, l'ANSFISA individua un rischio grave per la sicurezza può in qualsiasi momento disporre misure di sicurezza temporanee, anche limitando o sospendendo immediatamente le relative operazioni. Se il certificato di sicurezza unico è stato rilasciato dall'ERA, l'ANSFISA la informa immediatamente e fornisce le prove a sostegno della sua decisione. Se l'ERA riscontra che il titolare di un certificato non soddisfa più le condizioni di certificazione limita o revoca immediatamente tale certificato. Se l'ERA riscontra che le misure applicate dall'ANSFISA sono sproporzionate può chiederle di revocare o di adattare tali misure. L'ERA e l'ANSFISA cooperano al fine di raggiungere una valutazione mutuamente accettabile e se necessario coinvolgono anche l'impresa ferroviaria nel processo. Qualora quest'ultima procedura fallisca le misure temporanee poste in essere dall'ANSFISA restano in vigore. La decisione dell'ANSFISA concernente le misure di sicurezza temporanee è soggetta a sindacato giurisdizionale ai sensi dell'articolo 18, comma 4. Se la durata di una misura di sicurezza temporanea è superiore a tre mesi, l'ANSFISA chiede all'ERA di limitare o revocare il certificato di sicurezza unico e si applica la procedura di cui al comma 5.

7. L'ANSFISA sottopone a supervisione i sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento a terra, e ne controlla la conformità con i requisiti essenziali. Se ritiene che il gestore dell'infrastruttura titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi più le pertinenti condizioni, l'ANSFISA limita o revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione. In caso di infrastrutture transfrontaliere, l'ANSFISA realizza le proprie attività di supervisione in cooperazione con le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti.

8. Nel sottoporre a supervisione l'efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, l'ANSFISA può tener conto delle prestazioni in termini di sicurezza dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto e, se del caso, dei centri di formazione di cui al decreto legislativo n. 247 del 2010, nella misura in cui le loro attività abbiano un impatto sulla sicurezza ferroviaria. Il presente comma si applica fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

9. Nel caso in cui un'impresa ferroviaria eserciti la sua attività in più Stati membri, l'ANSFISA coopera con le autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte per coordinare le proprie attività di supervisione, al fine di garantire la condivisione di informazioni essenziali sull'impresa ferroviaria in questione, in particolare per quanto riguarda i rischi noti e le prestazioni della stessa in materia di sicurezza. L'ANSFISA comunica tali informazioni anche alle altre autorità nazionali preposte alla sicurezza e all'ERA se constata che l'impresa ferroviaria non adotta le necessarie misure di controllo del rischio. Tale cooperazione garantisce che l'attività di supervisione abbia una copertura sufficiente e che siano evitate duplicazioni delle ispezioni e degli audit. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza coinvolte possono elaborare insieme un piano di supervisione congiunto al fine di assicurare che gli audit e le altre ispezioni siano effettuati regolarmente, tenendo conto del tipo e della portata delle attività di trasporto in ciascuno degli Stati membri interessati.

10. L'ANSFISA può inviare notifiche al fine di richiamare i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, in caso di non conformità agli obblighi di cui al comma 1.

11. L'ANSFISA utilizza le informazioni raccolte dall'ERA durante la propria valutazione del fascicolo di cui all'articolo 10, comma 5, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2016/798, ai fini della supervisione di un'impresa ferroviaria dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico, nonché quelle raccolte durante la procedura di autorizzazione di sicurezza a norma dell'articolo 11, ai fini della supervisione del gestore dell'infrastruttura.

12. Ai fini del rinnovo dei certificati unici di sicurezza rilasciati a norma dell'articolo 9, comma 8, e delle auto-

rizzazioni di sicurezza, l'ANSFISA utilizza le informazioni raccolte durante le attività di supervisione.
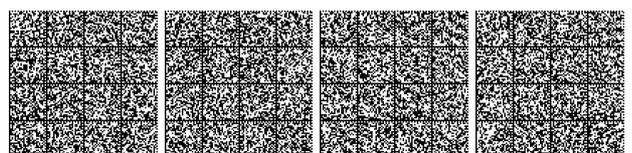
13. L'ANSFISA collabora con l'ERA al fine di adottare le disposizioni necessarie per coordinare e garantire lo scambio di tutte le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12.

Art. 18.

*Principi che regolano le decisioni*

1. L'ANSFISA svolge i propri compiti in modo non discriminatorio e trasparente, acquisendo il parere delle parti interessate e motivando le proprie decisioni.

2. L'ANSFISA risponde entro trenta giorni a tutte le richieste dei soggetti del sistema ferroviario, comunica le proprie richieste senza indugio ai medesimi soggetti e adotta tutte le proprie decisioni nei quattro mesi successivi alla trasmissione da parte del richiedente di tutte le informazioni pertinenti.

3. L'ANSFISA consulta tutti i soggetti e le parti interessate, compresi i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti, i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i rappresentanti del personale.

4. Le decisioni dell'ANSFISA sono soggette a sindacato giurisdizionale di fronte all'autorità giudiziaria competente.

5. L'ANSFISA avvia e promuove attività di cooperazione con le omologhe autorità nazionali preposte alla sicurezza, in particolare nell'ambito della rete istituita dall'ERA, al fine di armonizzare i loro criteri decisionali in tutta l'Unione europea.

Art. 19.

*Relazione annuale*

1. L'ANSFISA pubblica annualmente una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente sulle reti interconnesse del sistema ferroviario italiano e la trasmette, entro il 30 settembre, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ERA.

2. La relazione di cui al comma 1 rende conto dei seguenti aspetti:

*a)* evoluzione della sicurezza ferroviaria, compresa una sintesi a livello nazionale dei CSI, a norma dell'articolo 5, comma 1;

*b)* modifiche sostanziali intervenute nella legislazione e nella regolamentazione nazionale in materia di sicurezza ferroviaria, rappresentando, nel rispetto delle norme sulla produzione delle fonti, l'eventuale esigenza di apportare modifiche legislative e regolamentari nel settore di competenza, ulteriori rispetto all'ambito di cui all'articolo 7 commi 1 e 2;

*c)* evoluzione della certificazione di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza;

*d)* risultati ed esperienza acquisita in relazione alla supervisione dell'attività dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, compresi il numero e l'esito delle ispezioni e degli audit;

*e)* deroghe decise a norma dell'articolo 14;

*f)* esperienza acquisita dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura nell'applicare i pertinenti CSM.

3. Con riferimento alle reti isolate dal punto di vista funzionale di cui all'articolo 2, comma 4, l'ANSFISA pubblica annualmente una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, e la trasmette, entro il 30 settembre, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale relazione contiene quantomeno informazioni circa l'evoluzione della sicurezza ferroviaria, delle certificazioni e delle autorizzazioni di cui al Capo VI, nonché i risultati e l'esperienza acquisita in relazione alla supervisione dell'attività dei soggetti che operano su tali reti, compresi il numero e l'esito delle ispezioni e degli audit.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento la relazione sull'attività svolta dall'ANSFISA, relativamente all'anno precedente.

*Capo V*

INDAGINI SUGLI INCIDENTI E SUGLI INCONVENIENTI

Art. 20.

*Organismo investigativo nazionale*

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera l'Organismo investigativo nazionale, di seguito «Organismo investigativo», costituito dalla Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime prevista dal vigente regolamento di organizzazione dello stesso Ministero. Al fine di garantirne la piena autonomia funzionale, l'Organismo investigativo è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non rientra tra gli uffici di diretta collaborazione.

2. L'Organismo investigativo assolve ai propri compiti in piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Organismo investigativo, al quale è preposto quale responsabile il dirigente di livello generale della Direzione generale di cui al comma 1, si articola in un numero massimo di tre uffici di livello dirigenziale non generale. L'Organismo investigativo è indipendente dall'ANSFISA, da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacità e organismo di valutazione della conformità, da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie, nonché da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all'Organismo investigativo. Gli investigatori incaricati sono dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed esperti esterni designati dall'Organismo investigativo e godono delle garanzie di indipendenza necessarie, disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'ANSFISA, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organismo investigativo, tutti gli incidenti e inconvenienti che si verificano nel sistema ferroviario e
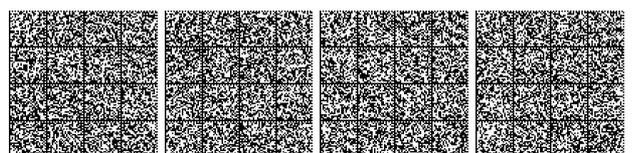
di fornire tutte le informazioni disponibili. Ove ne ricorrano i presupposti, le segnalazioni sono aggiornate non appena diventino disponibili le informazioni mancanti. Nelle ventiquattro ore successive essi provvedono inoltre a dar seguito alla segnalazione con un sommario rapporto descrittivo dell'incidente o dell'inconveniente. Sulla base delle segnalazioni ricevute relative a un incidente o a un inconveniente, l'Organismo investigativo valuta se avviare l'indagine entro due mesi dal ricevimento della segnalazione, nominando gli investigatori preposti all'indagine medesima.

4. Oltre ai compiti assegnatigli dal presente decreto, l'Organismo investigativo può indagare su incidenti e inconvenienti ferroviari diversi da quelli indicati nell'articolo 21 oppure su eventi sui sistemi di trasporto ad impianti fissi diversi dagli incidenti e inconvenienti ferroviari.

5. Ai sensi dell'articolo 15-*ter*, comma 4, lettera *a)* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'Organismo investigativo provvede ad effettuare le investigazioni anche sugli incidenti occorsi sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché sugli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al presente Capo.

6. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Organismo investigativo può avvalersi anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate, sulla base di apposite convenzioni. Inoltre, se necessario e purché non ne sia compromessa l'indipendenza, può richiedere l'assistenza degli organismi investigativi di altri Stati membri o dell'ERA, per consulenze o ispezioni tecniche, analisi o valutazioni.

7. L'Organismo investigativo istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti dai gestori dell'infrastruttura, dalle imprese ferroviarie e dall'ANSFISA, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti gravi e inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori incaricati. Gli esperti esterni possono provenire dall'Università, dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali dipendenti non più in servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di imprese ferroviarie, gestori delle infrastrutture, aziende costruttrici, soggetti responsabili della manutenzione od organismi di valutazione della conformità. Al fine di poter garantire l'accesso alle migliori e più alte specializzazioni, l'incarico di investigatore è compatibile col regime di tempo pieno eventualmente svolto dagli esperti nella loro attività principale. L'incarico di investigatore è conferito agli esperti esterni previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per quanto attiene l'assenza di conflitto di interesse, l'inconferibilità e l'incompatibilità connessi all'incarico assegnato.

8. L'Organismo investigativo procede con gli organismi analoghi degli altri Stati membri ad un attivo scambio di opinioni e di esperienze al fine di sviluppare metodi investigativi comuni, elaborare principi comuni di sorveglianza sull'attuazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza e di adeguamento al progresso tecnico e scientifico. L'Organismo investigativo partecipa alle attività degli organismi di coordinamento europei e, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a seminari tecnici e conferenze di settore nazionali e internazionali. Con il sostegno dell'ERA, collabora inoltre, alla definizione del programma di valutazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796, e vi partecipa in modo da monitorarne l'efficacia e l'indipendenza. L'Organismo investigativo pubblica sulla propria pagina del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il programma comune di valutazione ed i relativi criteri di revisione e una relazione annuale sul programma, in cui siano messi in evidenza i punti di forza individuati e le proposte di miglioramento. Le relazioni sulla valutazione *inter pares* sono fornite a tutti gli organismi investigativi e all'ERA, secondo le modalità definite nel programma stesso. Tali relazioni sono pubblicate su base volontaria.

Art. 21.

*Obbligo di indagine*

1. L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini con l'obiettivo di migliorare la sicurezza ferroviaria e la prevenzione di incidenti nel sistema ferroviario italiano.

2. Oltre che sugli incidenti gravi, l'Organismo investigativo può indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in simili circostanze, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui in particolare guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti di interoperabilità del sistema ferroviario italiano. L'Organismo investigativo decide se indagare in merito ad un siffatto incidente o inconveniente tenendo conto dei seguenti elementi:

*a)* gravità dell'incidente o inconveniente;

*b)* riconducibilità ad una serie di altri incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso;

*c)* impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria;

*d)* richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'ANSFISA o delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La portata delle indagini e le procedure da seguire sono stabilite dall'Organismo investigativo, tenendo conto degli articoli 22 e 23 ed in funzione delle conclusioni che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza.

4. L'indagine non è sostitutiva di quelle che potrebbero essere svolte in merito dall'Autorità giudiziaria e non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilità.

Art. 22.

*Disciplina del procedimento dell'indagine*

1. Gli investigatori incaricati di un'indagine svolgono il proprio compito nel modo più efficiente e nel più breve tempo possibile e agiscono, nei limiti del proprio manda-

to, in qualità di pubblici ufficiali, conducendo l'indagine in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale inchiesta relativa a procedimenti penali pendenti sui medesimi fatti. L'attività degli investigatori è svolta in collaborazione con quella della polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, ai soli fini dell'indagine, gli investigatori possono accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, nonché, ove necessario, dei soggetti di cui all'articolo 4. Con successivo atto dell'Organismo investigativo è disciplinato il rilascio agli investigatori incaricati di un documento che garantisce ad essi l'accesso all'infrastruttura, agli impianti e ai veicoli, specificandone le modalità.
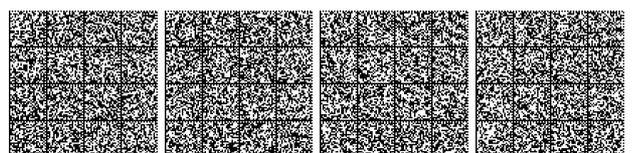
2. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità autorizza gli investigatori incaricati a svolgere i compiti di cui al presente comma, assicurando la piena collaborazione tra gli investigatori incaricati dall'Organismo e le Autorità responsabili delle inchieste giudiziarie. Gli investigatori possono, previa espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, accedere tempestivamente alle informazioni e alle prove pertinenti per l'indagine nelle modalità e nei limiti indicati dalla stessa Autorità giudiziaria. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è consentito agli investigatori autorizzati di:

*a)* accedere immediatamente al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonché al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli impianti di segnalamento e di controllo del traffico;

*b)* ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi;

*c)* acquisire senza limitazioni, e utilizzare, il contenuto dei registratori di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del traffico;

*d)* accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime;

*e)* accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;

*f)* sentire il personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente e altri testimoni, garantendo la riservatezza dell'identità;

*g)* accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dei soggetti responsabili della manutenzione interessati, nonché dell'ANSFISA.

3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari e dal giudice procedente, al termine delle stesse indagini. L'esercizio delle attività e dei poteri degli investigatori incaricati non ostacola l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale rischia di modificare, alterare o distruggere tali elementi probatori, per essi è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. A tale fine, specifici accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria per disciplinare gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui al comma 2, nel rispetto della reciproca indipendenza.

4. Allorché l'indagine interessa veicoli autorizzati dall'ERA o imprese ferroviarie certificate dalla stessa, l'Organismo investigativo può richiedere all'ERA tutte le informazioni, le spiegazioni e le registrazioni che ritiene opportune.

Art. 23.

*Procedura investigativa*

1. L'Organismo investigativo compie indagini sugli incidenti e inconvenienti avvenuti nel territorio nazionale sui sistemi e sulle reti che rientrano nelle proprie competenze. Qualora non sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia verificato l'incidente o l'inconveniente oppure qualora si sia verificato in un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati membri, gli Organismi investigativi nazionali competenti decidono di comune accordo quale di essi svolgerà l'indagine oppure decidono di indagare in collaborazione tra loro. Se l'indagine non è condotta dall'Organismo nazionale, esso è comunque autorizzato a partecipare all'indagine stessa e ad avere accesso ai relativi risultati.

2. Gli Organismi investigativi di altri Stati membri sono, ove opportuno, invitati a partecipare ad un'indagine quando sia implicata nell'incidente o nell'inconveniente un'impresa ferroviaria che è stabilita e ha ottenuto una licenza di esercizio in uno di questi Stati membri, oppure, sia implicato nell'incidente o nell'inconveniente un veicolo registrato o mantenuto in uno di questi Stati membri. In tali casi, gli organismi investigativi degli altri Stati membri possono, se richiesto, assistere alla raccolta delle prove da parte dell'Organismo investigativo. Fermo restando il pieno rispetto della vigente normativa nazionale, agli organismi investigativi di Stati membri invitati è dato accesso per il tramite dell'Organismo investigativo nazionale, alle informazioni e alle prove necessarie che consentono loro di partecipare effettivamente all'indagine.

3. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previa espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, ove l'attività investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, pone in essere i mezzi e le risorse operative e tecniche necessarie per lo svolgimento dell'indagine, a cura e spese dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura interessati.

4. L'indagine è condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. In particolare, il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'ANSFISA, l'ERA, le vittime e i loro parenti, i proprie-

tari di beni danneggiati, i soggetti responsabili della manutenzione, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti, forniscono all'Organismo investigativo le informazioni tecniche pertinenti per migliorare la qualità della relazione d'indagine. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, l'Organismo investigativo tiene conto delle esigenze delle vittime e dei loro parenti e li tiene informati dell'indagine, dei relativi progressi e dei progetti di relazione. I soggetti coinvolti sopraindicati possono, per quanto fattibile, presentare per iscritto osservazioni e pareri sull'indagine.

5. L'Organismo investigativo conclude le proprie verifiche sul luogo dell'incidente il più rapidamente possibile, in modo da consentire al gestore dell'infrastruttura di ripristinarla al più presto ai servizi di trasporto ferroviario.

Art. 24.

*Relazioni dell'Organismo investigativo*

1. L'indagine su un incidente o un inconveniente è oggetto di una relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla gravità dell'evento nonché alla pertinenza dei risultati dell'indagine. La relazione precisa la finalità dell'indagine a norma dell'articolo 21, comma 1, e contiene eventuali raccomandazioni in materia di sicurezza.

2. L'Organismo investigativo pubblica la relazione finale, almeno sul proprio sito istituzionale, nel più breve tempo possibile e comunque entro dodici mesi dalla data dell'evento. Se la relazione finale non può essere conclusa entro dodici mesi, l'Organismo investigativo pubblica una dichiarazione intermedia, specificando i progressi dell'indagine e le eventuali questioni di sicurezza emerse, con cadenza almeno annuale rispetto alla data dell'incidente. La relazione e le raccomandazioni in materia di sicurezza sono trasmesse ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 4, nonché agli organismi e ai soggetti degli altri Stati membri eventualmente interessati. La relazione d'indagine è redatta conformemente al modello armonizzato stabilito dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 24, comma 2, della direttiva (UE) 2016/798.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Organismo investigativo pubblica una relazione annuale che riferisce sulle indagini svolte nel corso dell'anno precedente, sulle raccomandazioni formulate in materia di sicurezza e sulle relative azioni intraprese.

Art. 25.

*Informazioni da trasmettere all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ERA*

1. Entro sette giorni dall'apertura di un'indagine, l'Organismo investigativo ne informa l'ERA. L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la tipologia di evento e le sue conseguenze in termini di decessi, lesioni e danni materiali.

2. L'Organismo investigativo trasmette all'ERA una copia della relazione finale di cui all'articolo 24, comma 2, e della relazione annuale di cui all'articolo 24, comma 3.

Art. 26.

*Raccomandazioni in materia di sicurezza*

1. Le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dall'Organismo investigativo non costituiscono in alcun caso una presunzione di colpa o responsabilità per un incidente o inconveniente, nell'ambito dei procedimenti dell'Autorità giudiziaria.

2. Le raccomandazioni sono indirizzate all'ANSFISA e, se il loro carattere lo richiede, all'ERA, ad altri soggetti interessati o autorità dello Stato o di altri Stati membri. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le autorità nazionali interessate e l'ANSFISA adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie per garantire che tutti i soggetti interessati tengano debitamente conto di dette raccomandazioni e che, ove opportuno, esse siano recepite con misure concrete da parte dei rispettivi destinatari.

3. L'ANSFISA, i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e altre autorità o soggetti interessati oppure, se del caso, altri Stati membri destinatari delle raccomandazioni, comunicano all'Organismo investigativo, entro dodici mesi dalla ricezione delle raccomandazioni, le misure correttive adottate o da adottare a seguito di una data raccomandazione, nonché il relativo stato di aggiornamento, tramite apposita relazione da inviarsi almeno ogni dodici mesi, fino all'implementazione completa di dette misure correttive.

Art. 27.

*Sistema di segnalazione volontaria*

1. La segnalazione volontaria consiste in una comunicazione fatta direttamente all'Organismo investigativo di un evento che potrebbe non essere stato segnalato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dei «quasi incidenti» e di altre informazioni in materia di sicurezza che il soggetto che effettua la segnalazione ritiene rappresentino o possano rappresentare una situazione di rischio o danno potenziale.

2. L'Organismo investigativo può istituire e mantenere un sistema per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie di cui al comma 1, anche sulla base delle linee guida dell'ERA in materia. A tal fine, l'Organismo investigativo utilizza, laddove possibile, i sistemi informatici già in essere, apportando le necessarie modifiche e integrazioni. Tale sistema ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti e non mira alla determinazione di colpe e responsabilità. In particolare, esso è finalizzato a promuovere una cultura della fiducia e dell'apprendimento reciproci in cui il personale dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, degli ECM e di tutti gli altri soggetti che hanno un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema ferroviario sia incoraggiato a contribuire allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza, garantendo l'anonimato della fonte e promuovendo la fiducia delle persone nel sistema di segnalazione. Le informazioni raccolte sono

fornite in forma aggregata alle Autorità ed Amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Con provvedimenti da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo investigativo disciplina le modalità di comunicazione delle segnalazioni volontarie, le procedure messe in atto per la protezione dei dati personali e per assicurare la tutela della fonte di informazione, le procedure per il trattamento e l'analisi delle segnalazioni volontarie e le modalità di inserimento nella banca dati.

## Capo VI

## RETI FUNZIONALMENTE ISOLATE

### Art. 28.

*Certificato di idoneità all'esercizio*

1. Per poter svolgere le proprie attività sulle reti di cui all'articolo 2, comma 4, ogni soggetto che opera su di esse, deve ottenere un certificato di idoneità all'esercizio da parte dell'ANSFISA. Tale certificato prova che il soggetto richiedente ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista, corrispondente alla singola infrastruttura, o di gestire e far funzionare l'infrastruttura ferroviaria in modo sicuro, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto. Il suddetto certificato è unico nel caso dell'esercente.

2. La richiesta di certificato di idoneità e la relativa documentazione allegata sono redatte in lingua italiana.

3. Agli eventuali oneri per l'adeguamento infrastrutturale connesso al rilascio del certificato di cui al comma 1, o conseguenti alle prescrizioni in esso contenuto, si provvede con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, che potranno essere integrate in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito della quota attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

### Art. 29.

*Autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali e di veicoli*

1. Per poter aprire al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove, rinnovate o ristrutturate, o parti di esse, ogni soggetto che gestisce l'infrastruttura, deve ottenere da parte dell'ANSFISA un'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi strutturali che lo compongono.

2. Per poter circolare su tali reti, un veicolo ottiene un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'ANSFISA.

3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, nonché la relativa documentazione allegata, sono redatte in lingua italiana.

## Capo VII

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 30.

*Sanzioni*

1. Alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura e agli altri soggetti del sistema ferroviario di cui all'articolo 4, comma 4, che violano le direttive e le raccomandazioni adottate dall'ANSFISA a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera *z)*, in materia di gestione della circolazione ferroviaria, di funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, di requisiti e qualificazione del personale impiegato in attività inerenti la sicurezza della circolazione ferroviaria, di certificati e autorizzazioni di sicurezza, rilasciati a norma del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. Le inosservanze da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e degli altri soggetti del sistema ferroviario di cui all'articolo 4, comma 4, delle disposizioni adottate dall'ANSFISA in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSFISA entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare.

3. Ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie o agli altri organismi qualificati di cui all'articolo 4, comma 4, che violano gli obblighi di fornire all'ANSFISA la necessaria assistenza tecnica, le informazioni o la documentazione richiesti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

4. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

### Art. 31.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva (UE) 2016/798, l'Organismo investigativo utilizza per la relazione d'indagine il modello di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 162/2007.

2. Fino al 16 giugno 2019, l'ANSFISA rilascia i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 162/2007. Tali certificati e autorizzazioni sono validi fino alla data di scadenza.

3. Per garantire la continuità del servizio ferroviario dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulle reti di
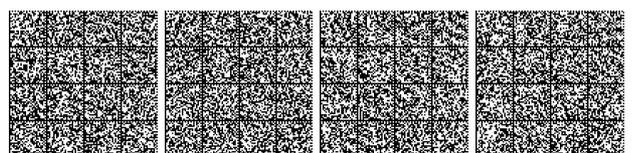
cui all'articolo 2, comma 4, resta fermo il quadro regolatorio vigente fino all'adozione delle nuove disposizioni adottate dall'ANSFISA e i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attività in virtù dei provvedimenti rilasciati dalle Autorità ed Amministrazioni competenti prima della data di cui al comma 4, fino al rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del Capo VI. Detti soggetti presentano all'ANSFISA, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 4, istanza per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del Capo VI, secondo le modalità definite dall'Agenzia stessa. Alla data di entrata in vigore del presente decreto le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informano ANSFISA dei procedimenti amministrativi in corso, ai fini del passaggio al nuovo regime.

4. Le competenze in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle reti di cui al comma 3 e sui soggetti che operano su di esse, che siano in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite all'ANSFISA cessano a far data dal 1° luglio 2019.

5. Gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011 e quelli riconosciuti dall'ANSF o dall'ANSFISA ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013 prima della data di entrata in vigore del presente decreto, transitano al regime dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 13, comma 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali organismi continuano ad operare in virtù dei riconoscimenti rilasciati e alle condizioni per le quali sono stati rilasciati i relativi riconoscimenti, fino alla data di conclusione del suddetto processo di accreditamento e relativa comunicazione ai pertinenti organi dell'Unione europea da parte di ANSFISA. Le attività di verifica necessarie al passaggio all'accreditamento per i suddetti organismi sono svolte dall'Ente unico nazionale di accreditamento. I relativi oneri sono a carico degli organismi nel rispetto del principio di economicità. Le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 9, disciplinano anche le modalità operative per gestire le attività di cui al primo paragrafo.

6. Ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

7. Laddove necessario, alle modifiche e all'aggiornamento degli allegati tecnici al presente decreto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il comma 3 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente: «3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo».

Art. 32.

*Abrogazione*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

*a)* l'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015-2016»;

*b)* il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE;

*c)* il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE;

*d)* il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2015, di recepimento della direttiva 2014/88/UE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2015;

*e)* il decreto 21 dicembre 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013;

*f)* le parole: «o ad apposito organismo binazionale», all'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Continuano ad applicarsi le norme tecniche adottate in attuazione dei decreti di cui al comma 1 e restano efficaci, fino alla loro scadenza, tutti i negozi giuridici attivi e passivi posti in essere sia dall'ANSF sia dall'ANSFISA prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'ANSFISA adotta tutte le misure necessarie al fine di modificare i decreti e le linee guida da essa emanate o già emanate dall'ANSF in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 33.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
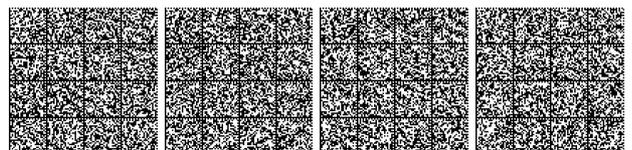
Art. 34.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 giugno 2019.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

---

ALLEGATO *I*

INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA (COMMON SAFETY INDICATOR - CSI)

Gli indicatori comuni di sicurezza (Common safety indicators - *CSI)* devono essere comunicati ogni anno dall'ANSFISA.

Qualora emergano fatti nuovi o errori, successivamente all'invio della relazione, l'ANSFISA provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e, al più tardi, nella relazione annuale successiva.

Le definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti sono riportate in Appendice al presente allegato.

1. Indicatori relativi a incidenti.

1.1. Numero totale e relativo (per treni-chilometro) di incidenti gravi e suddivisione in base alle seguenti tipologie:

collisione di treno con veicolo ferroviario,

collisione di treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari,

deragliamento di treno,

incidente al passaggio a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono pedoni ai passaggi a livello, e un'ulteriore ripartizione per i cinque tipi di passaggio a livello di cui al punto 6.2,

incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento, eccetto suicidi e tentati suicidi,

incendio a bordo del materiale rotabile,

altro.

Ogni incidente significativo viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell'incidente secondario siano più gravi (ad esempio, un deragliamento seguito da un incendio).

1.2. Numero totale e relativo (per treno-chilometro) di persone gravemente ferite e decedute per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:

passeggero (anche in relazione al numero totale di passeggeri-chilometri e di passeggeri per treno-chilometro),

dipendente o impresa appaltatrice,

utilizzatore del passaggio a livello,

persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria,

altra persona sul marciapiede,

altra persona che non si trova sul marciapiede.

2. Indicatori relativi alle merci pericolose.

Numero totale e relativo (per treno-chilometro) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose per ferrovia, suddiviso in base alle seguenti categorie:

incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in Appendice al presente allegato,

numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose.

3. Indicatori relativi ai suicidi.

Numero totale e relativo (per treno-chilometro) di suicidi e tentati suicidi.

4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti.

Numero totale e relativo (per treno-chilometro) di precursori di incidenti e suddivisione in base alle seguenti tipologie di precursore:

rotaia rotta,

deformazione del binario e altro disallineamento del binario,

guasto all'apparato di segnalamento laterale,

superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto,

superamento segnale disposto a via impedita senza superamento del punto protetto,

ruota rotta su materiale rotabile in servizio,

assile rotto su materiale rotabile in servizio.

Devono essere comunicati tutti i precursori, sia quelli che hanno dato luogo a incidenti, sia quelli senza conseguenze.
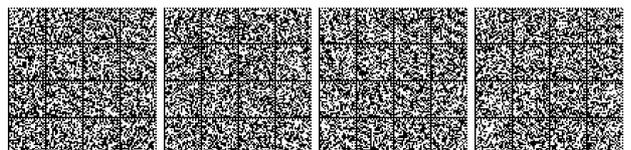
(Un precursore che ha causato un incidente significativo è segnalato anche tra gli indicatori relativi ai precursori; un precursore che non ha causato un incidente significativo è segnalato solo tra gli indicatori relativi ai precursori).

5. Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti.

Costo totale e relativo (per treno-chilometro) in euro:

numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il Valore della prevenzione di vittime (VPC, Value of Preventing a Casualty),

costo dei danni all'ambiente,

costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura,

costo dei ritardi conseguenti agli incidenti.

L'ANSFISA comunica l'impatto economico degli incidenti significativi.

Il VPC è il valore attribuito dalla società alla prevenzione degli incidenti mortali e, in quanto tale, non costituisce un riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti.

6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione.

6.1. Percentuale di binari dotati di sistemi di protezione dei treni (Train protection systems - *TPS)* in funzione e percentuale di treno-chilometri che utilizzano sistemi di protezione dei treni a bordo, se tali sistemi prevedono:

allarme,

allarme e arresto automatico,

allarme e arresto automatico e controllo discreto della velocità,

allarme e arresto automatico e controllo continuo della velocità.

6.2. Numero di passaggi a livello (totale, per chilometro di linea e per chilometro di binari) dei seguenti cinque tipi:

*a)* passaggio a livello con misure di sicurezza passiva,

*b)* passaggio a livello con misure di sicurezza attiva:

*i)* manuale,

*ii)* automatico con allarme lato utente,

*iii)* automatico con protezione lato utente,

*iv)* protetto lato ferrovia.

Appendice

Definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti.

1. Indicatori relativi a incidenti.

1.1. «Incidente significativo»: qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, oppure danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente, oppure un'interruzione prolungata del traffico, esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini e nei depositi;

1.2. «danno significativo a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente»: danni quantificabili in 150.000 EUR o più;

1.3. «interruzione prolungata del traffico»: i servizi ferroviari su una linea principale sono sospesi per sei ore o più;

1.4. «treno»: uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici, oppure un'automotrice che viaggia da sola, che circolano identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, da un punto d'origine fissato a un punto di destinazione fissato, inclusa una locomotiva isolata, ossia una locomotiva che viaggia da sola;

1.5. «collisione di treno con veicolo ferroviario»: una collisione frontale, laterale o posteriore fra una parte di un treno e una parte di un altro treno o veicolo ferroviario oppure con materiale rotabile di manovra;

1.6. «collisione di treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari»: una collisione fra una parte di un treno e oggetti fissi o temporaneamente presenti sopra o vicino al binario (ad eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello se smarriti da un veicolo o da un utilizzatore che attraversa i binari), compresa la collisione con la linea aerea di contatto;

1.7. «deragliamento di treno»: tutti i casi in cui almeno una ruota di un treno esce dai binari;

1.8. «incidente al passaggio a livello»: qualsiasi incidente ai passaggi a livello che coinvolge almeno un veicolo ferroviario e uno o più veicoli che attraversano i binari, altri utilizzatori che attraversano i binari, quali i pedoni, oppure altri oggetti temporaneamente presenti sui binari o nelle loro vicinanze se smarriti da un veicolo o da un utilizzatore durante l'attraversamento dei binari;

1.9. «incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento»: gli incidenti che coinvolgono una o più persone urtate da un veicolo ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato dal veicolo. Sono incluse le persone che cadono dai veicoli ferroviari nonché le persone che cadono o che sono colpite da oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli;

1.10. «incendio a bordo del materiale rotabile»: incendio o esplosione che si verifica in un veicolo ferroviario (compreso il relativo carico) durante il percorso fra la stazione di partenza e la destinazione, anche durante la sosta nella stazione di partenza, a destinazione o nelle fermate intermedie, nonché durante le operazioni di smistamento dei carri;

1.11. «altro (incidente)»: qualsiasi incidente diverso da una collisione del treno con un veicolo ferroviario, da una collisione del treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari, da un deragliamento del treno, da un incidente al passaggio a livello, da un incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento o da un incendio a bordo del materiale rotabile;

1.12. «passeggero»: qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia, compresi i passeggeri che tentano di salire o scendere da un treno in movimento, solo ai fini delle statistiche di incidente;
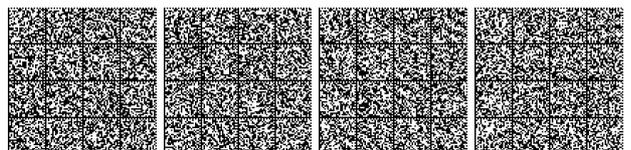
1.13. «dipendente o impresa appaltatrice»: qualsiasi soggetto la cui attività lavorativa sia collegata con una ferrovia e si trovi in servizio al momento dell'incidente, incluso il personale delle imprese appaltatrici e delle imprese appaltatrici indipendenti, l'equipaggio del treno e il personale che gestisce il materiale rotabile e le infrastrutture;

1.14. «utilizzatore del passaggio a livello»: chiunque utilizzi un passaggio a livello per attraversare la linea ferroviaria con qualsiasi mezzo di trasporto o a piedi;

1.15. «persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria»: qualsiasi persona presente negli impianti ferroviari, quando tale presenza è vietata, ad eccezione dell'utilizzatore dei passaggi a livello;

1.16. «altra persona sul marciapiede»: qualsiasi persona presente sul marciapiede che non rientra nelle categorie «passeggero», «dipendente o impresa appaltatrice», «utilizzatore del passaggio a livello», «altra persona che non si trova sul marciapiede» o «persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria»;

1.17. «altra persona che non si trova sul marciapiede»: qualsiasi persona che non si trova sul marciapiede e che non rientra nelle categorie «passeggero», «dipendente o impresa appaltatrice», «utilizzatore del passaggio a livello», «altra persona sul marciapiede» o «persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria»;

1.18. «decesso (persona deceduta)»: qualsiasi persona deceduta immediatamente o entro trenta giorni a seguito di un incidente. Sono esclusi i suicidi;

1.19. «lesione grave (persona gravemente ferita)»: qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di ventiquattro ore a seguito di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio.

2. Indicatori relativi alle merci pericolose.

2.1. «Incidente riguardante il trasporto di merci pericolose»: qualsiasi incidente che è soggetto a dichiarazione a norma del RID/ADR, punto 1.8.5;

2.2. «merci pericolose»: le sostanze e gli articoli il cui trasporto è vietato a norma del RID o autorizzato soltanto alle condizioni ivi prescritte.

3. Indicatori relativi ai suicidi.

3.1. «Suicidio»: un atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, così come registrato e classificato dall'autorità nazionale competente;

3.2. «tentato suicidio»: un atto autolesivo intenzionale che causa gravi lesioni.

4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti.

4.1. «Rotaia rotta»: qualsiasi rotaia separata in due o più pezzi, oppure qualsiasi rotaia da cui si stacca un pezzo di metallo, provocando un'apertura di oltre 50 mm di lunghezza e oltre 10 mm di profondità sulla superficie di rotolamento;

4.2. «deformazione del binario o altro disallineamento del binario»: qualsiasi difetto nella continuità del binario e nella geometria del binario che richiede la chiusura del binario o la riduzione immediata della velocità consentita;

4.3. «guasto all'apparato di segnalamento laterale»: qualsiasi guasto tecnico del sistema di segnalamento (dell'infrastruttura o del materiale rotabile) che causa informazioni di segnalamento meno restrittive di quelle richieste;

4.4. «superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto»: i casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato e supera il punto protetto;

4.5. «superamento segnale disposto a via impedita senza superamento del punto protetto»: i casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato ma senza superare il punto protetto.

Per «movimento non autorizzato», di cui ai punti 4.4 e 4.5, si intende il superamento:

4.5.1 di un segnale a terra luminoso o un semaforo a via impedita oppure di un ordine di arrestarsi (STOP), quando non è in funzione un sistema di protezione del treno (Train protection system - *TPS)*,

4.5.2 della fine di un'autorizzazione di movimento connessa alla sicurezza prevista nel sistema di protezione del treno,

4.5.3 di un punto comunicato mediante autorizzazione orale o scritta previsto nei regolamenti,

4.5.4 di pannelli di arresto (sono esclusi i respingenti fissi) o segnali manuali.

È escluso il caso in cui un veicolo senza unità di trazione agganciata o un treno senza macchinista non rispetta un segnale disposto a via impedita. È escluso il caso in cui, per qualsiasi ragione, il segnale non è disposto a via impedita in tempo per consentire al macchinista di arrestare il treno prima del segnale.

L'ANSFISA può notificare separatamente i quattro indici di movimento non autorizzato di cui ai punti da 4.5.1 a 4.5.4 e trasmette almeno un indicatore aggregato contenente dati sulle quattro voci.

4.6. «ruota rotta su materiale rotabile in servizio»: una rottura che interessa la ruota, creando un rischio di incidente (deragliamento o collisione);

4.7. «assile rotto su materiale rotabile in servizio»: una rottura che interessa l'assile, creando un rischio di incidente (deragliamento o collisione).

5. Metodologie comuni per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti.

5.1. Il Valore della prevenzione di vittime (Value of preventing a casualty, *VPC)* è composto dai seguenti elementi:

1) valore intrinseco della sicurezza: valori della «disponibilità a pagare» (Willingness to pay - *WTP)* basati su studi delle preferenze dichiarate realizzati negli Stati membri nei quali sono applicati;

2) costi economici diretti ed indiretti: costi stimati nello Stato membro, costituiti dalle seguenti voci:

spese mediche e di riabilitazione,

spese legali e processuali, spese di polizia, indagini private relative agli incidenti, servizi di pronto intervento e costi amministrativi connessi all'assicurazione,

perdite di produzione: valore per la società dei beni e servizi che la persona in questione avrebbe potuto produrre se l'incidente non si fosse verificato.
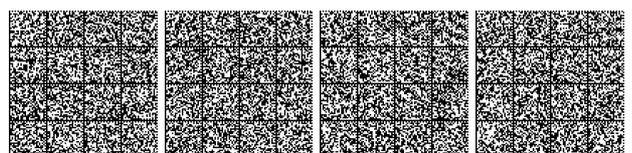
Nel calcolare i costi degli incidenti mortali, i decessi e le lesioni gravi devono essere considerati separatamente (VPC diversi per decesso e lesione grave).

5.2. Principi comuni per calcolare il valore intrinseco della sicurezza e i costi economici diretti ovvero indiretti.

Per quanto riguarda il valore intrinseco della sicurezza, la determinazione dell'adeguatezza delle stime disponibili si basa sulle considerazioni seguenti:

le stime devono riguardare un sistema di valutazione della riduzione del rischio di mortalità nel settore dei trasporti e seguire un approccio basato sull'elemento «disponibilità a pagare» (Willingness to pay - *WTP)* secondo i metodi delle preferenze dichiarate,

il campione di intervistati utilizzato per i valori è rappresentativo della popolazione interessata. In particolare, il campione rispecchia la distribuzione di età e di reddito così come altre pertinenti caratteristiche socioeconomiche ovvero demografiche della popolazione,

metodo per ottenere i valori WTP: lo studio è concepito in modo tale che le domande siano chiare e rilevanti per gli intervistati.

I costi economici diretti e indiretti devono essere calcolati in base ai costi reali sostenuti dalla società.

5.3. Definizioni

5.3.1. «Costo dei danni causati all'ambiente»: i costi che devono essere sostenuti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, valutati sulla base della loro esperienza, per riportare l'area danneggiata allo stato in cui si trovava prima dell'incidente ferroviario;

5.3.2. «costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura»: il costo della fornitura del nuovo materiale rotabile o della nuova infrastruttura con funzionalità e parametri tecnici identici a quelli danneggiati in modo irreparabile, e il costo del ripristino del materiale rotabile o dell'infrastruttura riparabile allo stato originario prima dell'incidente, che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono stimare in base alla propria esperienza, compresi i costi relativi al noleggio di materiale rotabile a seguito della mancata disponibilità dei veicoli danneggiati;

5.3.3. «costo dei ritardi a seguito di un incidente»: il valore monetario dei ritardi subiti dagli utenti del trasporto ferroviario (passeggeri e clienti del comparto merci) a seguito di incidenti, calcolato in base al modello seguente:

VT = valore monetario del risparmio dei tempi di percorrenza

- Valore del tempo per un passeggero di un treno (per un'ora)

$VT_P$ = [VT dei passeggeri che viaggiano per lavoro] * [percentuale media annua dei passeggeri che viaggiano per lavoro] + [VT dei passeggeri che non viaggiano per lavoro] * [percentuale media annua dei passeggeri che non viaggiano per lavoro]

$VT_P$ è misurato in euro per passeggero e per ora

«passeggero che viaggia per lavoro»: un passeggero che viaggia in relazione alle proprie attività professionali, esclusi i pendolari.

- Valore del tempo per un treno merci (per un'ora)

$VT_F$ = [VT dei treni merci] * [(tonnellate-km)/(treno-km)]

$VT_F$ è misurato in euro per tonnellata di merci e per ora

Media delle tonnellate di merci trasportate per treno in un anno = (tonnellate-km)/(treno-km)

CM = costo di 1 minuto di ritardo di un treno

- Treno passeggeri

$CM_P$ = K1 * ($VT_P$/60) * [(passeggeri-km)/(treno-km)]

Media del numero di passeggeri per treno in un anno = (passeggeri-km)/(treno-km)

- Treno merci

$CM_F$ = K2* ($VT_F$/60)

I fattori K1 e K2 sono compresi fra il valore del tempo e quello del ritardo, come stimati negli studi delle preferenze dichiarate, per tenere conto del fatto che la perdita di tempo dovuta ai ritardi è percepita in modo molto più negativo del normale tempo di percorrenza.

- Costo dei ritardi a seguito di un incidente = $CM_P$ * (minuti di ritardo dei treni passeggeri) + $CM_F$ * (minuti di ritardo dei treni merci)

- Ambito di applicazione del modello

Per gli incidenti significativi il costo dei ritardi è calcolato come segue:

ritardi reali registrati sulle linee ferroviarie dove sono avvenuti gli incidenti misurati alla stazione terminale,

ritardi reali o, qualora ciò non fosse possibile, ritardi stimati sulle altre linee interessate.

6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione.

6.1. «Sistema di protezione del treno» (Train protection system - *TPS)*: un sistema che contribuisce a far rispettare i segnali e i limiti di velocità.

6.2. «Sistemi di bordo»: sistemi che aiutano il macchinista a osservare il segnalamento lungo la linea e il segnalamento in cabina di condotta, garantendo in tal modo una protezione dei punti protetti e il rispetto dei limiti di velocità.

I sistemi di protezione del treno di bordo sono descritti come segue:

*a)* allarme, che garantisce un allarme automatico al macchinista;

*b)* allarme e arresto automatico, che garantiscono un allarme automatico al macchinista e l'arresto automatico al superamento di un segnale disposto a via impedita;

*c)* allarme e arresto automatico e controllo discreto della velocità, che garantiscono una protezione dei punti protetti, in cui «controllo discreto della velocità» indica il controllo della velocità in determinati punti (limitatori di velocità) in prossimità di un segnale;

*d)* allarme e arresto automatico e controllo continuo della velocità, che garantiscono la protezione dei punti protetti e il controllo continuo dei limiti di velocità della linea, in cui «controllo continuo della velocità» significa indicazione continua e rispetto della velocità massima consentita su tutte le sezioni della linea.
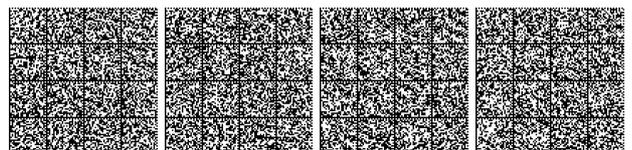
La tipologia *d)* è considerata un sistema di protezione automatica del treno (Automatic train protection - *ATP)*.

6.3. «Passaggio a livello»: qualsiasi intersezione a livello tra una strada o un passaggio e una ferrovia, riconosciuta dal gestore dell'infrastruttura e aperta a utenti pubblici o privati. Sono esclusi i passaggi fra i marciapiedi nelle stazioni e i passaggi sui binari riservati al personale.

6.4. «Strada»: ai fini delle statistiche sugli incidenti ferroviari, qualsiasi strada, via o autostrada, pubblica o privata, compresi i sentieri e le piste ciclabili.

6.5. «Passaggio»: qualsiasi percorso, diverso da una strada, adibito al passaggio di persone, animali, veicoli o macchinari.

6.6. «Passaggio a livello passivo»: un passaggio a livello privo di qualsiasi forma di sistema di allarme o protezione che si attiva quando per l'utente è pericoloso attraversare il passaggio.

6.7. «Passaggio a livello attivo»: un passaggio a livello in cui all'arrivo del treno gli utenti sono protetti o avvertiti mediante l'attivazione di dispositivi quando è pericoloso attraversare il passaggio.

La protezione mediante l'uso di dispositivi fisici comprende:

barriere complete o semibarriere,

cancelli.

Allarme mediante l'uso di attrezzature fisse ai passaggi a livello:

dispositivi visibili: luci,

dispositivi sonori: campane, trombe, claxon, ecc.

I passaggi a livello attivi sono classificati come segue:

*a)* «manuale»: un passaggio a livello in cui la protezione o l'allarme lato utente sono attivati manualmente da un dipendente delle ferrovie;

*b)* «automatico con allarme lato utente»: un passaggio a livello in cui l'allarme lato utente è attivato dall'approssimarsi del treno;

*c)* «automatico con protezione lato utente»: un passaggio a livello in cui la protezione lato utente è attivata dall'approssimarsi del treno. Ciò comprende un passaggio a livello dotato sia di protezione che di allarme lato utente;

*d)* «protetto lato ferrovia»: un passaggio a livello in cui un segnale o un altro sistema di protezione del treno autorizza un treno a procedere se il passaggio a livello è completamente protetto lato utente ed è libero da ostacoli.

7. Definizioni delle basi di calcolo.

7.1. «Treno-km»: unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.

7.2. «Passeggeri-km»: unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero per ferrovia su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.

7.3. «Km di linea»: la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria nazionale il cui ambito di applicazione è stabilito all'art. 2. Per le linee ferroviarie a più binari va presa in considerazione solo la distanza fra il punto di origine e il punto di destinazione.

7.4. «Km di binario»: la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria nazionale il cui ambito di applicazione è stabilito all'art. 2. Va preso in considerazione ogni binario di una linea ferroviaria a più binari.

---

ALLEGATO *II*

NOTIFICA DELLE NORME NAZIONALI DI SICUREZZA

Le norme nazionali di sicurezza notificate a norma dell'art. 7, comma 1, lettera *a)*, comprendono:

1. norme relative agli obiettivi e ai metodi di sicurezza in vigore a livello nazionale;

2. norme relative ai requisiti dei sistemi di gestione e di certificazione della sicurezza delle imprese ferroviarie;

3. norme comuni di esercizio della rete ferroviaria non ancora oggetto di una STI, comprese le norme relative ai sistemi di segnalamento e di gestione del traffico;

4. norme che fissano i requisiti relativi a norme di esercizio interne supplementari (norme dell'impresa) che devono essere stabilite dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie;

5. norme relative ai requisiti del personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, tra cui criteri di selezione, idoneità sotto il profilo medico e formazione e certificazione, purché non siano ancora oggetto di una STI;

6. norme relative alle indagini su incidenti e inconvenienti.

---

ALLEGATO *III*

**Requisiti e criteri di valutazione per le organizzazioni che chiedono un certificato ECM o un certificato relativo a funzioni di manutenzione esternalizzate da un soggetto responsabile della manutenzione.**

La direzione dell'organizzazione è documentata in tutti i suoi elementi rilevanti e descrivere, in particolare, la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione e con i subappaltatori. Indica come il controllo sia garantito da parte della direzione a diversi livelli, come sono coinvolti il personale e i rispettivi rappresentanti a tutti i livelli e in che modo sia garantito il miglioramento costante.

I seguenti requisiti di base si applicano alle quattro funzioni di un soggetto responsabile della manutenzione (ECM) che devono essere coperte dall'organizzazione stessa o mediante disposizioni contrattuali:

1. Leadership: impegno allo sviluppo e all'attuazione del sistema di manutenzione dell'organizzazione e al continuo miglioramento della sua efficacia;
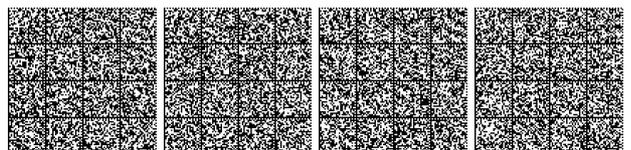
2. Valutazione del rischio: un'impostazione strutturata intesa a valutare i rischi associati alla manutenzione di veicoli, inclusi quelli derivanti direttamente dai processi operativi e dalle attività di altre organizzazioni o persone, nonché ad individuare le appropriate misure di controllo del rischio;

3. Monitoraggio: un'impostazione strutturata intesa a garantire che siano state adottate misure di controllo del rischio, che funzionino correttamente e che consentano di raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione;

4. Miglioramento continuo: un'impostazione strutturata intesa ad analizzare le informazioni raccolte attraverso periodico monitoraggio, audit o altre fonti pertinenti, e ad utilizzare i risultati per acquisire conoscenze e adottare misure preventive o correttive al fine di mantenere o migliorare il livello di sicurezza;

5. Struttura e responsabilità: un'impostazione strutturata intesa a definire le responsabilità di individui e gruppi di esperti per garantire la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione in materia di sicurezza;

6. Gestione della competenza: un'impostazione strutturata intesa a garantire che i dipendenti abbiano le competenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione in modo sicuro, efficiente ed efficace in tutte le circostanze;

7. Informazioni: un'impostazione strutturata intesa a garantire che le informazioni importanti siano a disposizione di quanti devono esprimere giudizi e prendere decisioni a tutti i livelli dell'organizzazione e garantire la completezza e l'adeguatezza delle informazioni;

8. Documentazione: un'impostazione strutturata intesa a garantire la tracciabilità di tutte le informazioni pertinenti;

9. Attività di imprese appaltatrici: un'impostazione strutturata intesa a garantire che le attività date in subappalto siano gestite in modo appropriato allo scopo di conseguire gli obiettivi dell'organizzazione e che tutte le competenze e i requisiti siano coperti;

10. Attività di manutenzione: un'impostazione strutturata intesa a garantire:

che tutte le attività di manutenzione che attengono alla sicurezza e i componenti critici per la sicurezza siano identificati e gestiti in modo corretto e che tutte le necessarie modifiche di tali attività di manutenzione che attengono alla sicurezza siano identificate, adeguatamente gestite sulla base dell'esperienza maturata e dell'applicazione dei metodi comuni di sicurezza per la valutazione dei rischi in conformità dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2016/798, nonché adeguatamente documentate;

la conformità ai requisiti essenziali per l'interoperabilità;

la realizzazione e il controllo di impianti, attrezzature e strumenti specificamente sviluppati e necessari per effettuare la manutenzione;

l'analisi della documentazione iniziale relativa al veicolo per sviluppare il primo dossier di manutenzione e garantirne la corretta esecuzione attraverso l'elaborazione di ordini di manutenzione;

che i componenti (incluse le parti di ricambio) e i materiali siano utilizzati come specificato negli ordini di manutenzione e nella documentazione del fornitore; che essi siano immagazzinati, movimentati e trasportati in maniera adeguata come specificato negli ordini di manutenzione e nella documentazione del fornitore e siano conformi alle pertinenti norme nazionali e internazionali nonché ai requisiti dei relativi ordini di manutenzione;

che impianti, attrezzature e strumenti adeguati ed idonei siano determinati, identificati, forniti, registrati e tenuti a disposizione per consentire di effettuare i servizi di manutenzione secondo gli ordini di manutenzione e le altre specifiche applicabili, garantendo lo svolgimento in sicurezza della manutenzione, l'ergonomia e la protezione della salute;

che l'organizzazione disponga di processi per garantire che le sue apparecchiature di misurazione nonché tutti gli impianti, le attrezzature e gli strumenti siano correttamente utilizzati, tarati, conservati e mantenuti correttamente in conformità ai processi documentati.

11. Attività di controllo: un'impostazione strutturata intesa a garantire:

che i veicoli siano rimossi dall'esercizio per la manutenzione programmata, su condizione o correttiva a tempo debito, oppure ogniqualvolta vengono riscontrati dei difetti o altre necessità;

le necessarie misure di controllo della qualità;

che i compiti di manutenzione siano eseguiti in conformità agli ordini di manutenzione e sia pubblicato l'avviso di ritorno in esercizio che comprende eventuali restrizioni d'uso;

che eventuali casi di non conformità nell'applicazione del sistema di gestione che possano comportare incidenti, inconvenienti, «quasi incidenti» o altri eventi pericolosi siano comunicati, investigati e analizzati e che siano adottate le necessarie misure preventive in conformità del metodo comune di sicurezza per il monitoraggio di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della direttiva (UE) 2016/798;

audit interni frequenti e processo di monitoraggio conforme al metodo comune di sicurezza per il monitoraggio di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)* della direttiva (UE) 2016/798.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-

minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013.

— Il testo dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A* alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A* sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A* nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'art. 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

— La direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2017, n. L 120.

— La direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2017, n. L 120.

— Il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il testo dell'art. 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015-2016) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2016, n. 158, così recita:

«Art. 18 *(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).* — 1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:

*a)* riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;

*b)* riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;

*c)* riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

1-*bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare.

2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.

4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.».

— Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O., così recita:

«Art. 4 *(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti).* — 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazio-

ne all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
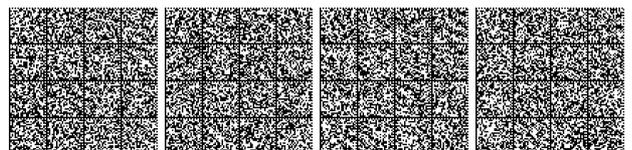
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314.

— Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2015, n. 170.

— Il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.

— Il testo dell'art. 1 della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 2017, n. 284, così recita:

«Art. 1. — 1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'art. 162-*ter* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'art. 612-*bis*".

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».

— Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2018, n. 226.

— La legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2018, n. 269, S.O.

*Note all'art. 2:*

— Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1997, n. 287.

— Il testo dell'allegato *A* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016 è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2016.

— La legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2017, n. 196.

*Note all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;

*b)* gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;

*Omissis*».

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della legge 16 novembre 2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 4:*

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 5:*

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 7:*

— La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 (Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2011, n. 16, S.O.

— La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.

*Note all'art. 8:*

— Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario è pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.

*Note all'art. 9:*

— Per i riferimenti normativi del regolamento (EU) 2016/796, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 10:*

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 12:*

— La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità è pubblicata nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.
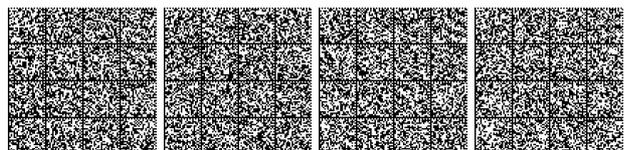
*Note all'art. 13:*

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.

— Il regolamento (UE) n. 402/2013 regolamento di esecuzione della Commissione relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2013, n. L 121.

— Il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella G.U.U.E. 11 maggio 2011, n. L 122.

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

*Note all'art. 14:*

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 15:*

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 16:*

— Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 12*(Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)*. —1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto.

3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

*a)* esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;

*b)* promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

*c)* sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

*d)* propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

*e)* svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

4-*bis*. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio.

4-*ter*. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art. 11» sono soppresse.

4-*quater*. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.

4-*quinquies*. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali.».

5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori
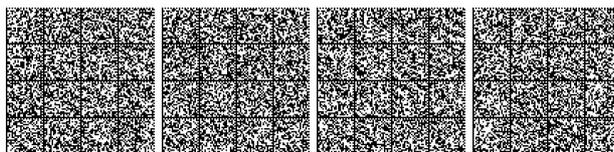
delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 4, lettere *a)* e *c)*, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

6. Sono organi dell'Agenzia:

*a)* il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

*b)* il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;

*c)* il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

8. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.

9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:

*a)* disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

*b)* fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

*c)* determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.

12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 250 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.

14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

15. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 205 unità di personale e 19 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 134 unità di personale e 13 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.

16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'art. 13, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14.
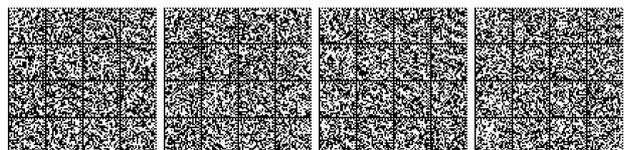
18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'art. 45.

19. In sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA).

21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogato.».

— Per i riferimenti normativi della legge 16 novembre 2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 si veda nelle note all'art. 7.

Per i riferimenti normativi della legge 9 agosto 2017, n. 128 si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'art. 15-*ter* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 2017, n. 242 così recita:

«Art. 15 *(Incremento contratto di programma* RFI). — 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

1-*bis*. All'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «e i relativi eventuali aggiornamenti» sono soppresse;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento».

1-*ter*. All'art. 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'art. 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria».

1-*quater*. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-*quinquies*. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-*quinquies*, sono portati in prede-duzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

1-*septies*. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'art. 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

*Note all'art. 17:*

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 (Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2011, n. 16, S.O.

*Note all'art. 20:*

— Per il testo dell'art. 15-*ter* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 si veda nelle note all'art. 16.Per i riferimenti normativi della legge 4 dicembre 2017, n. 172 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O. così recita:

«Art. 53 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi - Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998)*. — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-*bis*. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-*bis*. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

*a)* dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

*b)* dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

*c)* dalla partecipazione a convegni e seminari;

*d)* da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

*e)* da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

*f)* da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

*f-bis*) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-*bis*. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di quarantacinque giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
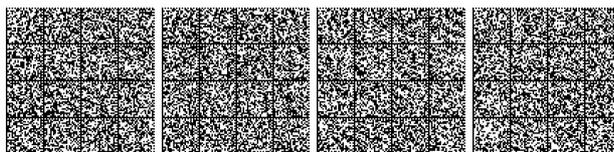
pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-*ter*. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 24:*

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 28:*

— Il testo dell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., così recita:

«95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.».

*Note all'art. 30:*

— Le Sezioni I e II del Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, sono così rubricati:

«Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I Principi generali

Sezione II Applicazione».

*Note all'art. 31:*

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 445/2011 si veda nelle note all'art. 13.

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 402/2013 si veda nelle note all'art. 13.

— Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 si veda nelle note all'art. 16.

— Per i riferimenti normativi della legge 16 novembre 2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 32:*

— Per il testo dell'art. 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122 si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 (Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2011, n. 87, così recita:

«Art. 3 *(Sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci)*. — 1. Al fine di dare rapida attuazione al sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate disposizioni che tengano conto dell'accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Tale decreto disciplina le modalità di riconoscimento degli Organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione e la determinazione delle tariffe a carico dei predetti Organismi per le attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo effettivo delle prestazioni. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell'ERA di cui all'art. 1, paragrafo 8, della direttiva 2008/110/CE, il decreto di cui al comma 1 disciplina anche:

*a)* i requisiti dell'Organismo di Certificazione;

*b)* le modalità di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione;

*c)* i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione;

*d)* i compiti del soggetto responsabile della manutenzione;

*e)* le modalità del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonché la relativa validità.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 la verifica della capacità di svolgere le funzioni di responsabile della manutenzione, laddove lo stesso sia una impresa ferroviaria o un gestore della infrastruttura, è effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in base alle competenze previste dalla legislazione vigente, secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e deve essere indicata sui certificati specificati in tali procedure.».

— Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 si veda nelle note all'art. 16.

— Per i riferimenti normativi della legge 16 novembre 2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse.

**19G00057**
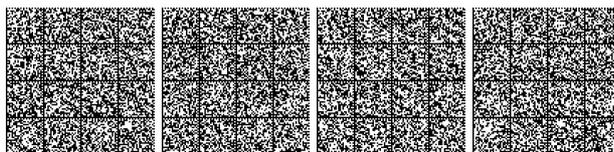
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 2019.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029, settima e ottava *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, che ha modificato tra altro l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 maggio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.459 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 26 febbraio, 27 marzo e 29 aprile 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00% con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, avente godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2019 e l'ultima il 1° agosto 2029.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 maggio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima»;

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 maggio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventidue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 giugno 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

19A03786

DECRETO 29 maggio 2019.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, con godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025, quattordicesima e quindicesima *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, che ha modificato tra l'altro l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui

il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 maggio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.459 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 26 agosto, 25 settembre, 27 ottobre, 25 novembre e 24 dicembre 2015, 27 gennaio 2016 nonché 18 ottobre 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, con godimento 1° aprile 2019 e scadenza 1° luglio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, avente godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° aprile 2019 e scadenza 1° luglio 2024 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo (*«coupon stripping»*).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 maggio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quindicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 maggio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per due giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 giugno 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**19A03787**

DECRETO 29 maggio 2019.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, con godimento 1° aprile 2019 e scadenza 1° luglio 2024, quinta e sesta *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, che ha modificato tra l'altro l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 maggio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.459 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 27 marzo e 29 aprile 2019 , con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,75% con godimento 1° aprile 2019 e scadenza 1° luglio 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
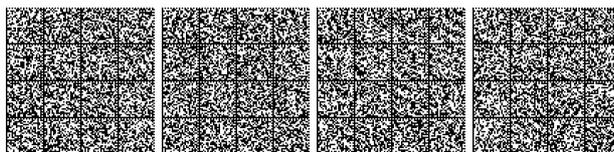
Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, con godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,75%, avente godimento 1° aprile 2019 e scadenza 1° luglio 2024. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° settembre 2015 e scadenza 1° dicembre 2025, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° luglio 2019, sarà pari allo 0,439917% lordo, corrispondente a un periodo di novantuno giorni su un semestre di 181.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 maggio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima»;

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 maggio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantatre giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 giugno 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell' 1,75% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**19A03788**

DECRETO 30 maggio 2019.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi «CCTeu», con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, nona e decima *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 maggio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 48.459 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 29 gennaio, 26 febbraio, 27 marzo e 29 aprile 2019 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,85%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,811%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 maggio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.
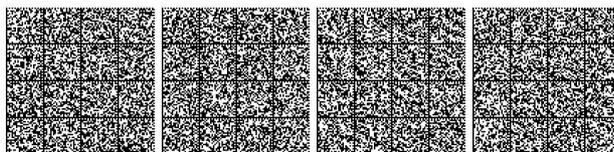
Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentanove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 giugno 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,614% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2019, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**19A03789**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 2019.

**Proroghe di termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 44, comma 3, del predetto decreto-legge che ha disposto, a favore dei comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, una prima sospensione dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni;

Vista la richiesta presentata dall'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), di prorogare per gli enti locali di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati da gravi eventi sismici, i termini relativi alla certificazione del saldo finale di competenza 2018, alla restituzione dei questionari predisposti dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. per la determinazione dei fabbisogni standard ed alla deliberazione del rendiconto 2018;
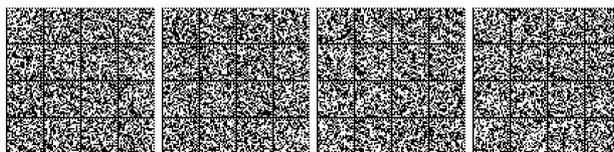
Considerato che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga dei predetti termini;

Ritenuto pertanto necessario disporre, nei sensi suindicati, il differimento dei termini relativi ad alcuni adempimenti finanziari, contabili e certificativi;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 aprile 2019;

Decreta:

*Articolo unico*

*Differimento di termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi*

1. Per gli enti locali interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa sono disposte le seguenti proroghe:

*a)* dal 31 marzo al 30 aprile 2019, il termine per la certificazione del saldo, calcolato con il criterio di competenza, tra le entrate finali e le spese finali dell'anno 2018, di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, adempimento previsto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 38605 del 14 marzo 2019;

*b)* dal 25 gennaio al 31 maggio 2019, il termine previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2018 per la restituzione del questionario di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FC40U - Questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni, le unioni di comuni della Regione siciliana, ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali;

*c)* dal 30 aprile al 30 giugno 2019, il termine per la deliberazione del rendiconto 2018, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2019

*Il Ministro dell'interno*
SALVINI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TRIA

**19A03795**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 marzo 2019.

**Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soggetti pubblici e privati.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, recante approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili e, in particolare, l'art. 6, comma 4-*bis*, che prevede che al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, e che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, recante approvazione delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni, nonché le condizioni e le modalità dell'esecuzione delle prestazioni, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Art. 2.

*Condizioni delle permute*

1. Ferme restando le finalità di cui all'art. 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le convenzioni e i contratti di permuta rispettano le seguenti condizioni:

*a)* è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono pagati quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono versati sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di Capo XV, n. 3570, denominato «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», art. 04 «Versamento di somme a favore del bilancio dello Stato», cui sono associati i codici IBAN pubblicati sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, mediante bonifico bancario o postale ovvero con le modalità previste dall'art. 47 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007;

*b)* nella permuta di materiali ovvero di prestazioni è garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono privati di stemmi, simboli o altri elementi identificativi che ne attestano la provenienza.

Art. 3.

*Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni*

1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro adempimento connesso, sono effettuati a livello centrale e territoriale con le modalità che disciplinano l'attività negoziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicità.

Art. 4.

*Valore delle prestazioni a carico dei contraenti*

1. Nel contratto di permuta è indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonché il valore economico complessivo del contratto.

2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nell'ambito di convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosità e la rilevazione dei costi orari del personale predisposti dall'amministrazione stessa.

3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera effettua le verifiche di congruità dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attività negoziale.

Art. 5.

*Pagamento del prezzo in luogo della cessione in permuta*

1. In caso di sopravvenute esigenze istituzionali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto in luogo della cessione in permuta dei materiali ovvero delle prestazioni pattuite.
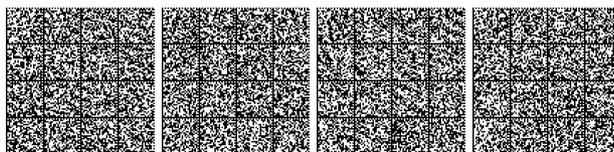
Art. 6.

*Individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare*

1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta.

Art. 7.

*Diposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2019

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
TONINELLI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TRIA

*Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1 - 879*

**19A03689**

---

DECRETO 2 maggio 2019.

**Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, della citata legge n. 472 del 1999, che prevede che ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorità marittima e presso gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è attribuito un gettone di presenza di importo da determinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, inoltre, il successivo art. 23, comma 2, della citata legge n. 472 del 1999, che prevede che all'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di nautica da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, nonché mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, il cui importo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto, in particolare, l'art. 63, comma 2, del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, che dispone che per le prestazioni e i servizi in materia di nautica da diporto gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e compensi previsti dalla Tabella A, allegato XVI del decreto medesimo;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 e, in particolare, l'art. 53;

Considerato che il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ha abrogato sia la tabella dei diritti e dei compensi allegata alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 che l'applicabilità dei punti da 8) a 14) della tabella allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, per prestazione e servizi inerenti alla nautica da diporto;

Visto, in particolare, l'art. 64 del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, che prevede che l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;

Vista, in particolare, la tabella A (allegato *XVI)* del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, recante i diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
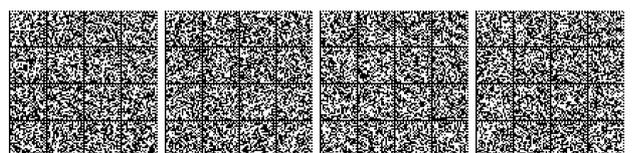
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 agosto 2017, n. 190;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2018, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 febbraio 2018, n. 49;

Considerato che ai sensi dell'art. 23, comma 1, della citata legge n. 472 del 1999, occorre procedere alla determinazione dei gettoni di presenza per i componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'autorità marittima e presso gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

*Gettone di presenza*

1. Ai componenti delle commissioni d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'art. 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è attribuito un gettone di presenza dell'importo di 30,00 euro per ogni seduta giornaliera.

Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del gettone di presenza di cui all'art. 1 si provvede mediante aumento delle tariffe di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Pertanto la Tabella A dell'allegato XVI al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei diritti e dei compensi stabiliti con la Tabella A del presente decreto sono versate su uno o più appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, ad uno o più capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Con successivo decreto interministeriale l'incremento della tariffa di cui al comma 1 potrà essere adeguato agli effettivi oneri relativi alla corresponsione del gettone di presenza.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2019

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
TONINELLI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TRIA

*Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2019*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 1-1473*

Tabella A

**DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO**

| | |
|---|---|
| Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza | 354,81 euro |
| Visite periodiche ed occasionali navi da diporto | 88,71 euro |
| Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni | 29,57 euro |
| Rilascio licenze di navigazione | 29,57 euro |
| Aggiornamento licenze di navigazione | 17,76 euro |
| Rilascio certificato d'uso motore | 23,65 euro |
| Aggiornamento certificato d'uso motore | 11,82 euro |
| Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C | 44,57 euro |
| Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto | 133,27 euro |
| Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) | 35,48 euro |
| Rinnovo licenze | 29,57 euro |
| Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri | 23,65 euro |
| Copia di un documento | 11,82 euro |
| Rilascio di un duplicato | 29,57 euro |
| Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione | 23,65 euro |

**19A03687**
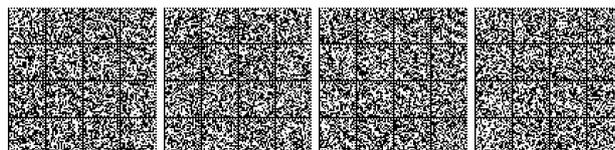
## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 3 aprile 2019.

**Modifica del decreto ministeriale 30 luglio 2010, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto in particolare il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Visto il regolamento (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 1358/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/838 della Commissione del 17 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica;

Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.»;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354.»;

Acquisito il parere tecnico del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) del 5 luglio 2018, prot. n. 32575, in ordine all'opportunità di conservare e/o modificare la distanza minima tra unità di produzione biologiche e non biologiche negli allevamenti italiani di molluschi bivalvi al fine di salvaguardare la corretta applicazione del metodo di produzione biologico in acquacoltura;

Considerato che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio 2018, prot. n. 32575, ha evidenziato come le condizioni meteo-marine degli ambienti italiani dove viene svolta la venericoltura rappresentano una situazione naturale che determina un'adeguata separazione tra le unità di produzione;

Considerato che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio 2018, prot. n. 32575, ha rappresentato la non sussistenza, per l'Italia, di ragioni tecnico-scientifiche a supporto del mantenimento di una distanza minima tra unità di produzione biologiche e unità di produzione non biologiche di taluni tipi di allevamenti;
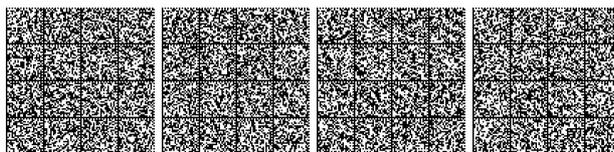
Considerate le caratteristiche tecnico-strutturali degli allevamenti italiani di molluschi bivalvi;

Ritenuto opportuno armonizzare il settore dell'allevamento biologico di molluschi bivalvi al fine di favorire lo sviluppo dell'allevamento biologico dei molluschi bivalvi;

Sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica in data 1° febbraio 2018;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del giorno 7 marzo 2019;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, comma 1, punto 1, primo capoverso, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, è sostituito dal seguente:

«1.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-*ter*, paragrafo 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, deve essere garantita un'adeguata separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica. La situazione naturale, l'andamento delle maree, impianti di distribuzione dell'acqua distinti o l'ubicazione delle unità di produzione biologica a monte delle unità di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, determinano questa separazione.».

Art. 2.

L'art. 2, comma 1, punto 3, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, è sostituito dal seguente:

«1.3) Per "valutazione equivalente" di cui all'art. 6-*ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare gli otto criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.».

Art. 3.

Nell'art. 2, comma 1, punto 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.4) Il "piano di gestione sostenibile" di cui all'art. 6-*ter*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 è presentato dall'operatore, contestualmente alla procedura di notifica di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e aggiornato annualmente.».

Art. 4.

L'art. 3, comma 1, punto 1, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, è sostituito dal seguente:

«In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-*ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1, del presente decreto. Nel caso della molluschicoltura, qualora non sia possibile garantire un'adeguata separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica, si applica una distanza minima tra unità biologiche e non biologiche di 150 metri.».

Art. 5.

Nell'art. 3, comma 2, punto 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale autorizzazione viene concessa, oltre che sulla base dell'accertamento del rispetto da parte degli operatori di quanto disposto all'art. 3, comma 1, del presente decreto, qualora il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati con metodo biologico e non biologico.».

Art. 6.

L'art. 3, comma 2, punto 3, del decreto ministeriale 30 luglio 2010, n. 11954, è sostituito dal seguente:

«2.3) I documenti giustificativi di cui all'art. 25-*quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008, sono rappresentati dalle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2) rilasciate dalle regioni.».

Art. 7.

Nell'art. 3, comma 4, punto 1, la dicitura «... Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, Ufficio SAQ X - Agricoltura biologica (di seguito Ministero)» è sostituita dalla seguente «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI1 (di seguito Ministero)».

Art. 8.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 aprile 2019

*Il Ministro:* CENTINAIO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2019*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-525*

**19A03688**

---

DECRETO 15 maggio 2019.

**Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2019.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
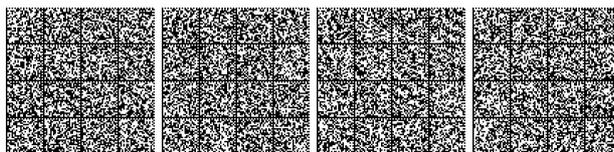
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/766 della Commissione del 14 maggio 2019 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2019;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Considerato che ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/766 è concessa agli Stati membri la facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1, adeguando anche i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e le domande di indennità compensativa previste dallo sviluppo rurale;

Ritenuto opportuno, pertanto posticipare, per l'anno 2019, al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, del termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e del termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

*Termini per la presentazione della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale*

1. Per l'anno 2019, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 15 giugno 2019.

2. Per l'anno 2019, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2019.

3. Per l'anno 2019, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2019, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2019

*Il Ministro:* CENTINAIO

*Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2019*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-646*

---

ALLEGATO

**Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2012, n. 252**

Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2019.

*Oneri eliminati*

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

*Oneri introdotti*

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Sono differiti al 15 giugno 2019 i termini per la presentazione della domanda unica tesa a richiedere i diritti all'aiuto o l'aumento del valore dei diritti all'aiuto, per attivare i diritti all'aiuto, richiedere altri pagamenti diretti, comunicare le modifiche alla domanda unica dando altresì facoltà alle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale di posticipare il termine per la presentazione delle domande a superficie e connesse agli animali dello sviluppo rurale e per le indennità compensative al 15 giugno 2019.

**19A03760**
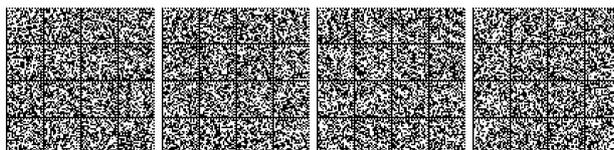
## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 29 aprile 2019.

**Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge n. 400/1988, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1977, n. 520;

Visto l'art. 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 recante "Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova il giorno 14 settembre 2015 ed il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive»;

Tenuto conto che con l'art. 1, comma 1, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 alla Regione Veneto è stata assegnata la somma di euro 27.008,10, quale misura massima concedibile in relazione ai danni occorsi ai soggetti privati danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova il giorno 14 settembre 2015;

Tenuto conto, altresì, che con l'art. 1, comma 2, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 alla Regione Veneto è stata assegnata la somma di euro 2.207.829,32 per i soggetti privati ed euro 3.752.360,99 per i titolari delle attività economiche e produttive quale misura massima concedibile in relazione ai danni occorsi in conseguenza degli eventi calamitosi che nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 hanno colpito il territorio della Regione Veneto, per un totale complessivo di euro 5.960.190,31;

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 159129 del 19 aprile 2019 con cui, all'esito delle attività istruttorie di propria competenza, è stato trasmesso un nuovo elenco dei soggetti beneficiari dei contributi massimi concedibili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 per un importo complessivo di euro 5.600.545,37, in relazione agli eventi calamitosi che nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 hanno colpito il territorio della Regione Veneto;

Considerato che in relazione agli eventi che hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova il giorno 14 settembre 2015 la Regione Veneto, con la citata nota del 19 aprile 2019, ha confermato l'ammontare dei contributi in favore dei soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, pari ad euro 27.008,10;

Visto l'art. 1, comma 4, della citata delibera del 21 dicembre 2018 che prevede, in caso di successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi, l'adozione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato pertanto necessario adottare apposito provvedimento con cui provvedere alla rideterminazione dei contributi di cui alla citata delibera del 21 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, in relazione agli eventi calamitosi che nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 hanno colpito il territorio della Regione Veneto, i contributi per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati nel limite di euro 2.449.497,16, e quelli subiti dai titolari delle attività economiche e produttive sono rideterminati in euro 3.151.048,21.

2. La Regione Veneto provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2019

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2019*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg. Succ. n. 988*

**19A03686**
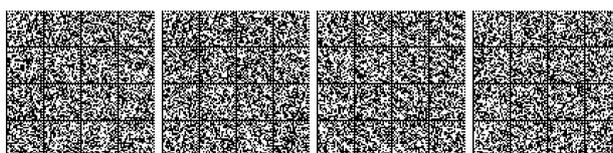
ORDINANZA 3 giugno 2019.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino.** (Ordinanza n. 595).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2017, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018, con la quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino è stato prorogato di centoottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 493 del 30 novembre 2017 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Marche con nota prot. n. 575725 del 13 maggio 2019;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Marche è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il presidente della Regione Marche è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 493 del 30 novembre 2017, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il presidente della Regione Marche, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il presidente della Regione Marche provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 493 del 30 novembre 2017, che viene allo stesso intestata fino al 2 aprile 2021, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il presidente della Regione Marche è autorizzato a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente ordinanza e nei limiti delle risorse disponibili, rimodulazioni del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della citata ordinanza n. 493/2017, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5 e 6, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il presidente della Regione Marche può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

8. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Marche ovvero, ove si tratti di altra amministra-

zione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 7.
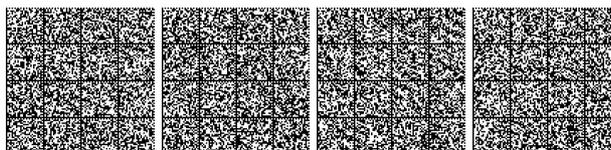
9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Il presidente della Regione Marche, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2019

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

**19A03690**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018.

**Programma di azione e coesione 2014-2020. Programma complementare Regione Basilicata.** (Delibera n. 71/2018)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito «Agenzia»), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245 della legge n. 147/2013, che prevede che il monitoraggio degli interventi complementari sia assicurato attraverso le funzionalità del sistema informativo MEF-RGS secondo le specifiche tecniche che sono state successivamente diramate con la circolare MEF-RGS n. 18 del 30 aprile 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Viste le delibere di questo Comitato n. 8/2015 e n. 10/2015 relative all'Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ed alla definizione dei relativi criteri di cofinanziamento pubblico nazionale adottate in accordo con quanto disposto dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stata nominata Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 1142-P del 21 novembre 2018, come integrata dalla nota prot. n. 1197-P del 28 novembre 2018, con la quale è stata trasmessa la nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare 2014-2020 presentato dalla Regione Basilicata, unitamente al relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e al Quadro finanziario per azione, che si pone in funzione strettamente complementare rispetto all'omologo Programma operativo FESR Basilicata 2014-2020 e, in particolare, ne integra e rafforza gli interventi, al fine di assicurare un maggiore impatto e una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, nel quadro della programmazione regionale unitaria 2014-2020;

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta, predisposta dal DPCoe - cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del programma complementare in esame;

Considerato che la dotazione finanziaria del POC della Regione Basilicata deriva dalla rideterminazione del tasso di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma comunitario regionale FESR 2014-2020 in misura del 25 per cento (rispetto al precedente 50 per cento), il cui valore complessivo è posto per il 70 per cento a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987 e per il 30 per cento a carico del bilancio regionale della Basilicata;

Considerato pertanto che le risorse disponibili per il POC 2014-2020, a seguito della suddetta riprogrammazione PO FESR Basilicata 2014-2020, sono pari a 275.343.780 euro di cui: 192.740.646 euro (pari al 70 per cento) a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e 82.603.134 euro (pari al 30 per cento) a valere sul bilancio regionale.

Considerato che il Programma complementare è articolato in nove «Assi prioritari» (corrispondenti agli Assi prioritari del Programma operativo regionale FESR 2014-2020), con la seguente dotazione finanziaria ripartita per asse:

| OT ex art. 9 Reg.1303/2013 | Asse | Risorse programmate (euro) |
|---|---|---|
| 1 | ASSE 1 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE | 27.050.000,00 |
| 2 | ASSE 2 AGENDA DIGITALE | 27.846.862,00 |
| 3 | ASSE 3 COMPETITIVITÀ | 52.350.000,00 |
| 4 | ASSE 4 ENERGIA E MOBILITA' URBANA | 35.663.330,00 |
| 6 | ASSE 5 TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE | 83.438.616,00 |
| 7 | ASSE 6 SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE | 11.424.800,00 |
| 9 | ASSE 7 INCLUSIONE SOCIALE | 18.103.318,00 |
| 10 | ASSE 8 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE | 8.487.610,00 |
| AT | ASSE 9 ASSISTENZA TECNICA | 10.979.244,00 |
| | | 275.343.780,00 |

Considerato che la Regione Basilicata precisa che, in ragione della natura di interventi che si prevede di realizzare con il POC, ossia interventi coerenti con il PO FESR Basilicata 2014-2020, lo stesso non è da assoggettare a ulteriore Valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della direttiva 2001/42/CE;

Considerato che, in attuazione della delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sul citato programma complementare della Regione Basilicata, la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 22 novembre 2018;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista l'odierna nota prot. n. 6013-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Tenuto conto che nel corso della seduta odierna il Ministro per il Sud ha comunicato che sulla proposta in esame sussiste l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze, la cui formalizzazione sarà acquisita agli atti di questo Comitato;

Sulla proposta del competente del Ministro per il Sud;
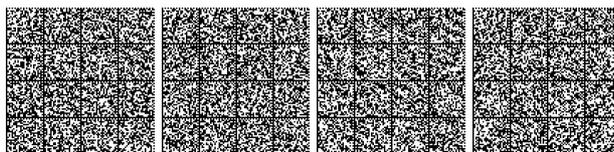
Delibera:

*1. Approvazione del «Programma di azione e coesione 2014-2020 - Programma complementare della Regione Basilicata» e assegnazione di risorse.*

In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015 è approvato il Programma di azione e coesione 2014-2020 - Programma complementare della Regione Basilicata, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante. Il valore complessivo del Programma è pari a 275.343.780 euro, articolato secondo gli assi tematici di cui alla seguente tabella:

*importi in euro*

| | | |
|---|---|---|
| ASSE 1 | RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE | 27.050.000 |
| ASSE 2 | AGENDA DIGITALE | 27.846.862 |
| ASSE 3 | COMPETITIVITÀ | 52.350.000 |
| ASSE 4 | ENERGIA E MOBILITA' URBANA | 35.663.330 |
| ASSE 5 | TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE | 83.438.616 |
| ASSE 6 | SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE | 11.424.800 |
| ASSE 7 | INCLUSIONE SOCIALE | 18.103.318 |
| ASSE 8 | POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE | 8.487.610 |
| ASSE 9 | ASSISTENZA TECNICA | 10.979.244 |
| **TOTALE** | | **275.343.780** |

*2. Erogazione delle risorse.*

Le risorse assegnate al programma complementare oggetto della presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, secondo le seguenti modalità:

erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate al Programma;

pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

Il profilo per annualità viene delineato limitatamente alle risorse a valere sul Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 1987:

annualità 2019: 19.000.000 euro;

annualità 2020: 29.000.000 euro;

annualità 2021: 38.000.000 euro;

annualità 2022: 58.000.000 euro;

annualità 2023: 48.740.646 euro.

*3. Disposizioni attuative e monitoraggio.*

La Regione Basilicata, in linea con gli adempimenti previsti dalla citata delibera n. 10/2015, assicurerà il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile agli interventi del Programma e la regolarità delle spese da rendicontare.

La Regione Basilicata assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma e li invia al Sistema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei fondi SIE 2014-2020.

L'Amministrazione titolare del Programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

In considerazione del fatto che il Programma, oltre a concorrere alle medesime finalità strategiche del POR FESR Basilicata 2014/2020, si basa sul medesimo sistema di gestione e controllo, ogni modifica di quest'ultimo comporta automatico adeguamento di quello del Programma complementare e comporta la conclusione dei relativi interventi entro la medesima data già prevista dai regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020, ossia entro il 31 dicembre 2023.

Il DPCoe riferirà almeno annualmente, e in ogni caso su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione della presente delibera.

In conformità con quanto disposto dalla delibera n. 10/2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, la Regione Basilicata, quale Amministrazione titolare del Programma, e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento, provvedono in comune accordo alla relativa ri-programmazione

*4. Norma finale.*

L'efficacia della presente delibera è subordinata alla Decisione della Commissione europea sulla proposta di modifica del Programma operativo FESR Basilicata 2014-2020, al momento all'esame dei servizi della commissione stessa.

Roma, 28 novembre 2018

*Il Vice Presidente:* TRIA

*Il Segretario:* GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-765*
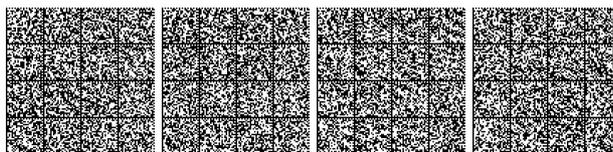
ALLEGATO

# Proposta di
# PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE
# BASILICATA 2014-2020

Versione 1.2. – 20 novembre 2018
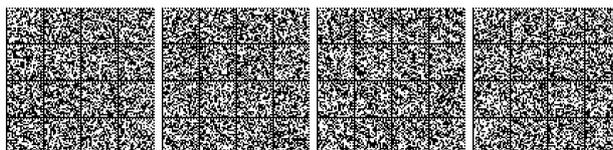
# Sommario
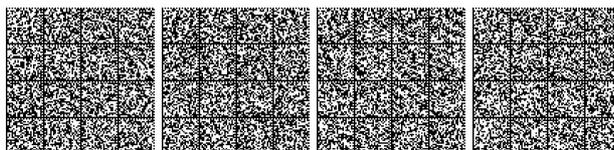
# PREMESSA

Il Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Basilicata 2014/2020 è stato proposto a seguito della riprogrammazione del POR FESR Basilicata 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza con la procedura di consultazione scritta conclusa in data 15 ottobre 2018 per le motivazioni riportate nel documento illustrativo delle modifiche al PO approvato dal citato CdS, cui si rinvia integralmente.

La proposta di POC è oggetto di condivisione partenariale con le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE (DPCOE e ACT) per la successiva approvazione con delibera del CIPE secondo l'iter previsto dalla citata delibera CIPE n. 10/2015.

In linea con il punto 2 della Delibera CIPE n. 10/2015, il POC Basilicata proposto:

- concorre al perseguimento delle medesime finalità strategiche del POR FESR Basilicata 2014/2020 approvato con decisione della Commissione ad agosto 2015, "*in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking*";
- si basa sul medesimo sistema di gestione e controllo del POR FESR "*in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate"*, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)-IGRUE;
- comporta la conclusione dei relativi interventi entro la medesima data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020, ossia entro il 31.12.2023.

Nella redazione della proposta si è inteso dare seguito altresì a quanto evidenziato dalla Commissione europea nella nota del 2 ottobre 2018 trasmessa alle Amministrazioni italiane laddove, con riguardo alla riprogrammazione con riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale, si legge: "*Intendiamo che le risorse liberate a seguito della riduzione del tasso di co-finanziamento nazionale, sia per i programmi che già beneficiano di un Programma operativo complementare (POC) che per quelli che ne beneficeranno a seguito della riprogrammazione, verranno utilizzate esclusivamente nei medesimi territori e con le finalità proprie della politica di coesione dell'Unione europea in linea con la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015*".

Il Programma è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nell'Accordo di Partenariato, e si pone in un'ottica di piena complementarietà con gli interventi previsti dal PO FESR Basilicata 2014-2020.
Gli **obiettivi strategici** del POC sono pertanto sintetizzabili come segue e declinati con maggiore dettaglio nei paragrafi successivi:

- Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
- Agenda digitale
- Competitività
- Energia e mobilità urbana
- Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse
- Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete
- Inclusione sociale
- Potenziamento del sistema di istruzione
- Assistenza tecnica

In ragione della natura degli interventi che si prevede di realizzare con il POC, ossia interventi coerenti con il PO FESR Basilicata 2014-2020 si specifica che lo stesso non è da assoggettare a ulteriore VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE.
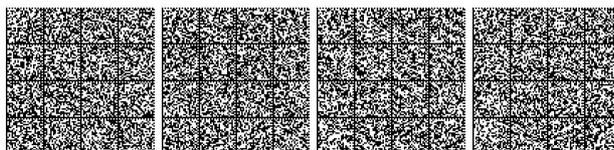
## DOTAZIONE FINANZIARIA E PIANO FINANZIARIO PER ASSI TEMATICI

Le risorse destinate al POC 2014-2020 derivano dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per un importo pari a 275.343.780,00 euro così ripartite secondo la previsione della delibera CIPE 10/2015:

- 192.740.646,00 euro (70%) a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
- 82.603.134,00 euro (30%) a valere sul bilancio regionale.

| **Asse** | **Denominazione Asse** | **Dotazione POC** |
|---|---|---|
| 1 | RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE | 27.050.000,00 |
| 2 | AGENDA DIGITALE | 27.846.862,00 |
| 3 | COMPETITIVITÀ | 52.350.000,00 |
| 4 | ENERGIA E MOBILITA' URBANA | 35.663.330,00 |
| 5 | TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE | 83.438.616,00 |
| 6 | SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE | 11.424.800,00 |
| 7 | INCLUSIONE SOCIALE | 18.103.318,00 |
| 8 | POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE | 8.487.610,00 |
| 9 | ASSISTENZA TECNICA | 10.979.244,00 |
| | **Totale** | **275.343.780,00** |

In conformità con quanto disposto al punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015[1], successivamente alla approvazione del presente Programma la Regione Basilicata/ADG FESR in qualità di Amministrazione Titolare, può operare rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, a condizione che le stesse siano preventivamente comunicate, ai fini della presa d'atto, al Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Piano finanziario dettagliato a livello di azione declina la dotazione finanziaria delle azioni all'interno di ciascun Asse.

[1] La CIPE n. 10/2015 al punto 2 dispone: "*Le eventuali modifiche ai programmi di azione e coesione approvati, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera di questo Comitato, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate. Alle rimodulazioni interne ai programmi stessi, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra l'Amministrazione titolare del programma stesso e l'Amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento*".
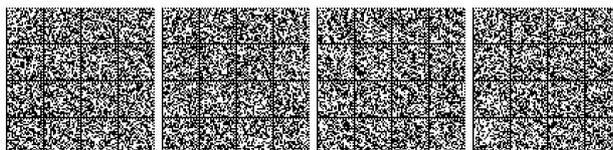
# ASSE 1 – RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

L’asse 1 mira al potenziamento e allo sviluppo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione regionale sia mediante interventi sulle infrastrutture di ricerca sia attraverso la promozione degli investimenti in R&S delle imprese e la creazione di sinergie e collaborazioni tra imprese e centri di ricerca.
Le finalità dell’Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito riportate.

**AZIONE 1 - SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA CONSIDERATE CRITICHE/CRUCIALI PER I SISTEMI REGIONALI**

**(rif. Azione 1A.1.5.1)**

L’azione è finalizzata alla realizzazione, all’aggiornamento tecnologico e al potenziamento di infrastrutture di ricerca aperte al sistema delle imprese funzionali al raggiungimento degli obiettivi della S3 regionale e che consentano di stimolare lo sviluppo di nuove tecnologie, di favorire la nascita di spin off ed il trasferimento di nuove soluzioni tecnologiche alle imprese regionali.
L’azione, attraverso il finanziamento delle infrastrutture di ricerca, intende anche sostenere la cooperazione finalizzata all’accesso della comunità scientifica a tecnologie avanzate, favorire i processi di innovazione tecnologica nelle imprese, nonché l’attrazione di giovani talenti attraverso il reclutamento di ricercatori a tempo determinato presso gli organismi/centri di ricerca e/o imprese beneficiarie dell’azione, da attuare con il contributo dell’obiettivo specifico 1B.1.1 e/o in sinergia con il FSE.
Le modalità di attuazione dell’azione privilegeranno l’approccio competitivo al fine di consentire la selezione di iniziative adeguate al perseguimento degli obiettivi di eccellenza scientifica.
Per l’attuazione dell’azione di procederà ad una ricognizione presso i centri di ricerca e alla predisposizione di una banca dati aggiornata sulle infrastrutture di ricerca già operative coerentemente a quanto previsto nel piano d’azione per il rispetto la condizionalità T.01.2.

***Tipologie indicative di beneficiari***
Organismi di ricerca (enti pubblici di ricerca, università, ecc.), centri di ricerca privati qualificati, imprese, PPP.

**AZIONE 2 - SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SU POCHE AREE TEMATICHE DI RILIEVO E ALL'APPLICAZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRATEGIE DI S3**

**(rif. Azione 1B.1.2.2)**

Coerentemente con la necessità di concentrazione degli interventi, funzionale al perseguimento dell’obiettivo specifico, l’azione mira a sostenere un numero limitato di progetti, almeno uno per ciascuna delle 5 aree di specializzazione individuate nella S3 regionale, complessi sotto il profilo sia scientifico che attuativo in quanto finalizzati ad incrementare la collaborazione tra mondo industriale e quello della ricerca, attraverso la costruzione di relazioni stabili anche mediante l’implementazione di piattaforme tecnologico-industriali.
L’azione mira ad accrescere le dimensioni degli investimenti tecnologici nelle attività industriali, ritenute d’importanza strategica per la crescita e la competitività territoriale ed attrarre nuove imprese nel territorio regionale operanti nei settori individuati nella S3 regionale.
Per la realizzazione dell’azione si potranno finanziare operazioni al di fuori del territorio regionale ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e/o finanziare progetti di cooperazione interregionale così come previsti dall’articolo 96.3.d del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013.

***Tipologie indicative di beneficiari***
Imprese, organismi di ricerca (enti di ricerca, università, ecc), enti pubblici, PPP, cluster tecnologici.
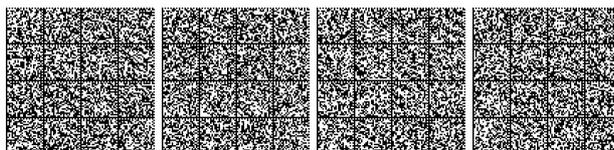
**AZIONE 3 - RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI INNOVAZIONE DELLA PA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AD AZIONI DI PRECOMMERCIAL PUBLIC PROCUREMENT E DI PROCUREMENT DELL'INNOVAZIONE (rif. Azione 1B.1.3.1)**

L'azione è finalizzata alla realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico in grado di rispondere alle grandi sfide sociali ed alle diffuse esigenze di servizi e prodotti innovativi per migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. I bisogni dei cittadini sono quindi attore di innesco ed elemento di focalizzazione degli sforzi di ricerca e trasferimento tecnologico delle imprese e del sistema pubblico della ricerca.

L'utilizzo dello strumento del PPI (Public Procurement of Innovation) e del PCP (Pre-Commercial Procurement) consente di utilizzare la domanda pubblica come leva per stimolare processi di innovazione tecnologica ad esempio attraverso progetti per l'edilizia pubblica sostenibile, progetti per lo sviluppo di tecnologie smart per il controllo e la gestione di grandi infrastrutture civili (strade, ponti, dighe, pipeline energetiche etc.), progetti per lo sviluppo di tecnologie smart per il monitoraggio e la mitigazione di rischi ambientali, progetti per lo sviluppo di tecnologie smart e servizi web-based per le aree rurali (es. telemedicina, servizi per l'infanzia, ecc.).

L'attuazione di tale azione è infine l'occasione per attivare percorsi di innovazione sociale mediante l'utilizzo di schemi collaborativi caratterizzati da sistemi aperti di ricerca e sperimentazione, finalizzati allo sviluppo di nuove soluzioni, condivise tra sviluppatori e fruitori in grado di rispondere alle emergenze sociali regionali ed alle diffuse esigenze di servizi innovativi per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la competitività delle imprese.

Concretamente l'azione si svilupperà attraverso le seguenti fasi:

a) rilevazione dei fabbisogni di innovazione nei servizi (o forniture) di interesse generale attualmente non soddisfatti attraverso azioni di animazione, facilitazione, informazione e networking sul territorio rivolte ai cittadini ed alle pubbliche amministrazioni;
b) attività di supporto ed assistenza nell'ambito di progetti selezionati attraverso manifestazioni di interesse rivolte alle pubbliche amministrazioni anche mediante il ricorso ad attività strutturate di supporto tecnico/scientifico e di facilitazione per l'individuazione e predisposizione della procedura di appalto più appropriata;
c) attività di facilitazione nella ricerca di soluzioni tecnologiche e/o organizzative, già presenti sul mercato, e conseguente implementazione di procedure di Public Procurement of Innovation (PPI);
d) ricerca di soluzioni tecnologiche non presenti sul mercato (beni e servizi non ancora esistenti sul mercato come prodotti commerciali o standardizzati) attraverso l'implementazione di procedure di Pre-Commercial Procurement (PCP) nell'ambito delle quali saranno sviluppati in modo parallelo e concorrente da parte di più operatori economici servizi/prodotti innovativi attraverso la realizzazione di progetti mirati di R&S, di progetti pilota/test di prototipi, condotti in ambiente reale, in modo da consentire alla Pubblica Amministrazione di valutare l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni proposte durante l'intero ciclo di vita della stessa;
e) valorizzazione dei risultati di ricerca e sviluppo;
f) acquisto del progetto/servizio innovativo attraverso gara d'appalto.

***Tipologie indicative di beneficiari***

Pubbliche amministrazioni.

L'Asse 1 può trovare attuazione altresì mediante la selezione ed ammissione a finanziamento di operazioni nell'ambito delle seguenti azioni:

- Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca - speculare a quello del POR (rif. Azione 1B.1.1.3);
- Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i cluster tecnologici nazionali ed a progetti finanziari con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (come HORIZON 2020) - speculare a quello del POR (rif. Azione 1B.1.2.1);
- Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese speculare a quello del POR (rif. Azione 1B.1.1.2)
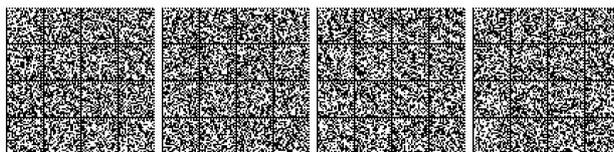
# ASSE 2 – AGENDA DIGITALE

Coerentemente a quanto previsto dall'Agenda digitale europea, i pilastri portanti della strategia regionale di agenda digitale sono il superamento del digital divide e il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche. Dall'altro, in raccordo con la Strategia Nazionale per la Crescita Digitale, si intende rafforzare il sistema territoriale mediante la realizzazione di soluzioni tecnologiche funzionali all'attivazione e qualificazione di servizi on-line per cittadini e attori economici e sociali.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito riportate.

**AZIONE 1 - CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO STRATEGICO AGENDA DIGITALE PER LA BANDA ULTRALARGA" E DI ALTRI INTERVENTI PROGRAMMATI PER ASSICURARE NEI TERRITORI UNA CAPACITÀ DI CONNESSIONE AD ALMENO 30 MBPS, ACCELERANDONE L'ATTUAZIONE NELLE AREE PRODUTTIVE, NELLE AREE RURALI E INTERNE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ TECNOLOGICA E NELLE AREE CONSENTITE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA**

**(rif. Azione 2A.2.1.1)**

L'azione prevede la realizzazione di interventi di infrastrutturazione pubblica volti alla riduzione dei divari digitali nei territori al fine di garantire la piena attuazione del progetto strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga. Il tema portante è la riduzione del divario digitale tra la Basilicata ed il resto d'Europa, consentendo la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale europea che prevede l'accesso ad internet per tutti i cittadini ad una velocità di almeno 30 Mbps e l'accesso a 100Mbps per il 50 per cento della popolazione entro il 2020. Per tale motivo sarà realizzata la copertura capillare dell'infrastruttura di rete attraverso la posa di cavi in fibra ottica fino ai cabinet stradali (FTTC), nonché fino agli edifici pubblici (FTTB), eventualmente anche utilizzando le infrastrutture già presenti sul territorio (es. cavidotti esistenti, rete elettrica etc). In accordo con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato ed in stretto coordinamento con le strategie definite a livello nazionale dall'AGID anche nell'ambito della Strategia nazionale per la Crescita Digitale, l'obiettivo è di garantire un'infrastrutturazione di rete a banda ultralarga che funga da fattore abilitante per la strutturazione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico e che garantisca la possibilità, per cittadini, Pubbliche Amministrazioni ed imprese, di ricevere ed offrire servizi all'avanguardia sul mercato mondiale. L'azione si concentrerà su operazioni di completamento e su interventi migliorativi nei territori eventualmente non coperti in modo stabile da connettività in banda ultralarga, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria, agendo principalmente sul:

- miglioramento della connettività dei cittadini, garantendo al 100% della popolazione lucana una copertura ad almeno 30 Mpbs mediante risorse FESR, FEASR e, ove necessario, FSC; nonché ad almeno il 20% dei lucani una copertura ≥100 Mbps, grazie agli interventi in corso di realizzazione nelle città di Matera e Potenza a completo carico degli operatori privati;
- miglioramento della connettività delle aree produttive, con priorità per quelle industriali, e delle Pubbliche Amministrazioni, garantendo una copertura ≥100 Mbps per tutti gli edifici pubblici e le aree produttive della Basilicata, finanziate con risorse del PO FESR 2014-2020 e in accordo con gli interventi del PON Imprese e Competitività che interverrà direttamente su 1 area industriale fra quelle più significative della regione.

***Tipologie indicative di beneficiari***

Regione Basilicata, altre Pubbliche Amministrazioni, operatori di settore.

**AZIONE 2 - SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI, INTEGRATI (JOINED-UP SERVICES) E PROGETTATI CON CITTADINI E IMPRESE, E SOLUZIONI INTEGRATE PER LE SMART CITIES AND COMMUNITIES**

**(rif. Azione 2C.2.2.2)**

L'azione si concentrerà sulla realizzazione di servizi innovativi destinati ai cittadini ed al mondo delle imprese. L'azione intende agire sul fronte della domanda e dell'offerta di servizi digitali, realizzando interventi a favore dell'e-

procurement e dell'e-governmet finalizzati a ridurre costi e tempi dei procedimenti ed a semplificare il rapporto con la PA. L'azione si concentrerà innanzitutto sulla realizzazione di servizi in rete pienamente interattivi connessi al data center di cui all'azione precedente, quali:
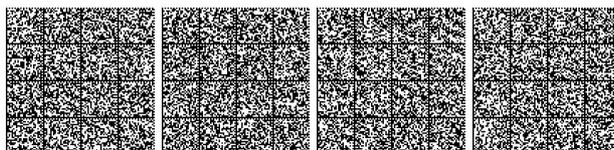
- sistemi di e-procurement sia a favore della costituenda Stazione Unica Appaltante che degli enti strumentali e locali (es. centrali di committenza a servizio di più Comuni);
- sistemi di fatturazione elettronica ed e-payment nei quali la Regione Basilicata possa fungere da HUB infrastrutturale e tecnologico per tutte le PP.AA. locali;
- sistemi di e-government e sviluppo di soluzioni tecnologiche per i servizi a cittadini e imprese, in un'ottica di qualificazione del processo di semplificazione delle relazioni con la P.A. Locale (riduzione di tempi e costi delle procedure in materia di edilizia, rilascio titoli abilitativi, digitalizzazione delle procedure per altri servizi locali ai cittadini etc. previste nell'Agenda per la Semplificazione 2015-2017). Si sosterrà anche lo sviluppo delle azioni previste all'interno del Centro regionale di competenza (in fase di costituzione) finalizzate a supportare le amministrazioni locali nella realizzazione di soluzioni orientate ad una piena digitalizzazione e dematerializzazione dei processi organizzativi e delle procedure amministrative, nell'ottica di migliorare e standardizzare i servizi agli utenti (certificazioni, autorizzazioni, deposito richieste, flussi documentali etc) ed elevare il livello di interazione on-line fra P.A. locale, imprese e cittadini;
- implementazione del documento informatico unico del cittadino, mediante diffusione e potenziamento dell'identità digitale del cittadino.

L'azione presterà particolare attenzione al rispetto degli standard e delle soluzioni individuate a livello nazionale, nonché alla valorizzazione della logica del riuso, sostenendo l'adozione di applicazioni informatiche comuni fra diverse pubbliche amministrazioni.

***Tipologie indicative di beneficiari***
Regione Basilicata, Enti locali e territoriali, Aziende sanitarie e ospedaliere, Enti strumentali e/o partecipati dalla Regione Basilicata, Società in house della Regione Basilicata.

L'Asse 2 può trovare attuazione altresì mediante la selezione ed ammissione a finanziamento di operazioni nell'ambito delle seguenti azioni:

- Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese - speculare a quello del POR (rif. Azione 2C.2.2.1);
- Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eskills), nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (Open Government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali - speculare a quello del POR (rif. Azione 2C.2.3.1).
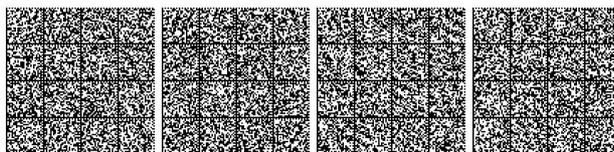
# ASSE 3 – COMPETITIVITA'

L'asse 3 mira a dare impulso alla rigenerazione dei sistemi produttivi locali attraverso misure miranti a facilitare l'accesso al credito e a sostenere il consolidamento e la diversificazione dei sistemi economici ricadenti nelle aree a maggiore specializzazione produttiva anche attraverso l'internazionalizzazione delle imprese.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito riportate.

**AZIONE 1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza.**
**(rif. Azione 3.A.3.5.1)**
L'azione è volta a rilanciare trasversalmente ai comparti ed alle filiere la propensione agli investimenti in nuove iniziative in modo da estendere la base produttiva, arricchire il tessuto imprenditoriale, diversificare gli indirizzi economici ed accrescere l'occupazione. Dette finalità sono perseguite sostenendo la creazione e lo sviluppo di PMI appartenenti a tutti i settori di attività i cui progetti d'investimento siano caratterizzati da:

- valorizzazione economica di nuove idee imprenditoriali ovvero dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata soprattutto regionale;
- introduzione di nuove soluzioni produttive organizzative o commerciali, anche ricorrendo ad applicazioni e strumenti ICT, in settori già consolidati;
- ampliamento e diversificazione del target di utenza attraverso innovazioni nel prodotto o servizio offerto;
- realizzazione di prodotti e processi produttivi che promuovano l'uso efficiente delle risorse, a partire da quelle idriche;
- adozione di tecniche e tecnologie di produzione e gestione che riducano al minimo le esternalità negative, quali le emissioni climalteranti e la produzione di rifiuti;
- promozione e sostegno alla nascita e sviluppo delle imprese nei settori del turismo, della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dell'audiovisivo e cinematografico, dell'industria creativa.

Il sostegno consiste nella concessione di incentivi, anche attraverso "Pacchetti Integrati di Agevolazione", di diversa natura quali aiuti agli investimenti materiali ed immateriali, servizi di assistenza tecnica e gestionale, formazione a valere sul PO FSE, ecc. nonché nel ricorso agli strumenti di finanza innovativa.

L'azione potrà contribuire alla costruzione di un "pacchetto incoming" destinato ad imprese interessate ad impiantarsi sul territorio regionale, attratte da forme integrate di sostegno (voucher, abbattimento costi energetici etc) sostenute anche con il FSE e altre risorse nazionali/regionali.

***Tipologie indicative di beneficiari***
PMI neo costituite fino alla fase di start up

**AZIONE 2 - INTERVENTI DI SOSTEGNO AD AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRANSIZIONI INDUSTRIALI SUGLI INDIVIDUI E SULLE IMPRESE**
**(rif. Azione 3.B.3.2.1)**
L'Azione mira a contrastare i processi di vera e propria deindustrializzazione in atto da anni in Basilicata nelle aree conclamate di crisi la cui individuazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di selezione: decremento del numero degli addetti, diminuzione delle unità locali attive, sussistenza di imprese attive e vitali , ma ancora segnate da presenze imprenditoriali dotate di vitalità che, adeguatamente supportate nei processi di riconversione/ristrutturazione e di attrazione di nuovi investimenti produttivi, possono ancora dare un valido contributo allo sviluppo della regione.
L'Azione persegue l'obiettivo di rigenerazione produttiva e sociale dei sistemi locali del lavoro, eleggibili ad aree di crisi non complessa, di cui al D.M. del 4 agosto 2016, attraverso la sottoscrizione tra i partner interessati (enti pubblici,
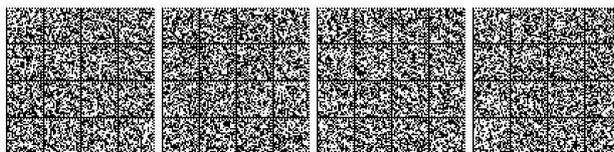
imprese, parti economiche e sociali, ecc.) di un *progetto unitario di rilancio*, avente natura negoziale, con linee di intervento tra loro integrate:

- istituzione di un regime d'incentivazione dedicato sia alle nuove imprese che a quelle esistenti che può assumere la configurazione di "Pacchetti Integrati di Agevolazione" ed avvalersi di strumenti di finanza innovativa mirato sulle imprese da riconvertire/ristrutturare e sull'avvio di nuove iniziative produttive;
- realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale delle aree industriali dismesse, di recupero ed efficientamento energetico dei siti, di realizzazione di opere ed infrastrutture funzionali ai progetti di riconversione industriale delle imprese e agli interventi di promozione di investimenti produttivi.

L'azione potrà, altresì, contribuire alla costruzione di un "pacchetto incoming" destinato ad imprese interessate ad impiantarsi sul territorio regionale, attratte da forme integrate di sostegno (voucher, abbattimento costi energetici, ecc.) sostenute anche con il FSE (attivazione di uno strumento operativo dedicato al reinserimento lavorativo per gli occupati delle aziende in crisi ed alla qualificazione imprenditoriale e manageriale degli operatori interessati) ed altre risorse nazionali/regionali.

***Tipologie indicative di beneficiari***
I beneficiari sono costituiti:

- per le operazioni concernenti i regimi di aiuto, le PMI singole ed associate interessate a processi di riconversione/ ristrutturazione e le PMI di nuova costituzione
- per le operazioni a carattere infrastrutturale, le Amministrazioni pubbliche territoriali (es., Regioni e Comuni) e le agenzie di settore (es., Consorzi ASI)

**AZIONE 3 - SOSTEGNO AL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO, ALLA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AL MERCATO, ALL'ATTRATTIVITÀ PER POTENZIALI INVESTITORI, DEI SISTEMI IMPRENDITORIALI VITALI DELIMITATI TERRITORIALMENTE. LE OPERAZIONI FINANZIABILI CONSISTONO IN MISURE DI AIUTO PER IMPRESE, NELLA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI ANCHE INFRASTRUTTURALI DI SUPPORTO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ESISTENTI E ALL'ATTRAZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ, NEL RAFFORZAMENTO DI PRESIDII FORMATIVI E DI ISTRUZIONE TECNICA, NELL'ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI AI FABBISOGNI EMERGENTI ANCHE DA NUOVE OPPORTUNITÀ DI MERCATO, INTERVENTI NELLA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE ANCHE DI TIPO AUTONOMO.**
**(rif. Azione 3.B.3.3.1)**

La S3 regionale nell'evidenziare le filiere produttive costituenti gli asset su cui innervare le politiche di rilancio economico dei prossimi anni sottolinea, altresì, le ricadute positive in termini di sviluppo territoriale derivanti dalla concentrazione degli interventi nelle aree di specializzazione economica selezionate. La presente Azione traduce detta impostazione metodologica in un disegno organico in cui le policy di specializzazione ed economica e territoriale, interagendo fra di loro, si autoalimentano dando vita a catene di valore che riconnettono positivamente filiere produttive e sistemi locali. In tale prospettiva, l'Azione sostiene le seguenti tipologie di investimento:

- innalzamento del livello tecnologico delle produzioni esistenti attraverso l'adozione di misure innovative di processo, prodotto, organizzazione, commercializzazione, ecc.;
- avvio di nuove iniziative produttive a spiccato contenuto innovativo nonché forme avanzate di associazionismo imprenditoriale a livello di filiera, cluster di imprese, territorio;
- acquisizione di servizi innovativi di supporto ai processi di specializzazione produttiva;
- qualificazione dell'offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla competitività delle imprese esistenti ed all'attrazione di nuove attività;
- prodotti e processi produttivi 'puliti' ed a basso tenore di carbonio che promuovano l'uso efficiente delle risorse (es., quelle idriche), riducano le esternalità negative (quali le emissioni climalteranti e la produzione di rifiuti).
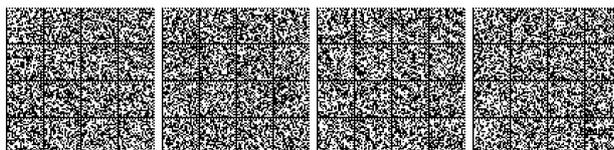
Il sostegno, anche attraverso 'Pacchetti Integrati di Agevolazione' a livello sia di filiere che di sistemi produttivo-territoriali, consiste nella concessione di incentivi di diversa natura quali aiuti agli investimenti materiali ed immateriali, servizi di assistenza tecnica e gestionale, qualificazione di servizi infrastrutturali a diretto supporto delle imprese, formazione a valere sul PO FSE, ecc. nonché nel ricorso agli strumenti di finanza innovativa. L'azione potrà contribuire alla costruzione di un "pacchetto incoming" destinato ad imprese interessate ad impiantarsi sul territorio regionale, attratte da forme integrate di sostegno (voucher, abbattimento costi energetici, ecc.) sostenute anche con il FSE e altre risorse nazionali/regionali.

***Tipologie indicative di beneficiari***
I beneficiari sono:

- per gli aiuti, le PMI singole ed associate in reti, filiere, sistemi territoriali, ecc.
- per i servizi infrastrutturali a diretto supporto delle imprese, soggetti pubblici (Comuni, Consorzi ASI, ecc.) gestori di aree destinate ad insediamenti produttivi

**AZIONE 4 - SOSTEGNO A PROCESSI DI AGGREGAZIONE E INTEGRAZIONE TRA IMPRESE (RETI DI IMPRESE) NELLA COSTRUZIONE DI UN PRODOTTO INTEGRATO NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE (ANCHE SPERIMENTANDO MODELLI INNOVATIVI, QUALI, *DYNAMIC PACKAGING*, *MARKETING NETWORKING*, *TOURISM INFORMATION SYSTEM*, *CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT*)**
**(rif. Azione 3.B.3.3.3)**
La peculiarità delle mete turistiche lucane (disseminazione sul territorio delle attrazioni da mobilitare per fare massa critica) e la molteplicità degli operatori ricadenti nella filiera turistica (imprese alberghiere, di ristorazione, di servizi, ecc.) richiedono il dispiegamento di processi aggregativi ed integrativi per strutturare prodotti turistici in grado di competere sui mercati.

La presente Azione risponde a dette esigenze promuovendo e sostenendo processi di aggregazione ed integrazione tra operatori dei settori della valorizzazione culturale, naturalistica, turistica, e dei prodotti tradizionali e tipici, in grado di originare reti stabili di imprese mirate alla costruzione di prodotti integrati delle destinazioni turistiche. L'Azione sostiene, in particolare, pacchetti integrati di offerta turistica che sperimentino modelli innovativi di organizzazione e commercializzazione di siffatti prodotti quali, ad esempio, *dynamic packaging*, *marketing networking*, *tourism information system*, *customer relationship management*. Il sostegno agli investimenti consiste nella concessione di agevolazioni di diversa natura, quali aiuti agli investimenti materiali ed immateriali; servizi di assistenza tecnica e gestionale; formazione a valere sul PO FSE, ecc..

***Tipologie indicative di beneficiari***
Imprese in forma associata.

**AZIONE 5 - INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN FAVORE DELLE PMI**
**(rif. Azione 3.B.3.4.2)**
L'azione persegue la finalità di incentivare l'acquisizione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione da parte delle PMI. L'Azione finanzia, attraverso l'erogazione di voucher, l'acquisizione di una sola tipologia di servizi ammissibili fra quelli sotto indicati:

- esame delle possibilità di internazionalizzazione dell'impresa/reti di imprese (servizi di consulenza per checkup interno);
- *business scouting* sui mercati esteri: indagini di mercato/ricerca clienti/ricerca potenziali partner esteri (aggregazione in filiere / *global value chain*);
- servizi di traduzione e costruzione di siti web in lingue straniere;
- assistenza sui mercati esteri: questioni legali, doganali e fiscali; consulenza per partecipazione a gare; azioni di ricerca personale, terreni, edifici; consulenza in tema di proprietà intellettuale;
- missioni di *incoming* ed *outgoing* presso potenziali investitori esteri.

***Tipologie indicative di beneficiari***
PMI, singole ed associate.

**AZIONE 6 - CREAZIONE DI OCCASIONI DI INCONTRO TRA IMPRENDITORI ITALIANI ED ESTERI FINALIZZATI AD ATTRARRE INVESTIMENTI ED A PROMUOVERE ACCORDI COMMERCIALI, ED ALTRE INIZIATIVE ATTIVE DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE RIVOLTE A POTENZIALI INVESTITORI ESTERI**
**(rif. Azione 3.B.3.4.3)**
L'Azione mira a superare il localismo proprio dell'economia lucana attraverso attività ed interventi a carattere 'istituzionale' in grado di internazionalizzare il sistema produttivo regionale attraverso:

- la realizzazione di iniziative di informazione e promozione rivolte sia alle imprese con sede operativa in Basilicata che ricercano mercati di sbocco per le loro produzioni sia a potenziali investitori esteri per far conoscere le opportunità di business presenti in Basilicata
- l'organizzazione di eventi ed incontri a carattere settoriale e/o territoriale tra imprenditori locali ed investitori esteri finalizzati alla costruzione di partnership produttive ed alla sottoscrizione di accordi commerciali

***Tipologie indicative di beneficiari***
Regione, SICE, SIMEST, Camere di Commercio, Associazioni di categoria.

**AZIONE 7 - AIUTI PER INVESTIMENTI AZIENDALE IN MACCHINARI, IMPIANTI E BENI INTANGIBILI, E ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE**
**(rif. Azione 3.C.3.1.1)**
Il sistema industriale lucano, oltre a presentare polarità produttivo-territoriali 'bersagliate' dalle azioni 2 e 3 del POC, si caratterizza per una presenza di imprese (per lo più di piccola taglia) diffusa sull'intero territorio regionale che oltre a costituire una parte rilevante dell'armatura economica svolge una funzione di tenuta sociale complessiva del sistema Basilicata. La presente Azione, prioritariamente ma non esclusivamente con riferimento ai comparti produttivi di cui alla S3 regionale, persegue pertanto la finalità di inserire a pieno titolo detta imprenditorialità diffusa nelle catene del valore a scala regionale e sovraregionale rafforzandone la competitività attraverso il sostegno ad investimenti innovativi in grado di promuoverne lo sviluppo tecnologico, migliorarne i processi ed i prodotti, aumentarne il livello di efficienza e di adattabilità al mercato. In particolare, a titolo esemplificativo, l'Azione sostiene le seguenti tipologie di investimenti:

- interventi legati ai processi innovativi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
- interventi su impianti e macchinari volti ad aumentare la capacità produttiva aziendale;
- investimenti in attivi materiali (opere edili connesse ai programmi di investimento finanziati, impianti, macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica) ed immateriali (acquisizione di brevetto, licenze di sfruttamento e know how o conoscenze tecniche non brevettate) finalizzati ad accrescere il livello quali-quantitativo dei prodotti e/o dei processi;
- introduzione di adattamenti e modifiche del processo produttivo finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi;
- adozione di tecniche e tecnologie di produzione e gestione che riducano al minimo le esternalità negative, quali le emissioni climalteranti e la produzione di rifiuti;
- interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
- acquisizione di servizi di consulenza e di supporto direttamente imputabili all'attuazione del programma di investimenti.

Il sostegno consiste nella concessione di incentivazioni, anche mediante "Pacchetti Integrati di Agevolazione", di diversa natura, quali: aiuti agli investimenti materiali ed immateriali, all'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza tecnica e gestionale, alla formazione per il management e le maestranze a valere sul PO FSE, ecc., nonché nel ricorso agli strumenti di finanza innovativa.

***Tipologie indicative di beneficiari***
PMI, singole ed associate, esistenti ed operanti
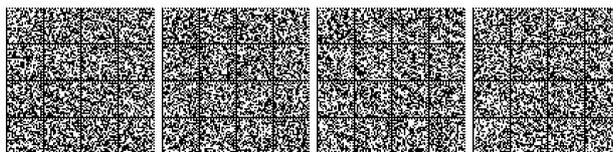
**AZIONE 8 - SOSTEGNO ALL'AVVIO E RAFFORZAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CHE PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI E BENI PUBBLICI**

**(rif. Azione 3.C.3.7.1)**

Il ritirarsi del 'mercato', soprattutto in un periodo di crisi come l'attuale, da ambiti e terreni di attività non ritenuti più adeguatamente remunerativi, amplia le potenzialità di intervento per il c.d. *terzo settore* per quanto riguarda l'economia sociale (imprese e cooperative sociali) e nella produzione di beni e servizi ad elevata utilità pubblica. La presente Azione, pertanto, persegue la finalità di sostenere la creazione e lo sviluppo di modelli imprenditoriali innovativi nel terzo settore, quali cooperative sociali ed imprese senza fini di lucro, anche attraverso migliori condizioni di accesso al credito, nei seguenti ambiti di intervento:

- servizi di inserimento e reinserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati a rischio di marginalità sociale (giovani NEET, donne, disoccupati di lunga durata, lavoratori in mobilità, persone con disabilità, ecc.) anche attraverso la gestione di strutture e spazi dedicati (botteghe scuola, laboratori, reti di alternanza formazione/lavoro, ecc.);
- servizi complementari e di integrazione alla medicina territoriale anche attraverso la gestione di strutture e spazi dedicati (strutture residenziali, centri diurni, presidi di assistenza ai familiari di malati cronici o terminali, ecc.);
- servizi di assistenza a minori (asili nido, ludoteche), anche a carattere integrativo o sperimentale, in potenziale complementarietà con gli interventi previsti negli assi 'Inclusione Sociale' dei PO FESR e FSE;
- servizi di assistenza a persone anziane sia a carattere residenziale che diurno, in potenziale complementarietà con gli interventi previsti gli assi 'Inclusione Sociale' dei PO FESR e FSE;
- servizi di integrazione socio-lavorativa destinati a extracomunitari e servizi di assistenza a migranti, rifugiati e richiedenti asilo;
- servizi collegati alla gestione di strutture 'protette' per persone portatrici di particolari problematiche (es., ragazze madri, minori sotto custodia giudiziaria, comunità terapeutiche, ecc.);
- servizi finalizzati al recupero, a fini benefici e di contrasto della marginalità economica, dei prodotti alimentari e non alimentari invenduti, in analogia con esperienze innovative in materia (es "Last Minute market") ed in linea con l'indicazione del Parlamento Europeo che ha dichiarato il 2014 "Anno della lotta allo spreco alimentare";
- servizi di utilità collettiva (es., servizi di vicinato, cura di beni pubblici, gestione di risorse naturali e culturali, ecc.).

Il sostegno consiste nella concessione di aiuti agli investimenti materiali ed immateriali anche ricorrendo a strumenti finanziari come il microcredito. Tutti gli interventi finanziati nell'ambito della linea di azione devono essere coerenti con le disposizioni indicate nell'Accordo di Partenariato.

***Tipologie indicative di beneficiari***

Imprese commerciali del terzo settore e società cooperative sociali.

**AZIONE 9 - MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI FISICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI INTERESSE SOCIALE**

**(rif. Azione 3.C.3.7.3)**

L'Azione mira a rendere fruibili per attività imprenditoriali ad interesse sociale, strutture e siti pubblici già ristrutturati ovvero da riqualificare con il contributo delle imprese del terzo settore. Il sostegno consiste nella concessione di agevolazioni per rendere pienamente funzionali gli spazi pubblici destinati all'esercizio di attività imprenditoriali ed all'erogazione di servizi di utilità sociale (servizi di aggregazione, sportelli sociali, condivisione di spazi e strumenti di lavoro attraverso forme organizzate di *coworking, organizzazione GAS, ecc )* strettamente funzionali a progetti individuati nell'azione 8 del presente POC e tutti gli interventi finanziati nell'ambito della linea di azione devono essere coerenti con le disposizioni indicate nell'Accordo di Partenariato.
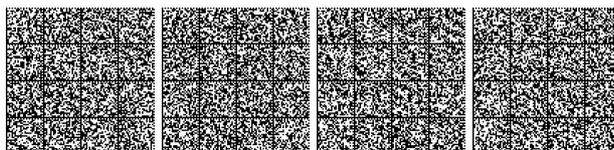
***Tipologie indicative di beneficiari***
Imprese commerciali del terzo settore e società cooperative.

L'Asse 3 può trovare attuazione altresì mediante la selezione ed ammissione a finanziamento di operazioni nell'ambito delle seguenti azioni:

- Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici - speculare a quello del POR (rif. Azione 3B.3.3.2);
- Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci - speculare a quello del POR (rif. Azione 3D.3.6.1);
- Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio nello start up d'impresa nelle fasi pre seede, seed ed early stage - speculare a quello del POR (rif. Azione 3D.3.6.4).
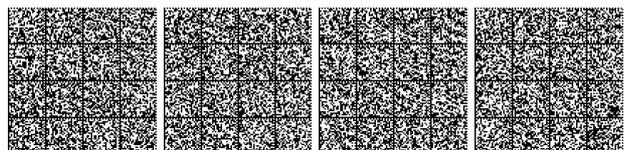
## ASSE 4 – ENERGIA E MOBILITA'

L'Asse 4 è incentrato sull'attivazione di un insieme di ambiti di intervento, le cui finalità generali coincidono per una parte con il tema della riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia mentre dall'altra intervengono sull'aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito riportate.

**AZIONE 1 - INCENTIVI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI DELLE IMPRESE E DELLE AREE PRODUTTIVE COMPRESA L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE PER L'AUTOCONSUMO, DANDO PRIORITÀ ALLE TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA**
**(rif. Azione 4.B.4.2.1)**

Le peculiarità del sistema imprenditoriale regionale – pochi impianti produttivi energivori a fronte di un esteso tessuto di micro e piccole aziende a bassa efficienza energetica – inducono a strutturare l'Azione lungo due linee fondamentali di intervento:

- *migliorare le performance energetiche nei cicli e nelle strutture produttive* sostenendo investimenti in:
    - tecnologie per l'efficienza energetica delle strutture aziendali (involucro, illuminazione, impianti, ecc.)
    - dispositivi e tecnologie ad elevato rendimento energetico nei cicli produttivi, inclusi dispositivi di protezione ed efficientamento delle reti elettriche
    - tecnologie per l'abbattimento delle emissioni di gas climalteranti nei cicli produttivi
    - installazione di sistemi domotici di telecontrollo di impianti e cicli produttivi
    - realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico ed eolico, principalmente) per autoconsumo solo se connessa ad interventi di efficientamento energetico

- *abbattere i costi energetici negli agglomerati produttivi*, ove si situano i complessi industriali maggiormente energivori regionali, sostenendo investimenti volti all'efficientamento energetico di reti e servizi erogati alle imprese insediate in aree industriali ed artigianali.

***Tipologie indicative di beneficiari***
PMI e grandi Imprese e Consorzi ASI per le aree industriali e Comuni titolari di aree artigianali limitatamente agli interventi di efficientamento energetico di reti e servizi direttamente collegati alle imprese insediate.

**AZIONE 2 - PROMOZIONE DELL'ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SINGOLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI TELECONTROLLO, REGOLAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI (SMART BUILDINGS) E DELLE EMISSIONI INQUINANTI ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MIX TECNOLOGICI**
**(rif. Azione 4C.4.1.1)**

L'obiettivo di conseguire il maggior potenziale di risparmio energetico negli investimenti destinati all'eco- efficienza del patrimonio immobiliare pubblico, induce a concentrare l'Azione sul miglioramento delle performance energetiche degli edifici e strutture pubbliche.
Le strutture sulle quali intervenire saranno quelle maggiormente "energivore" e, quindi, in grado di contribuire alla riduzione dei consumi delle PA.

L'Azione sostiene interventi integrati di efficientamento energetico, ricorrendo alle tecnologie più innovative, concernenti:

- La riqualificazione degli impianti tecnici: messa in efficienza o sostituzione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione

- l'installazione di sistemi domotici di telecontrollo e regolazione, applicazione di sistemi di BEMS (Buildings Energy Management System) per il monitoraggio e la gestione degli impianti
- la realizzazione di interventi di isolamento dell'involucro edilizio: sostituzione degli infissi, interventi di coibentazione (copertura isolata, cappotto termico, parete vegetale, pittura riflettente)

L'attivazione di eventuali strumenti finanziari ed il relativo contributo (stanziamenti) sarà subordinato all'esito della valutazione ex-ante di cui all'articolo 37 del Regolamento n. 1303/2013; nonché assicurando la scelta dei soggetti gestori (beneficiari) degli strumenti nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

***Tipologie indicative di beneficiari***
Pubbliche Amministrazioni territoriali (Regione, Province e Comuni) e settoriali (Ospedali, ASL, ATER, ecc.), PPP.

**AZIONE 3 - ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMUOVENDO INSTALLAZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (SENSORI DI LUMINOSITÀ, SISTEMI DI TELECONTROLLO E DI TELEGESTIONE ENERGETICA DELLA RETE)**
**(rif. Azione 4.C.4.1.3)**
Al fine di abbattere la bolletta energetica degli enti locali e sostenere la sperimentazione di soluzioni innovative in grado di ridurre l'inquinamento luminoso, limitatamente ai territori inseriti nelle strategie di sviluppo urbano (Potenza e Matera) e rigenerazione delle aree interne. L'azione sostiene l'adozione di tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica (come ad esempio l'installazione di sistemi automatici di regolazione, quali sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e telegestione energetica della rete) in modo da superare la logica tradizionale di mera sostituzione dei punti luce.

***Tipologie indicative di beneficiari***
Comuni

**AZIONE 4 - SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI**
**(rif. Azione 4E.4.6.3)**
L'azione persegue la promozione di interventi mirati ad attivare sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo del traffico, di indirizzamento ai parcheggi, di informazione all'utenza rispetto al servizio fornito dai mezzi di trasporto pubblici, di controllo e gestione della flotta dei mezzi di trasporto pubblici attraverso la realizzazione di modalità di pagamento interoperabili (es., infomobilità, controllo dei semafori, strumenti antielusione, sistemi per il controllo degli accessi e della domanda). Tali interventi saranno realizzati in tutte e due le città capoluogo di provincia ovvero Potenza e Matera.

***Tipologie indicative di beneficiari***
Comuni di Potenza e Matera.

**AZIONE 5 - PROMOZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE**
**(rif. Azione 4G.4.4.1)**
Le peculiarità della domanda regionale di energia sia a scopo civile che industriale – poche polarità energivore a fronte di una miriade di piccole utenze – inducono a privilegiare gli interventi per la cogenerazione di calore ed energia integrati da quelli per l'efficientamento degli impianti esistenti - a partire da quello dell'Ospedale San Carlo di Potenza ancora alimentato da fonti fossili – nonché la realizzazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione di energia.
L'Azione persegue la finalità di promuovere e sostenere la realizzazione di:

- impianti di cogenerazione e trigenerazione di energia da fonti rinnovabili o dalla sezione biodegradabile dei rifiuti;
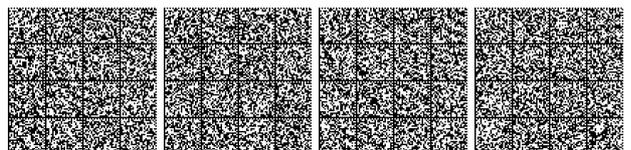
- impianti di cogenerazione e trigenerazione da fonti fossili già esistenti limitatamente all'Ospedale San Carlo di Potenza.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Enti pubblici territoriali e settoriali, Aziende sanitarie ed ospedaliere, Università degli studi di Potenza, PPP.

L'Asse 4 può trovare attuazione altresì mediante la selezione ed ammissione a finanziamento di operazioni nell'ambito delle seguenti azioni:

- Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle "città", delle aree periurbane - speculare a quello del POR (rif. Azione 4D.4.3.1);
- Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto - speculare a quello del POR (rif. Azione 4E.4.6.1);
- Rinnovo del materiale rotabile - speculare a quello del POR (rif. Azione 4E.4.6.2).
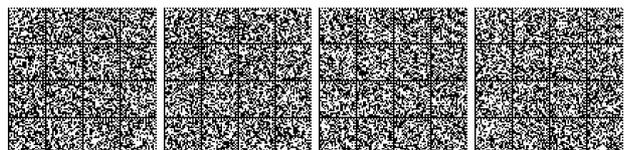
# ASSE 5 – TUTELA DELL'AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

L'asse 5 interviene in particolare su due differenti ambiti: il primo relativo alla disponibilità e qualità dei servizi ambientali; il secondo relativo alle risorse naturali e culturali, con particolare riferimento anche al sistema turistico regionale.

**AZIONE 1 - RAFFORZARE LE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE PER IL TRATTAMENTO E PER IL RECUPERO ANCHE DI ENERGIA AI FINI DELLA CHIUSURA DEL CICLO DI GESTIONE, IN BASE AI PRINCIPI DI AUTOSUFFICIENZA, PROSSIMITA' TERRITORIALE E MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**
**(rif. Azione 6A.6.1.3)**

La funzionalità operativa del servizio integrato di gestione dei rifiuti passa necessariamente per il potenziamento tecnologico degli impianti per il trattamento ed il recupero dei rifiuti esistenti e prevede da un lato la realizzazione di 4 impianti di compostaggio di ultima generazione (tre in provincia di Potenza ed uno in provincia di Matera) dedicati al trattamento dell'umido proveniente da raccolta differenziata per la produzione di compost di qualità, dall'altro l'installazione di 2 impianti di ultima generazione (uno in provincia di Potenza e l'altro in provincia di Matera) per il recupero dei materiali riciclabili (plastiche, carta-cartone, etc..) presenti nel sopravaglio del rifiuto solido urbano tal quale. Nello specifico gli impianti di compostaggio, naturalmente, tratteranno solo l'umido raccolto in maniera differenziata per la produzione di compost di qualità, mentre gli impianti di biostabilizzazione tratteranno la frazione di rifiuti indifferenziati (comunque presente) separata mediante vagliatura con minore potere calorifico "sottovaglio", prima del suo smaltimento finale nella vasca di stoccaggio (discarica). Il sistema che, in coerenza con l'articolo 4 della Direttiva Quadro 2008/98/CE, non prevede pertanto la realizzazione di impianti di incenerimento, è configurato in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali tale da permettere la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti attraverso:

- il completamento dell'impiantistica di lavorazione e trasformazione delle frazioni valorizzabili, e di trattamento e smaltimento delle frazioni residue;
- un efficiente efficace e corretto servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti in regione con il conseguente contenimento dei costi complessivi del sistema regionale;
- la salvaguardia dell'integrità dell'ambiente circostante e la salute della popolazione;
- l'innesco delle filiere produttive collegate al ciclo integrato dei rifiuti, quali quelle relative alla cogenerazione e trigenerazione di energia limitatamente alla parte biodegradabile degli stessi, ed al recupero e riciclaggio dei materiali generando nuove occasioni di occupazione e di reddito.

Il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico della dotazione impiantistica regionale in tema di trattamento e recupero dei rifiuti implica lo sviluppo, a monte, di attività mirate di ricerca sviluppo tecnologico ed innovazione a valere sull'Asse Prioritario I. Sul campo dell'innesco delle filiere produttive collegate sarà inoltre necessario costruire sinergie con gli Assi Prioritari 3 'Competitività' e 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di Carbonio in tutti i settori".

***Tipologie indicative di beneficiario***
Enti pubblici territoriali (Ente Regione, Comuni), l'Autorità Unica Regionale in Materia di Rifiuti, soggetti pubblici operanti nel settore e Consorzi ASI.

**AZIONE 2 - POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE FOGNARIE E DEPURATIVE PER USI CIVILI**
**(rif. Azione 6.B.6.3.1)**
In coerenza con l'Obiettivo Specifico, si prevedono interventi sull'efficientamento dell'intero ciclo integrato delle acque – con particolare riferimento alle infrastrutture di captazione ed adduzione, dalla rete distributiva agli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue in una logica di sistema privilegiando interventi a carattere innovativo (come il ricorso all'ICT per le attività di monitoraggio e contabilizzazione dei consumi). Le azioni previste riguardano:
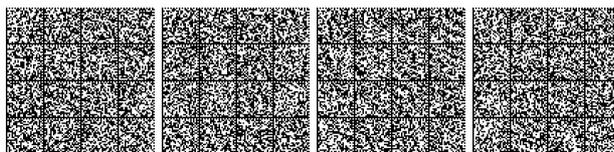
- Potenziamento delle infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili;
- investimenti nel settore depurativo concernenti gli agglomerati non ritenuti conformi in violazione della Direttiva 91/271/CE;
- Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali;
- Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Regione Basilicata, Autorità unica regionale che sovraintenda all'uso plurimo delle risorse idriche, Università, Enti di ricerca, operatori pubblici e privati specializzati nel settore, Enti Locali.

**AZIONE 3 - SOSTEGNO ALL'INTRODUZIONE DI MISURE INNOVATIVE IN MATERIA DI RISPARMIO IDRICO PER IL CONTENIMENTO DEI CARICHI INQUINANTI RIABILITAZIONE DEI CORPI IDRICI DEGRADATI ATTRAVERSO UN APPROCCIO ECOSISTEMICO**
**(rif. Azione 6.B.6.4.1)**
L'Azione è volta a promuovere una serie di misure innovative incentrate su un più razionale sfruttamento della "risorsa idrica" prevedendone un impiego sostenibile nel tempo, con l'obiettivo di ottimizzarne l'uso, migliorarne la qualità ed aumentarne le disponibilità. In tal senso, attenzione particolare verrà rivolta al miglioramento del sistema depurativo, eliminando le situazioni di sversamento di liquame sulle diverse componenti ambientali, in particolare suolo ed acqua, e favorendo tecnologie e processi depurativi spinti, per ridurre il carico dei nutrienti e delle sostanze dannose per gli ecosistemi acquatici. Gli interventi si concentreranno prevalentemente sui corpi idrici maggiormente a rischio, sulla base dell'esito delle campagne di monitoraggio sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici ed in coerenza con gli indirizzi previsti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
Nel rispetto del quadro normativo regolamentare, si garantirà la coerenza e la demarcazione con il Programma di Sviluppo Rurale promuovendo a carico del FESR interventi legati ai corpi idrici che non riguardano i sistemi irrigui destinati esclusivamente all'agricoltura.

Sulla base di tali considerazioni, ed al fine di innalzare l'intero livello di efficienza del ciclo integrato delle acque, nonché il mantenimento ed il miglioramento della qualità dei corpi idrici in una logica di sistema, saranno previsti anche interventi volti all'adeguamento delle reti di distribuzione, ed alla riabilitazione dei corpi idrici degradati, anche attraverso approcci eco sistemici.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Regione Basilicata, Autorità unica regionale che sovraintenda all'uso plurimo delle risorse idriche, ARPAB, Università, Enti Pubblici di ricerca.

**AZIONE 4 - INTEGRAZIONE E RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI DI MOITORAGGIO DELLA RISORSA IDRICA**
**(rif. Azione 6.B.6.4.2)**
È opportuno evidenziare come il sistema idrico regionale esprima una domanda di R&I non solo riguardo la conoscenza e la tutela del patrimonio regionale, ma anche per ciò che concerne l'attivazione di tutti quei processi legati alla fruizione delle informazioni tramite strumenti interoperabili per lo scambio dei dati.
In tal senso, l'azione intende contribuire al rafforzamento dei sistemi monitoraggio, attraverso interventi mirati a valorizzare gli elementi di misura quantitativa e qualitativa della risorsa idrica per le varie componenti (uso civile, industriale, etc..). La azioni saranno anche concepite nell'ottica di implementare l'architettura del sistema NOC (*Network Operating Center*), un sistema informatico centrale nel quale far confluire i dati provenienti dai punti di misura distribuiti su tutto il territorio regionale e dai 14 Centri di Controllo Periferici (CCP) finalizzati a trasferire i dati al NOC attraverso sistemi in Radiofrequenza.
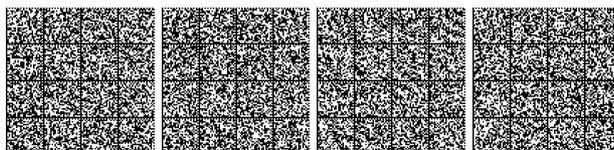
***Tipologie indicative di beneficiario***
Regione Basilicata, Autorità unica regionale che sovraintenda all'uso plurimo delle risorse idriche, ARPAB, Università, Enti di ricerca, operatori pubblici e privati specializzati nel settore.

**AZIONE 5 - INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA (AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E MARINO, PAESAGGI TUTELATI) TALI DI CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO**
**(rif. Azione 6.C.6.6.1)**
L'Azione, in sintonia con le Direttive Comunitarie in tema di 'Rete Natura 2000' ed in conformità con le indicazioni contenute nel PAF della Regione Basilicata, è circoscritta alle 'aree protette' a rilevanza strategica facenti parte della rete Natura 2000 e qualificabili come grandi attrattori naturali (Parchi nazionali del Pollino e dell'Appennino Meridionale, Parchi regionali delle Chiese Rupestri del Materano e di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane) onde favorirne l'inserimento nei circuiti nazionali ed internazionali della conoscenza, protezione e fruizione sostenibile ed eco-compatibile delle risorse naturali e paesaggistiche regionali.
In dette aree, l'Azione sostiene le seguenti tipologie di operazione:
- interventi di tutela e salvaguardia degli habitat naturali, di restauro paesaggistico, di recupero delle aree degradate, di rinaturalizzazione dei terreni abbandonati, ecc.;
- interventi per migliorare l'accesso e la fruizione delle aree di attrazione naturale nel rispetto dell'integrità e riproducibilità delle risorse interessate;
- sostegno ad iniziative e servizi eco-sistemici che impieghino tecniche e materiali ecocompatibili e rispettosi dell'ambiente;
- sostegno ai processi di valorizzazione e sviluppo indotti dalle attrattività naturali attraverso la promozione di attività a contorno (animazione, educazione ambientale, escursionismo, sport, svago e tempo libero) e di servizi di supporto a contenuto innovativo (accoglienza, centri didattici, visite guidate, multimedialità, visite virtuali, ecc.).

L'Azione è attuata in stretto collegamento con gli interventi di valorizzazione a fini produttivi del patrimonio naturalistico.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Per le operazioni a carattere infrastrutturale e di servizi da Enti pubblici territoriali (es. Regione e Comuni) e da Organismi gestori (es. Enti Parco).

**AZIONE 6 - SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE**
**(rif. Azione 6.C.6.6.2)**
L'Azione si prefigge di accrescere il potenziale attrattivo delle aree protette e degli habitat e siti di pregio (es. Rete Natura 2000) attraverso attività e interventi mirati alla diffusione della conoscenza del patrimonio naturale regionale ricorrendo a sistemi innovativi di comunicazione ed all'utilizzo di tecnologie avanzate di fruizione (materiale didattico ed illustrativo, attività informativa e comunicativa, marketing territoriale e promozione di eventi, applicazioni ICT, siti multimediali, ecc.).

***Tipologie indicative di beneficiario***
Regione Basilicata, Enti Locali, APT, Organismi gestori delle Aree Protette.

**AZIONE 7 - INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE NELLE AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA TALE DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO**
**(rif. Azione 6.C.6.7.1)**
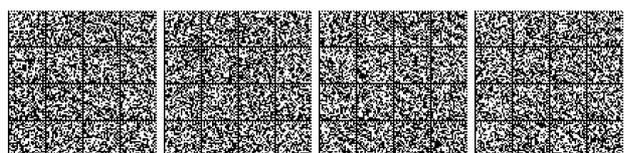
L'Azione, in sintonia con le indicazioni rivenienti dal Piano Turistico Regionale e dalla Strategia di 'Smart Specialisation', è circoscritta alle emergenze regionali a valenza strategica costituite dai grandi attrattori, in primis quello di Matera e del suo circuito di 'Capitale europea della cultura 2019'nonché dal sistema di offerta culturale del Vulture-Alto Bradano, al fine di agevolarne l'inserimento nei circuiti nazionali ed internazionali della conoscenza, protezione e fruizione sostenibile delle emergenze culturali.
In dette aree, l'Azione sostiene le seguenti tipologie di operazione:

- interventi di valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, artistici, monumentali, ecc., attraverso attività di recupero, allestimenti anche multimediali, digitalizzazione, messa in rete, ecc., con priorità per quelli volti ad assicurare la realizzazione di interventi ultimativi che consentano la completa fruizione del bene;
- interventi volti a migliorare l'accesso e la fruizione dei beni culturali materiali ed immateriali attraverso la messa in rete dei siti;
- interventi inerenti i contenitori culturali stabili per la produzione e fruizione culturale (spazi stabili per concerti, spettacoli, attività teatrali);
- sostegno a servizi innovativi in grado di qualificare l'approccio e diversificare la fruizione dei beni culturali (es. prenotazioni on line, visite virtuali di siti e musei, multimedialità, allestimenti tecnologicamente avanzati, ecc.).

L'Azione è attuata in stretto collegamento con gli interventi di valorizzazione a fini produttivi del patrimonio culturale.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Regione, Comuni, Sovrintendenze del MiBACT, Amministrazioni Centrali ed altri soggetti titolari/gestori pubblici di beni culturali riconosciuti.

**AZIONE 8 - SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE**
**(rif. Azione 6.C.6.7.2)**
L'Azione si prefigge di accrescere il potenziale attrattivo dei beni culturali di pregio attraverso attività e interventi mirati alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale regionale ricorrendo a sistemi innovativi di comunicazione ed all'utilizzo di tecnologie avanzate di fruizione (materiale didattico ed illustrativo, attività informativa e comunicativa, marketing territoriale e promozione di eventi, applicazioni ICT, siti multimediali, ecc.). L'Azione si esplicherà anche attraverso la partecipazione al programma delineato dalla Strategia della Macro-Regione Adriatico-Ionica, con la attuazione delle azioni di valorizzazione e fruizione del patrimonio regionale, così come concordato e descritto dalle linee strategiche della Macro-Regione medesima.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Regione Basilicata, Enti Locali, APT, organismi gestori di beni culturali riconosciuti.

**AZIONE 9 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DI RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE**
**(rif. Azione 6.C.6.8.3)**
L'Azione, in sintonia con le indicazioni rivenienti dal Piano Turistico Regionale, dalla Strategia di 'Smart Specialization' e dalle linee di sviluppo turistico definite all'interno della Strategia Adriatico-Ionica, è circoscritta:

- per un verso, alle 'destinazioni turistiche' di pregio di Maratea e del Metapontino per elevarne le performance competitive sui mercati nazionali ed esteri delle vacanze;
- per l'altro, alle 'valenze turistiche' (itinerari naturalistici ed escursionistici, storici ed artistici, enogastronomici e salutistici, sportivi e ludici, delle tradizioni folcloriche, ecc.) ricadenti nelle aree interne di cui alla sezione 4 relativa all'*"Approccio integrato allo sviluppo territoriale"*, per accrescerne il potenziale attrattivo.

In dette aree, l'Azione sostiene le seguenti tipologie di operazione:

- interventi di qualificazione dell'offerta, di innovazione dei prodotti/servizi immessi sul mercato, di supporto al ri-orientamento strategico ed organizzativo delle attività ricomprese nella filiera turistica;
- interventi a sostegno della fruizione integrata delle risorse culturali e naturali a spiccata valenza turistica nonché a supporto delle attività escursionistiche, salutistiche, ludico-sportive, ecc. legate al potenziamento dell'attrattività delle mete turistiche di pregio ed alla diversificazione dell'offerta turistica regionale;
- interventi mirati di promozione dell'offerta turistica regionale su nuovi mercati di sbocco in termini sia di brand regionale, che di 'destinazioni' mature e di tipologie di 'prodotti turistici' veicolati.

L'Azione è attuata in stretto collegamento con gli investimenti a carattere produttivo nonché contribuisce a porre in essere un sistema di "management dei turismi", anche con il concorso del FSE, a mezzo del potenziamento delle capacitazioni possedute dagli attori pubblici e dagli operatori privati.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Indicativamente, i beneficiari sono costituiti per:

- le operazioni a carattere infrastrutturale da Enti pubblici territoriali (es. Regione e Comuni);
- le attività di animazione/comunicazione e brandizzazione (Regione, Enti Locali, APT).

**AZIONE 10 - AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000**
**(rif. Azione 6D.6.5.A.1)**

L'Azione, in coerenza con le Misure di conservazione previste dalle Direttive comunitarie, la Strategia Nazionale per la Biodiversità ed il quadro delle azioni prioritarie d'intervento (PAF) della Regione Basilicata ( di cui alla DGR 1181 dell'1 Ottobre 2014), è circoscritta ai 'siti' ed agli 'habitat' inseriti nella 'Rete Natura 2000' quali presidi della biodiversità animale e vegetale da preservare e valorizzare. In dette aree, a titolo esemplificativo, l'Azione sostiene le seguenti tipologie di operazione:

- interventi di salvaguardia dell'originalità e peculiarità dei paesaggi;
- sostegno ad iniziative a valenza ambientale da parte del mondo dell'economia sociale e del non profit;
- sviluppo di azioni di animazione territoriale ed educazione formale e non formale connesse al paradigma dello sviluppo sostenibile nonché di promozione e diffusione della conoscenza e fruizione sostenibile del patrimonio naturale;
- promozione di iniziative di comunicazione e marketing naturalistico, dell'organizzazione di campagne informative e pubblicitarie, della realizzazione di spot e materiale divulgativo, della partecipazione a mostre e grandi eventi di rilevanza nazionale ed internazionale naturali.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Regione Basilicata, Enti pubblici territoriali, Enti Parco, associazioni e altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore o in settori di interesse (ES. APT, Organismi gestori, associazioni ambientaliste e del terzo settore)

**AZIONE 11 - INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE**
**(rif. Azione 6.D.6.5.A.2)**

L'Azione, in coerenza con le Misure di conservazione previste dalle Direttive comunitarie, la Strategia Nazionale per la Biodiversità ed il quadro delle azioni prioritarie d'intervento (PAF) della Regione Basilicata, è circoscritta per l'altro, alle aree circostanti e di collegamento delle emergenze naturalistiche di pregio onde contribuire alla funzionalità della 'Rete Ecologica Regionale' delle aree protette e dei 'siti' e degli 'habitat' inseriti nella 'Rete Natura 2000. In dette aree, a titolo esemplificativo, l'Azione sostiene le seguenti tipologie di operazione:

- interventi di protezione e conservazione, di ripristino e rinaturalizzazione degli habitat naturali e semi-naturali e degli habitat interessati dalle specie protette;
- interventi di ricucitura del territorio, di realizzazione di corridoi ecologici e di collegamenti funzionali;
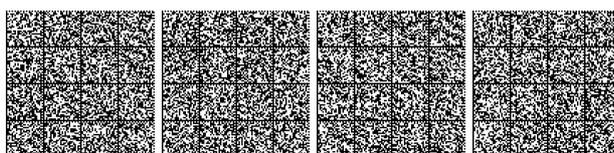
- realizzazione di infrastrutture verdi, attrezzature ecocompatibili, sentieristica, opere a supporto della rete escursionistica adoperando tecniche e materiali ecocompatibili.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Enti pubblici territoriali (es., Regione e Comuni) e Organismi gestori (es. Enti Parco).

**AZIONE 12 - BONIFICA DI AREE INQUINATE SECONDO LE PRIORITA' PREVISTE DAL PRB E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'INSEDIAMENTO DI IMPRESE DA COLLEGARE A PROGETTI DI SVILUPPO E OCCUPAZIONE (rif. Azione 6.E.6.2.1)**
**PRESE DA COLLEGARE A PROGETTI DI SVILUPPO E OCCUPAZIONE**
La regione intende intervenire sul recupero dei siti inquinati di proprietà pubblica, al fine di:

- tutelare l'ambiente e la salute umana rispetto a situazioni di inquinamento di origine naturale ed antropica;
- garantire il riutilizzo per finalità produttive, favorendo così la crescita occupazionale e riducendo il consumo di suolo.

Le operazioni previste non riguarderanno la Val d'Agri o comunque i siti interessati dalle estrazioni petrolifere e saranno ammissibili solo gli interventi previsti dal nuovo "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate". Verrà inoltre accordata priorità agli interventi concernenti i siti inquinati di interesse nazionale e regionale compatibilmente con la sostenibilità finanziaria degli stessi rispetto alle risorse disponibili sul presente Programma Operativo. Per ciò che concerne il riutilizzo per finalità produttive, si prevede per le Aree della Val Basento un investimento nel settore della Chimica verde, mentre per i siti a ridosso delle aree urbane e per gli altri siti, un riutilizzo per finalità terziarie, commerciali o di piccola manifattura. La copertura dei costi degli interventi di bonifica avverrà nel rispetto del principio "chi inquina paga", facendo ricorso a sistemi negoziali e altre misure volontarie.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Regione Basilicata, Enti pubblici territoriali, Comuni.

L'Asse 5 può trovare attuazione altresì mediante la selezione ed ammissione a finanziamento di operazioni nell'ambito delle seguenti azioni:

- Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità - speculare a quello del POR (rif. Azione 6A.6.1.1);
- realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata ed un'adeguata rete di centri di raccolta - speculare a quello del POR (rif. Azione 6A.6.1.2);
- Interventi di miglioramento e ripristino delle capacita' di invaso esistenti, realizzando, ove possibile infrastrutture verdi speculare a quello del POR (rif. Azione 6B.6.3.2).
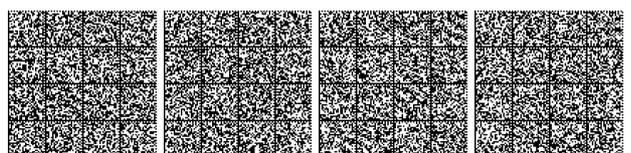
## ASSE 6 – SISTEMI DI TRASPORTO ED INFRASTRUTTURE DI RETE

L'Asse 6 contribuisce a migliorare la rete ferroviaria regionale e la viabilità secondaria e terziaria, a favore delle "aree interne" regionali, per garantire tempi di accessibilità alle reti TEN-T minori rispetto a quelli attuali.
In particolare si prevede di:

- rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle "aree interne" e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T;
- potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa, anche attraverso interventi infrastrutturali e tecnologici, rinnovo del materiale rotabile, promozione della bigliettazione elettronica integrata.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito riportate.

**AZIONE 1 - RAFFORZARE LE CONNESSIONI DEI NODI SECONDARI E TERZIARI DELLE "AREE INTERNE" E DI QUELLE DOVE SONO LOCALIZZATI SIGNIFICATIVI DISTRETTI DI PRODUZIONE AGRICOLA E AGRO-INDUSTRIALE CON I PRINCIPALI ASSI VIARI E FERROVIARI DELLA RETE TEN-T**
**(rif. Azione 7.B.7.4.1)**
Con l'azione si intende garantire una offerta viaria idonea a elevare la qualità delle strade delle aree interne della Basilicata, da intendersi sia in termini di ripristino della funzionalità originaria che di incremento dell'accessibilità dei vari mezzi di trasporto nonché di riduzione dei tempi di percorrenza. Gli interventi puntuali consisteranno in opere di ristrutturazione per il miglioramento strutturale e funzionale, varianti al tracciato, rettifiche planometriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali, ripristino di tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali. Queste tipologie di intervento risultano fortemente coerenti con quanto descritto nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, sia in termini più generali, attraverso la strategia dedicata alle aree interne, che di azioni specifiche, quali quelle relative al risultato atteso 7.4 "Rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne". Questi interventi a servizio delle quattro aree interne territoriali permetteranno di ridurre i tempi di percorrenza stradali, acquisendo un valore aggiunto di inserirli in un impianto strategico molto focalizzato sui servizi di cittadinanza (scuola, sanità, trasporto extraregionale) da rendere alla popolazione residente, sia in termini di fruibilità che di accessibilità e qualità attraverso l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne in ambito regionale, così come definito nelle successive sezioni 4 e 6 del presente Programma in termini di ambiti territoriali. L'azione sarà attuata nell'ambito dell'ITI per le Aree Interne di cui alle successive sezioni 4 e 6 del presente Programma.

***Tipologie indicative di beneficiario***
Enti pubblici territoriali (Province e Comuni anche in forma associata), Regione Basilicata, ANAS.

**AZIONE 2 - POTENZIARE I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE ED INTERREGIONALE SU TRATTE DOTATE DI DOMANDA POTENZIALE SIGNIFICATIVA, ANCHE ATTRAVERSO: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI, RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE, PROMOZIONE DELLA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA INTEGRATA CON LE AZIONI DELL'OBIETTIVO TEMATICO 4**
**(rif. Azione 7.C.7.3.1)**
Si prevede di realizzare tre tipologie di intervento:

- velocizzazione ed adeguamento della rete ferroviaria mediante il miglioramento della regolarità d'esercizio con la soppressione di passaggi a livello, varianti di tracciato, rinnovo ed adeguamento impianti fissi, qualificazione dei principali nodi di interscambio per garantire un rapido ed efficace trasbordo e favorire l'unitarietà del sistema trasportistico e privilegiare il trasporto ferroviario, nelle tratte su cui si è già investito per il rinnovo dell'armamento o sono programmati investimenti della medesima tipologia, in particolare sulle direttrici FAL Potenza/Matera/Bari. In questo ambito è prevista la realizzazione della seconda fase del progetto "Servizio Metropolitano Hinterland Potentino – 1° lotto funzionale" che vede beneficiario il comune di Potenza, la cui prima fase è finanziata nell'ambito del PO FESR Basilicata 2007/2013;
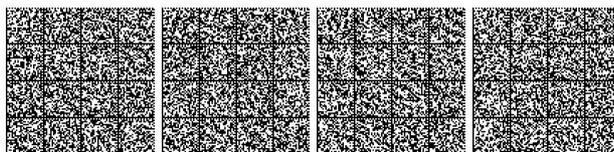
- interventi di miglioramento del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico locale;
- automazione dei sistemi di emissione e convalida dei titoli di viaggio per l'attuazione della bigliettazione elettronica integrata, operazioni che attualmente avvengono quasi esclusivamente manualmente. Questo intervento consentirà anche di acquisire sistematicamente i dati relativi ai flussi di domanda nelle diverse condizioni di esercizio, utili e funzionali per una gestione più efficiente del sistema di Trasporto Pubblico Locale.

Gli interventi di cui alla prima e seconda tipologia determineranno una riduzione del consumo energetico per la trazione del materiale rotabile e un incremento del numero degli utenti che fruiranno delle linee, riducendo, di conseguenza, le emissioni di inquinanti in atmosfera nel rispetto delle previsioni della Direttiva 2008/50/CE.

Gli interventi saranno attuati nel rispetto di tutte le indicazioni previste dall'Accordo di Partenariato. Inoltre gli interventi sul trasporto pubblico, incluso l'acquisto l'acquisto di nuovo materiale rotabile, saranno fatti nel rispetto del regolamento n. 1370/2007.

***Tipologie indicative di beneficiario***

Enti pubblici territoriali (Ente Regione, Province e Comuni), Operatori di servizi di trasporto pubblico e gestori di rete.

## ASSE 7 – INCLUSIONE SOCIALE

Con l'asse si intende intervenire sul miglioramento delle dotazioni strutturali e dei servizi a favore delle fasce svantaggiate ed economicamente fragili. In particolare, sono previsti investimenti finalizzati:

- a fornire una maggior copertura in termini di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia nonché a rafforzare e razionalizzare il sistema dei servizi residenziali destinati a minori e le prestazioni di assistenza ai giovani;
- a potenziare l'offerta di servizio agli anziani, sia in termini residenziali quali case alloggio, strutture per utenti autosufficienti, che non residenziali quali centri diurni e centri intergenerazionali,
- a consolidare il sistema di offerta residenziale per disabili e a potenziare le strutture per la salute mentale;
- a migliorare i servizi di assistenza primaria sanitaria e sociosanitaria;
- ad implementare nuove tecnologie presso i presidi territoriali;
- a riorganizzare la rete del welfare di accesso e di costruzione di servizi secondo una logica di "ospedale di comunità";
- ad ammodernare e potenziare la rete di prima emergenza territoriale in aree non urbane al fine di riorganizzare e migliorare il servizio di primo soccorso, anche attraverso l'incremento delle dotazioni tecnologiche e il ricorso a strumentazione ICT.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito riportate.

**AZIONE 1 - FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI CONFORMI ALLE NORMATIVE REGIONALI DI RIFERIMENTO (MINORI)**
**(rif. Azione 9A.9.3.1)**

In termini di offerta reale, sul versante dei servizi all'infanzia, il rapporto di analisi sviluppato dal Sistema Informativo Sociale della Regione Basilicata (ott.2012) rileva che al 31.12.2011 le unità di offerta sono 67 in tutta la regione (37 asili nido e 30 sezioni primavera). Tali servizi assicuravano un presidio di offerta in 31 comuni su 131, livello di copertura contenuto che, sebbene possa giustificarsi con le dinamiche demografiche locali e una bassa corposità degli addensati urbani comunque evidenzia una quota di domanda disattesa ed una incompleta copertura territoriale. Infatti, lo stato dei servizi registra l'assenza di unità di offerta in 2 comuni aventi oltre 10.000 abitanti e in 11 tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti nei quali risulta opportuno intervenire.
Sul versante dei servizi residenziali destinati a minori al 31.12.2012 risultavano essere pari a 32 le strutture esistenti (15 in provincia di Potenza e 17 in quella di Matera- Sistema Informativo Sociale Regione Basilicata). Tali strutture registrano un forte incremento della domanda di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, determinata dai flussi migratori in corso (circa 70 unità al 2015, con un incremento del 100% rispetto al biennio precedente).

L'azione, in linea con quanto previsto dal PNR italiano in materia di agevolazione della conciliazione dei percorsi di lavoro e cura e in coerenza con lo stato dei servizi all'infanzia, interviene assicurando:

- maggior copertura in termini di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia in particolare sui comuni oltre i 5.000 abitanti sprovvisti di servizi oltre che potenziamento dei servizi preesistenti nei comuni già dotati di servizi, puntando inoltre su tutto il territorio ad un'integrazione con servizi di cura alternativi e "leggeri" in integrazione con il FSE;
- rafforzamento e razionalizzazione del sistema dei servizi residenziali destinati a minori (comunità familiari, centri di accoglienza, comunità socioeducative, ecc.); prestazioni di assistenza ai giovani nei luoghi di residenza (centri diurni, centri di aggregazione, ecc.);
- consolidamento dei servizi non residenziali (centri diurni, centri di aggregazione, ecc) funzionali alla socializzazione e alla erogazione di prestazioni di assistenza ai giovani nei luoghi di residenza.
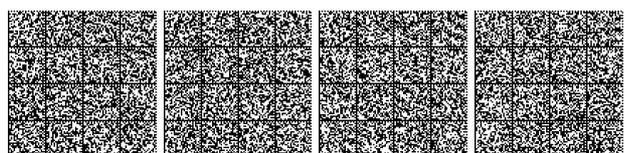
In linea con l'Accordo di Partenariato gli interventi descritti verranno concertati su base territoriale a livello di Ambiti socio-territoriali sia attraverso la predisposizione di piani di investimenti per comuni in forma congiunta sia attraverso la predisposizione di piani di investimento per Comuni rientranti nell'ITI Sviluppo Urbano o nell'ITI Aree interne, funzionali alla elevazione del sistema dei servizi per l'infanzia, costruiti in conformità alla programmazione regionale ed improntati a criteri di sostenibilità di gestione e agio dell'accesso.

L'azione si pone in coerenza con le politiche per il potenziamento del welfare locale attuate nella programmazione FESR 2007-2013 attraverso i Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.), definiti su sette bacini territoriali e realizzati attraverso Accordi di Programma. In relazione ai P.O.I.S. l'OS si pone quindi in continuità, potendo contribuire alla esecuzione di operazioni in essi previste, non realizzate nel precedente ciclo di programmazione, coerenti con i criteri di selezione del PO ed utili alla popolazione sulla base della domanda attuale di servizi dal territorio.

L'azione verrà inoltre declinata in conformità alla pianificazione di settore ("Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015" e alla L.R. n° 4/2007) e contribuirà allo sviluppo territoriale nelle modalità indicate alla successiva Sezione 4 (in particolar modo attraverso modalità anticipatorie). L'intervento si integra con quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale a valere sul FEASR sul tema dell'aumento dell'accessibilità ai servizi e l'inclusione sociale delle fasce deboli in ambito rurale.

La attivazione della azione verrà condotta in integrazione con il FSE, che relativamente alla medesima priorità di investimento potrà attivare, a titolo esemplificativo come riportato nel PO FSE Asse II, l'implementazione di buoni servizio, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio-educativi a ciclo diurno e l'incremento di qualità dei servizi in termini di prestazioni erogate e di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera.

***Tipologie indicative di beneficiari***
Amministrazioni comunali, anche in forma associata.

**AZIONE 2 - PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI ASSOCIATI E AIUTI PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI PRIVATI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA**
**(rif. Azione 9A.9.3.5)**
Negli ultimi anni la Regione ha investito, sopperendo con fondi propri alla progressiva riduzione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, al fine di assicurare il rispetto degli standard di servizio, conseguendo buone performance nell'innalzamento dei servizi di assistenza agli anziani. Tuttavia permangono criticità connesse alla copertura di un territorio ad alta dispersione residenziale, alla sostenibilità delle strutture e alla adeguatezza dell'offerta rispetto alla evoluzione della popolazione (senilizzazione, incremento non autosufficienza, ecc). Sul versante delle strutture residenziali socio-assistenziali al 31.12.2012 risultano operanti sul territorio lucano n°134 unità di offerta residenziale (SISB) delle quali 51 hanno come target prevalente gli anziani, 4 i disabili e 30 soggetti con problemi di salute mentale.
In questo contesto, relativamente a popolazione anziana e a cittadini con limitata autonomia, l'azione sarà declinata assicurando:

- il potenziamento della offerta di servizio agli anziani, sia in termini residenziali quali case alloggio, strutture per utenti autosufficienti, (al fine di completare e riequilibrare l'offerta, essendo quasi tutte le strutture concentrate nella prov. di Potenza, con una presenza di 1.530 unità accolte) che non residenziali quali centri diurni e centri intergenerazionali, (realizzati in numero di 31 nella programmazione 2007-2013), in un quadro di integrazione con i servizi territoriali funzionale a limitare l'istituzionalizzazione dell'anziano;
- Il consolidamento del sistema di offerta residenziale per disabili (al 31.12.2012 le 4 strutture residenziali per disabili, per un totale di 439 posti letto, erano tutte sul territorio della prov. di Potenza) e il potenziamento delle strutture per la salute mentale (al 31.12.2012 sono 30, 12 nel materano e 18 nel potentino), anche introducendo tipologie adesso non presenti (es. strutture per il "dopo di noi");
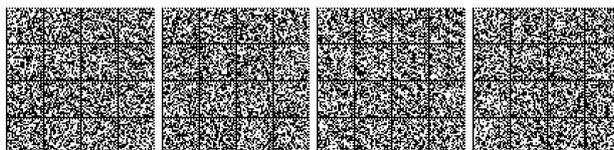
- la sussistenza di una rete efficiente di servizi a carattere diurno sul territorio regionale (centri diurni, spazi di accoglienza, ecc) a beneficio di persone con limitata autonomia e alle loro famiglie, al fine di agevolare la qualità della vita delle persone in condizione di disabilità e favorire i processi di conciliazione lavorativa dei familiari, prevedendo una intensità di sostegno analoga a quella della passata programmazione (POIS) nella quale sono stati 6 gli interventi diurni rivolti a persone con limitata autonomia.

Per la realizzazione degli interventi descritti, oltre che per il tramite dei beneficiari aventi natura giuridica pubblica, l'azione potrà attivarsi anche attraverso il sostegno in forma di aiuto ad imprese sociali operanti nel campo dell'assistenza agli anziani e delle persone con limitata autonomia, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione nel "Social Investment Package" incentivando l'utilizzo di capitali privati aggiuntivi ed in una logica di integrazione con il sostegno all'imprenditoria sociale previsto dall' Asse 3.

Al pari dell'azione precedente anche la 9.3.5 verrà attivata attraverso la predisposizione di piani di investimenti a livello di ambiti socio-territoriali, sia attraverso la predisposizione di piani di investimento per comuni associati, sia attraverso la predisposizione di piani di investimento per Comuni rientranti nell'ITI Sviluppo Urbano o nell'ITI Aree interne, in coerenza con il medesimo quadro programmatico ed in continuità con l'esperienza dei Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) previsti nella precedente programmazione. Del resto le due azioni si prestano ad essere riportate in un contesto unitario, attesi il comune quadro programmatico, la funzione di infrastrutturazione sociale dei territori e il ruolo di sostegno alle famiglie aventi in carico persone bisognose di assistenza.

La attivazione degli interventi descritti, riconducibili a tipologia di intervento riconosciute (Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali) e in linea con la pianificazione regionale di settore verrà condotta in integrazione con il FSE, che relativamente alla medesima priorità di investimento potrà mettere in campo, a titolo esemplificativo come riportato nel PO FSE Asse II, le seguenti azioni:

- Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni nell'autonomia per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno e l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera.
- Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti.
- Implementazione del Sistema informativo dei servizi e delle prestazioni sociali.

L'integrazione dei Fondi, incluso il FEASR per i servizi essenziali in area rurale, potrà garantire una maggiore efficacia degli interventi ed il miglior perseguimento delle finalità di protezione sociale, innovazione e stabilizzazione dell'economia proposte dalla Commissione Europea nel "Social investment package". Sarà cura dell'Amministrazione regionale raccordare il quadro di interventi a propria titolarità con contenuti e modalità di attuazione in Basilicata del PON "Inclusione sociale".

***Tipologie indicative di beneficiari***
Amministrazioni comunali, anche in forma associata, imprese sociali.

**AZIONE 3 - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIOSANITARI, DI ASSISTENZA PRIMARIA E SANITARI NON OSPEDALIERI, COMPRESA LA IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA TELEMEDICINA, LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEL WELFARE D'ACCESSO E LO SVILUPPO DI RETI TRA SERVIZI E RISORSE DEL TERRITORIO PER FAVORIRE LA NON ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CURA**
**(rif. Azione 9A.9.3.8)**

Sebbene il sistema sanitario regionale nel suo complesso denoti un sistema organizzativo di offerta in condizioni di fronteggiare la domanda con meno criticità rispetto alle restanti regioni del Mezzogiorno ed è connotato da presidi ospedalieri in grado di assicurare i necessari servizi specialistici, continua a sussistere una rete di "medicina territoriale" e un sistema di pronta emergenza ancora non totalmente in grado di assicurare coperture ottimali su tutta la superficie regionale, anche a causa della connotazione orografica, così come sussistono punti di potenziale miglioramento dell'efficienza del sistema di erogazione.

Tale sistema di medicina territoriale, articolato in una organizzazione distrettuale, un sistema poliambulatoriale e una rete di punti salute, deve essere integrato con ulteriori investimenti al fine di assicurare continua e piena adeguatezza dell'offerta rispetto alle dinamiche socio-sanitarie territoriali. In particolare in coerenza ed in chiave integrativa con quanto previsto dal "Patto per la Salute per gli anni 2014-2016", sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni in data 10.07.2014, la priorità di investimento in materia di sistema sanitario dovrà essere declinata attraverso:

- la garanzia della adeguata erogazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) su tutto il territorio regionale (al fine di intervenire sugli elementi individuati nel monitoraggio annuale e garantire correttezza nella erogazione);
- il potenziamento della assistenza territoriale (declinata sia in termini di rafforzamento della specialistica ambulatoriale che di potenziamento del sistema di emergenza);
- il miglioramento dei servizi finalizzati alla umanizzazione delle cure, attualmente disponibili solo presso i principali plessi ospedalieri;
- la riqualificazione del patrimonio immobiliare sede di servizio territoriale, al fine di abbattere i rischi di vulnerabilità sismica degli edifici, migliorare la performance energetica e agevolare le forme di fruizione ed accesso ai punti di erogazione;
- l'ammodernamento della dotazione tecnologica di servizio, al fine di qualificare l'offerta di servizio.

In linea con quanto descritto l'azione punta alla caratterizzazione della rete della "medicina territoriale" improntata alla qualità dei servizi sociosanitari e all'appropriatezza delle prestazioni, potenziandone la struttura operativa e puntando al consolidamento dei servizi sanitari e socio-sanitari in particolare nei territori fuori dalle aree urbane di Potenza e Matera, al fine di costruire una maglia efficace di primo servizio, complementare ed integrativa rispetto ai poli ospedalieri. L'intervento contempla anche un ammodernamento della dotazione tecnologica (anche con ricorso a tecnologie ICT in integrazione con quanto previsto all'Asse 2).

Pertanto attraverso il PO, in coerenza con quanto previsto dal "Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015", in linea con le indicazioni "Patto per la Salute per gli anni 2014-2016", tenuto conto del dimensionamento dei servizi sanitari e sociosanitari presenti in regione potranno essere realizzati:

- interventi per il miglioramento dei servizi di assistenza primaria sanitaria e sociosanitaria (poliambulatori, punti salute, consultori, strutture residenziali a ciclo diurno, servizi per dipendenze patologiche, centri salute mentale, ecc);
- interventi di implementazione di nuove tecnologie (es. telemedicina) presso i presidi territoriali;
- azioni di riorganizzazione della rete del welfare di accesso e di costruzione di servizi secondo una logica di "ospedale di comunità";
- recuperi di ex immobili già sedi di servizi ospedalieri al fine di attuare processi di conversione in servizi di cura territoriali;
- azioni di ammodernamento e potenziamento della rete di prima emergenza territoriale in aree non urbane finalizzate alla riorganizzazione e miglioramento del servizio di primo soccorso, anche attraverso l'incremento delle dotazioni tecnologiche e il ricorso a strumentazione ICT;
- interventi di umanizzazione della cura medica in un approccio territoriale extraospedaliero (es. centro cure palliative, centro terapia del dolore, sono prevedibili 3 interventi sul territorio regionale).

Le azioni descritte, intervengono nei punti cruciali della rete dei servizi e puntano tuttavia a consentire una riconnessione funzionale del sistema di medicina territoriale ai luoghi sedi della erogazione delle prestazioni altamente specializzate, in un quadro di costruzione di un sistema unico di assistenza, coordinato dalle aziende sanitarie, in grado di fornire servizi secondo appropriatezza, economicità e prossimità territoriale. Gli interventi saranno identificati in coerenza con il citato Piano Regionale e pianificati sulla base della domanda territoriale. Analogamente alle azioni 1 e 2, anche l'azione 3 si pone in continuità con l'esperienza condotta attraverso i Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) sul ciclo 2007-2013 ed eventualmente potrà sostenere interventi programmati in tale contesto, non realizzati e comunque coerenti con il fabbisogno di servizi socio-sanitari.

L'azione contribuisce all'"Approccio integrato allo sviluppo territoriale" trattato alla Sezione 4 ed agevola politiche locali che costituiscano precondizioni per lo sviluppo dei territori e contemplano la "domiciliarizzazione" di alcune prestazioni sanitarie quale criterio di efficienza dei sistemi di cura, abbattimento del rischio di erogazione di funzioni improprie ed elevazione della offerta di servizio e della qualità della vita dei cittadini, soprattutto di quelli socialmente fragili.

Nello specifico attraverso il potenziamento dei servizi socio-sanitari si attende:

- rispetto pieno della tempistica prevista per le liste di attesa in classi di priorità (RAO); per le prestazioni di specialistica ambulatoriale non in classe di priorità va realizzato il contenimento delle liste di attesa, rilevate annualmente, per le branche di cardiologia e di diagnostica per immagine entro un valore max di 90 gg;
- deospedalizzazione e conseguente riduzione di ricoveri inappropriati
- riduzione dei tempi di intervento del Servizio di Emergenza-Urgenza in coerenza con le previsioni del Patto per la Salute 2014-2016;
- riqualificazione e riduzione del costo del personale impegnato nell'ambito dei servizi territoriali (rif. telemedicina);
- rafforzamento delle reti interaziendali territoriali;
- riduzione del costo sociale a carico dell'assistito e della sua famiglia.

***Tipologie indicative di beneficiari***
Aziende Sanitarie, Regione Basilicata, PPP.

**AZIONE 4 - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ PUBBLICA PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI PER CATEGORIE MOLTO FRAGILI**
**(rif. Azione 9B.9.4.1)**

L'aggravarsi delle condizioni economiche del nostro Paese è stata avvertita dal legislatore che ha inteso promulgare nel 2014 la legge 23 n. 80 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", con la quale si intende assicurare maggior offerta di alloggi nonché intervenire con un programma di valorizzazione a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003 (in Basilicata i seguenti undici comuni: Avigliano, Lavello, Matera, Melfi, Nova Siri, Pignola, Policoro, Potenza, Rapolla, Tito, Venosa). L'azione del PO pertanto si integra in modalità complementare all'intervento assicurato dalla citata L. n. 80/2014.
L'edilizia sociale, opportunamente articolata in un'offerta che tenga conto della diversificazione dei bisogni espressi dalla popolazione e correlata a interventi di accompagnamento sociale a pregnanza variabile, a seconda delle vulnerabilità considerate, costituisce un intervento strategico a sostegno dell'economia, dei gruppi sociali, delle persone, della qualità della vita, dei processi di rigenerazione urbana. Un programma di ristrutturazione e riconversione del patrimonio pubblico obsoleto e non utilizzato, realizzato in chiave di miglioramento delle complessive prestazioni (funzionali, gestionali, energetiche, statiche) dell'edificio, consente di immettere sul mercato un'offerta alloggiativa evoluta sia sotto il profilo tipologico-edilizio, sia energetico e a basso costo di gestione per gli utenti, sia funzionale a soddisfare la segmentata domanda sociale, contribuendo ad incrementare gli standard di qualità edilizia urbana e di abitabilità e dei servizi anche ambientali in contesti destrutturati.

L'azione consente di intervenire sul patrimonio pubblico presente, attualmente non utilizzato a fini locativi, di proprietà delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Potenza e Matera e dei comuni al fine di incrementare e qualificare l'offerta di alloggi sociali da destinare ai cittadini con particolari fragilità sociali ed economiche. L'identificazione degli aventi diritto sarà svolta secondo procedure di evidenza pubblica in un quadro di azione territoriale in grado di riconnettere le politiche abitative con la gamma degli strumenti di welfare e di inclusione sociale e lavorativa.

Pertanto l'azione verrà sviluppata attraverso:
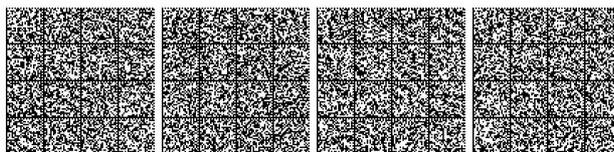
- la sperimentazione di un modello di recupero e gestione del patrimonio immobiliare residenziale pubblico per garantire adeguata offerta abitativa a famiglie in condizioni di disagio economico a basso reddito, anche attraverso interventi sostanziali di accorpamento/frazionamento delle unità abitative, per favorire la mobilità attraverso l'offerta di soluzioni abitative confacenti alla domanda diversificata dei nuclei familiari e contribuire a migliorare la gestione del patrimonio residenziale pubblico da parte degli enti proprietari;
- la sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a integrare anche i bisogni di specifici soggetti-target con fragilità sociali (giovani coppie, anziani, famiglie monoparentali, separati, studenti fuori sede, immigrati, lavoratori fuori sede) offrendo alloggi sociali in locazione a canone moderato, anche per utilizzo temporaneo atto a conciliare le esigenze famiglia-lavoro, mediante il recupero di immobili (di proprietà ATER o dei Comuni) o mediante interventi, nei comuni ad alta tensione abitativa, di potenziamento del patrimonio pubblico esistente per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi.

Sul piano territoriale l'azione verrà sviluppata:

- nei 2 capoluoghi di Potenza e Matera, vista la natura centripeta degli stessi rispetto al resto della regione, dove si concentra la domanda di alloggi popolari per l'utenza a basso reddito (famiglie sotto la soglia di povertà segnalate dai servizi sociali, lavoratori disoccupati sottoposti a sfratto per morosità incolpevole, ecc) e di alloggi sociali per l'utenza a reddito medio/basso (giovani coppie, anziani, famiglie monoparentali, separati, studenti fuori sede, immigrati, lavoratori fuori sede). La sussistenza di una significativa domanda inevasa, relativamente al comune di Potenza, è attestata dalla graduatoria al marzo del 2014 di richiedenti alloggi a titolo di edilizia sovvenzionata, la quale annovera ben 649 famiglie aventi i requisiti di base previsti. Alle istanze di alloggi nei due capoluoghi potrà garantirsi un'azione di risposta nell'ambito dell'approccio integrato di Sviluppo Urbano, anche con il coinvolgimento delle ATER. Nelle due città si potrà far fronte anche al crescente bisogno relativo ai senza dimora per i quali saranno sperimentati interventi ispirati al modello "housing first" finanziando interventi di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a unità abitative e spazi comuni, dotati di adeguati spazi per favorire la prima accoglienza sino al reinserimento sociale. (per declinazione delle modalità di intervento in aree urbane si rimanda alla Sezione 4). La programmazione nell'ambito delle strategie urbane consentirà di agevolare la relazione tra le azioni per il benessere abitativo e le politiche di welfare locale di più ampio raggio;
- a scala territoriale nei 9 comuni ad alta tensione abitativa. Gli interventi di edilizia residenziale sociale, rientranti sia nella casistica degli alloggi da locare a canone sociale a favore di soggetti a basso reddito sia nella casistica degli alloggi da locare a canone moderato a favore di famiglie connotate da fragilità sociali con reddito medio/basso, condotti tanto sul patrimonio delle ATER che dei Comuni, verranno pertanto programmati a scala comprensoriale, tenuto conto delle domanda territoriale, delle dinamiche sociali e demografiche e della pianificazione dei servizi sociali e di supporto all'utenza agevolata.

Le modalità descritte consentiranno la elevazione a scala regionale dell'offerta di alloggi sociali a favore di cittadini in condizione di marginalità sociale ed economica, con particolare attenzionamento alle due aree urbane e, nell'ambito della programmazione a scala comprensoriale, ai comuni ad alta tensione abitativa.
Avendo l'azione una finalità di ampliamento dell'offerta, in coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato, gli interventi verranno condotti su alloggi pubblici di risulta non aventi condizioni di locazione in corso, al fine di potenziare l'offerta pubblica di spazi abitativi attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente.
Valutato il patrimonio di immobili di risulta comunicato dalle ATER nel 2014 (232 unità) in relazione alla attuazione della citata L n. 80/2014, considerato il potenziale patrimonio nella proprietà dei comuni, è valutato in 400 il numero delle unità abitative oggetto di intervento.
Gli interventi previsti trovano cornice all'interno di Piani di Azione Locali, del Piano Regionale Integrato della Salute o di altri strumenti di pianificazione, che definiranno le modalità di attuazione delle operazioni, la coerenza con il fabbisogno dei destinatari a marginalità sociale e/o economica, una diagnostica dello stato delle infrastrutture sulle quali si andrà ad intervenire e l'integrazione tra le eventuali diverse fonti di finanziamento.
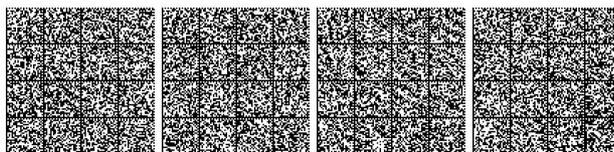
Le misure di accompagnamento inserite nei Piani di Azione Locali potranno rientrare in politiche di azioni per il benessere abitativo e di politiche di welfare locale di più ampio raggio, sostenibili anche con il ricorso al FSE o al Fondo di Sviluppo e Coesione e funzionali a:

- integrare la messa a disposizione di alloggi sociali con azioni di accompagnamento alla socialità e responsabilizzazione, anche in collaborazione con il terzo settore e le imprese sociali;
- assicurare animazione sociale nei quartieri unita alla formazione, anche in termini di *e-inclusion*;
- facilitare la partecipazione in azioni di co-progettazione della rigenerazione urbana anche attraverso processi di *capacity buiding*;
- sostenere la diffusione delle imprese sociali nel settore abitativo, attraverso sistemi di accreditamento e interventi sulle gare di affidamento lavori e servizi (previsione di clausole sociali nei bandi di gara);
- sostenere la attivazione di agenzie pubbliche per mettere in contatto l'offerta di alloggi privati sfitti con la domanda locativa sociale;
- garantire azioni formative e di sviluppo di competenze in tema di gestione sociale degli alloggi e per le figure del manager di quartiere, custode sociale, portierato sociale, etc.

***Tipologie indicative di beneficiari***
ATER, Amministrazioni comunali.
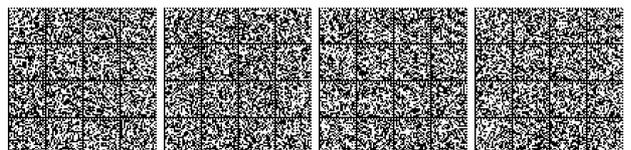
# ASSE 8 – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE

La sfida dell'asse è di intervenire sul miglioramento delle condizioni di fruibilità degli istituti scolastici e sul rafforzamento delle dotazioni in essi presenti al fine di contenere il rischio di abbandono e di elevare il numero di cittadini in possesso di competenze più facilmente spendibili sul mercato del lavoro. In particolare, sono previsti investimenti finalizzati:

- a riqualificare il sistema immobiliare scolastico e garantire maggiore sicurezza delle strutture, migliore resa energetica degli edifici, incremento delle dotazioni di impiantistica sportiva e degli spazi per laboratori;
- investire nell'istruzione, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa, attraverso la diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione mediante approcci didattici innovativi.

Le finalità dell'Asse sono perseguite mediante le azioni di seguito riportate.

**AZIONE 1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**
**(rif. Azione 10.10.7.1)**

L'azione intende intervenire per potenziare la capacità di offerta dei singoli istituti, migliorandone la dotazione al fine sia di contenere i processi di abbandono scolastico che di determinare le condizioni affinché le scuole diventino luoghi di offerta culturale e sociale per il territorio di riferimento attraverso un uso extra-curriculare dei plessi.
Nello specifico l'intervento di riqualificazione degli edifici scolastici garantisce, in attuazione della linea di azione 10.7.1 dell'allegato I dell'Accordo di Partenariato, interventi su plessi scolastici pubblici esistenti funzionali a:

- assicurare maggior sicurezza strutturale, sismica ed impiantistica;
- effettuare bonifiche di amianto;
- conseguire la conformità alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- migliorare la resa energetica degli edifici;
- incrementare le dotazioni di impiantistica sportiva e gli spazi per laboratori;
- aumentare le aree interne ed esterne per lo svolgimento di servizi accessori agli studenti (es. mensa, spazi comuni, ecc).

Verrà assegnata priorità agli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza degli edifici, attesa la vetustà di diversi plessi e la classificazione di media/elevata vulnerabilità sismica di buona parte del territorio ragionale.

L'intervento sull'efficienza energetica sui plessi scolastici viene assicurato dal presente Asse e pertanto non rientra tra le casistiche ricomprese nell'Asse IV "Energia e mobilità urbana". Gli interventi diversi dalla messa in sicurezza degli edifici scolastici, ad eccezione dell'accessibilità, potranno essere condotti solo su plessi in adeguate ed accertate condizioni di sicurezza rispetto al rischio sismico, strutturale e legato all'impiantistica e che non richiedono interventi di bonifica dell'amianto.

L'azione risulta funzionale alla elevazione delle condizioni di permanenza dei giovani nei contesti formativi locali e contribuisce ai percorsi di presidio delle aree interne e attuazione delle politiche di intervento territoriale, definiti alla sezione 4 del presente Programma e valutati necessari per il contrasto del declino demografico e l'innesco di dinamiche di sviluppo a partire dalle specificità locali. Per tali ragioni le proposte dovranno essere condivise con il partenariato pubblico locale, al fine di intervenire sugli istituti maggiormente funzionali alle azioni di rilancio dei territori (con particolare attenzione agli istituti professionalizzanti) e di assicurare interventi che rispondano ad una domanda di istruzione comprensoriale e prevedano servizi a sostegno della fruizione scolastica, in primo luogo i trasporti. L'intervento prioritario nelle aree interne è anche chiave di demarcazione con il PON "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento", atteso che il PO interviene prioritariamente in tali contesti mentre sulla restante parte del territorio assicurerà interventi infrastrutturali nei plessi scolastici non coperti da analoghe operazioni a valere sul PON. L'azione inoltre potrà contribuire al potenziamento dell'offerta scolastica in ambito
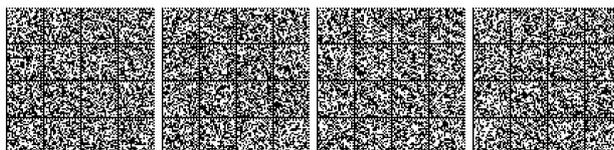
cittadino nel novero delle azioni integrate per lo sviluppo urbano, laddove si concentra un numero significativo di scuole, in coerenza con la declinazione tematica riportata alla Sezione 4 del Programma Operativo per ciascun capoluogo. L'azione, calibrata assicurando la coerenza con le politiche di dimensionamento scolastico regionali, verrà attivata garantendo:

- un raccordo con gli investimenti a valere sul PON "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento", attraverso una piena partecipazione della Amministrazione regionale al sistema di governance del PON, al fine di concorrere ad elevare le condizioni per l'erogazione della funzione didattica anche con il concorso degli investimenti FESR sulla diffusione della società della conoscenza e delle azioni FSE finalizzate allo sviluppo di percorsi di orientamento e di costruzione di reti tra scuole, aziende ed università;
- una integrazione con gli investimenti assicurabili attraverso risorse ordinarie (es. Piani nazionali di edilizia scolastica) e attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione.

***Tipologie indicative di beneficiari***
Enti locali (province, comuni anche in forma associata), Ente Regione.

L'Asse 8 può trovare attuazione altresì mediante la selezione ed ammissione a finanziamento di operazioni nell'ambito della seguente azione:

- Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave - speculare a quello del POR (rif. Azione 10.10.8.1).

## ASSE 9 – ASSISTENZA TECNICA

Il fine dell'asse è di garantire l'efficacia e l'efficienza del Programma, attraverso azioni e strumenti di supporto e potenziamento delle attività di programmazione, preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazioni di reti, risoluzione dei reclami e controllo.

## DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

La funzione di Organismo responsabile e titolare del Programma è attribuita all'Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR della Regione Basilicata.
Tale Ufficio coordina le strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma complementare e cura il rapporto con le Amministrazioni centrali, garantendo un sistema di gestione e controllo affidabile, in grado di assicurare il monitoraggio e la verifica periodici dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati nell'ambito del POC Basilicata 2014-2020.
Al POC Basilicata 2014-2020 si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2014-2020, cui si rinvia integralmente, così come approvato nella versione ultima con Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n. 12AF.2018/D.03106 del 05/10/2018, con i relativi Manuali allegati:

- Allegato A - "Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione, che include anche il manuale del sistema informativo SiFESR;
- Allegato B "Manuale delle procedure per i controlli di I Livello, gestione delle irregolarità e dei recuperi con i relativi allegati;
- Allegato C - "Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione con i relativi allegati;
- Allegato D "Manuale delle procedure dell'Organismo intermedio per l'Operazione "II lotto – Banda Ultralarga con i relativi allegati".

19A03587
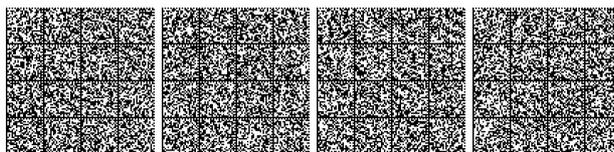
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n 328/2019 del 15 aprile 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Clexane» e «Clexane T».

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 328/2019 del 15 aprile 2019 concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «CLEXANE» e «CLEXANE T», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2019,

ove si legge:

Per il medicinale CLEXANE T in flaconcino multidose si approva l'aggiunta delle seguenti confezioni:

029111172 - «Clexane T» 30.000 UI (300 mg)/3 ml soluzione iniettabile - 5 flaconcini in vetro;

029111184 - «Clexane T» 30.000 UI (300 mg)/3 ml soluzione iniettabile - 10 flaconcini in vetro,

leggasi:

Per il medicinale CLEXANE T in flaconcino multidose si approva l'aggiunta delle seguenti confezioni:

046510172 - «Clexane T» 30.000 UI (300 mg)/3 ml soluzione iniettabile - 5 flaconcini in vetro;

046510184 - «Clexane T» 30.000 UI (300 mg)/3 ml soluzione iniettabile - 10 flaconcini in vetro.

Decorrenza di efficacia del presente comunicato: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A03576**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kruklar»

*Estratto determina AAM/PPA n. 384 del 13 maggio 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/738.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farto S.r.l. - Farmaco biochimico toscano (codice fiscale 06569640482) con sede legale e domicilio fiscale in viale Alessandro Guidoni, 97 - 50127 - Firenze.

Medicinale: KRUKLAR.

Confezione A.I.C. n. 038889022 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

alla società:

S.F. Group S.r.l (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 - Roma.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A03577**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

*Estratto determina AAM/PPA n. 402 del 20 maggio 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/164.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farto S.r.l. - Farmaco biochimico toscano (codice fiscale 06569640482) con sede legale e domicilio fiscale in viale Alessandro Guidoni, 97 - 50127 - Firenze:

Medicinale: KRUPIL.

Confezione A.I.C. n.

038273013 - «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

038273025 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

038273037 - «10 mg compresse» 28 compresse divisibili;

038273049 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: KRUPLUS.

Confezione A.I.C. n.

038405015 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

038405027 - «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse divisibili;

038405039 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL;

038405041 - «5 mg + 25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: KRUDIPIN.

Confezione A.I.C. n.

037679014 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037679026 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: BIOCALCIUM D3.

Confezione A.I.C. n. 035234018 - «1000 mg + 880 u.i. compresse effervescenti» 30 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società So.Se.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00071 - Pomezia (RM).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A03578**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Prolizip» e «Azitroerre»

*Estratto determina AAM/PPA n. 404 del 20 maggio 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/892.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 - Roma.

Medicinale: PROLIZIP.

Confezione A.I.C. n.

039655016 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

039655028 - «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone da 60 ml.

Medicinale: AZITROERRE.

038650014 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse;

alla società:

Farto S.r.l. - Farmaco biochimico toscano (codice fiscale 06569640482) con sede legale e domicilio fiscale in viale Alessandro Guidoni, 97 - 50127 - Firenze.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A03579**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duronitrin»

*Estratto determina AAM/PPA n. 405 del 20 maggio 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/333.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in via Ludovico il Moro, 6/c - 20080 - Basiglio (MI).

Medicinale: DURONITRIN.

Confezione A.I.C. n. 026760013 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

alla società:

Topridge Pharma (Ireland) limited con sede legale e domicilio fiscale in 6-9 Trinity Street, Dublin 2, Ireland.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A03580**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sulamid»

*Estratto determina AAM/PPA n. 406 del 20 maggio 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/34.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Baldacci S.p.a. (codice fiscale 00108790502) con sede legale e domicilio fiscale in via San Michele degli Scalzi, 73 - 56124 – Pisa.

Medicinale: SULAMID.

Confezione A.I.C. n. 027547013 - «50 mg compresse» 12 compresse;

alla società:

Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale L. Bodio 37/B - 20158 - Milano.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A03581**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaprol»

*Estratto determina AAM/PPA n. 407 del 20 maggio 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/885.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Polifarma S.p.a. (codice fiscale 00403210586) con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Arte, 69 - 00144 - Roma.

Medicinale: ZAPROL.

Confezione A.I.C. n.

037665015 - «10 mg capsule rigide gatroresistenti» 14 capsule;

037665027 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

alla società:

ABC Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 08028050014) con sede legale e domicilio fiscale in corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 - Torino.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A03582**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lucandiol»

*Estratto determina AAM/PPA n. 408 del 20 maggio 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/885.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma Group S.r.l. (codice fiscale 02063950444) con sede legale e domicilio fiscale in via Strampelli, 18 - 63074 - San Benedetto del Tronto (AP).

Medicinale: LUCANDIOL.

Confezione A.I.C. n.

037691019 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

037691021 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;

037691033 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule;

alla società:

Just Pharma S.r.l. (codice fiscale 02505630596) con sede legale e domicilio fiscale in via Pietro da Cortona, 13 - 00196 - Roma.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A03583**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eliosid»

*Estratto determina AAM/PPA n. 409 del 20 maggio 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/758.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 - Roma.

Medicinale: ELIOSID.

Confezione A.I.C. n.

036321014 - «2 mg/2 ml soluzione per nebulizzatore» 15 fiale 2 ml;

036321026 - «1 mg/2ml soluzione per nebulizzatore» 15 fiale monodose da 2 ml;

alla società:

Dymalife Pharmaceutical S.r.l. (codice fiscale 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo, 95 – 80063 – Piano di Sorrento (NA).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A03584**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macar»

*Estratto determina AAM/PPA n. 410 del 20 maggio 2019*

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/757.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 - Roma.

Medicinale: MACAR.

Confezione A.I.C. n.

037915016 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

037915028 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

037915030 - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

alla società:

Dymalife Pharmaceutical S.r.l. (codice fiscale 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo, 95 - 80063 - Piano di Sorrento (NA).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**19A03585**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Entrata in vigore dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.**

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 10 del 17 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2019.

In conformità al suo art. 7, l'Accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2019.

**19A03654**

**Entrata in vigore dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA *UE)*, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003.**

Si informa che sono state completate le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA *UE)*, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003.

La ratifica è stata autorizzata con legge 3 agosto 2009, n. 114, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2009.

In conformità all'art. 19, paragrafo 3, l'Accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2019.

**19A03655**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2019**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1198 |
| Yen | 122,56 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,834 |
| Corona danese | 7,4688 |
| Lira Sterlina | 0,88225 |
| Fiorino ungherese | 325,75 |
| Zloty polacco | 4,2935 |
| Nuovo leu romeno | 4,7604 |
| Corona svedese | 10,7148 |
| Franco svizzero | 1,1257 |
| Corona islandese | 138,7 |
| Corona norvegese | 9,7523 |
| Kuna croata | 7,423 |
| Rublo russo | 72,185 |
| Lira turca | 6,767 |
| Dollaro australiano | 1,6168 |
| Real brasiliano | 4,4905 |
| Dollaro canadese | 1,5061 |
| Yuan cinese | 7,7254 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7899 |
| Rupia indonesiana | 16102,72 |
| Shekel israeliano | 4,0406 |
| Rupia indiana | 77,8585 |
| Won sudcoreano | 1326,85 |
| Peso messicano | 21,3291 |
| Ringgit malese | 4,688 |
| Dollaro neozelandese | 1,7107 |
| Peso filippino | 58,466 |
| Dollaro di Singapore | 1,5393 |
| Baht tailandese | 35,643 |
| Rand sudafricano | 16,1888 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A03781**
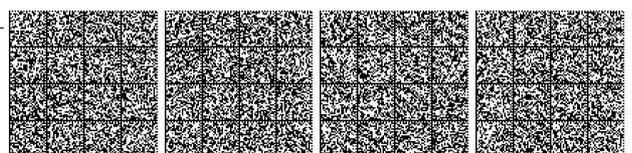
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2019**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1192 |
| Yen | 122,45 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,843 |
| Corona danese | 7,4689 |
| Lira Sterlina | 0,88373 |
| Fiorino ungherese | 326,6 |
| Zloty polacco | 4,2951 |
| Nuovo leu romeno | 4,7623 |
| Corona svedese | 10,6865 |
| Franco svizzero | 1,1254 |
| Corona islandese | 138,7 |
| Corona norvegese | 9,7165 |
| Kuna croata | 7,4255 |
| Rublo russo | 72,2891 |
| Lira turca | 6,753 |
| Dollaro australiano | 1,6162 |
| Real brasiliano | 4,5305 |
| Dollaro canadese | 1,5071 |
| Yuan cinese | 7,7345 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7839 |
| Rupia indonesiana | 16088,5 |
| Shekel israeliano | 4,0445 |
| Rupia indiana | 77,9025 |
| Won sudcoreano | 1329,89 |
| Peso messicano | 21,3797 |
| Ringgit malese | 4,6878 |
| Dollaro neozelandese | 1,7088 |
| Peso filippino | 58,489 |
| Dollaro di Singapore | 1,542 |
| Baht tailandese | 35,602 |
| Rand sudafricano | 16,3494 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A03782**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 maggio 2019**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1156 |
| Yen | 121,91 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,861 |
| Corona danese | 7,4687 |
| Lira Sterlina | 0,88225 |
| Fiorino ungherese | 326,47 |
| Zloty polacco | 4,2998 |
| Nuovo leu romeno | 4,7604 |
| Corona svedese | 10,7063 |
| Franco svizzero | 1,1217 |
| Corona islandese | 138,5 |
| Corona norvegese | 9,773 |
| Kuna croata | 7,4245 |
| Rublo russo | 72,8036 |
| Lira turca | 6,714 |
| Dollaro australiano | 1,6116 |
| Real brasiliano | 4,4942 |
| Dollaro canadese | 1,5065 |
| Yuan cinese | 7,7081 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,757 |
| Rupia indonesiana | 16083,61 |
| Shekel israeliano | 4,0333 |
| Rupia indiana | 77,8925 |
| Won sudcoreano | 1333,3 |
| Peso messicano | 21,4504 |
| Ringgit malese | 4,6788 |
| Dollaro neozelandese | 1,7106 |
| Peso filippino | 58,38 |
| Dollaro di Singapore | 1,5413 |
| Baht tailandese | 35,521 |
| Rand sudafricano | 16,5276 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A03783**
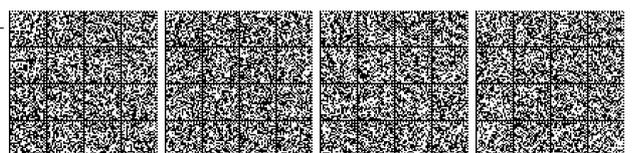
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 maggio 2019**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1134 |
| Yen | 122,1 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,841 |
| Corona danese | 7,4687 |
| Lira Sterlina | 0,88178 |
| Fiorino ungherese | 324,74 |
| Zloty polacco | 4,2887 |
| Nuovo leu romeno | 4,7553 |
| Corona svedese | 10,6323 |
| Franco svizzero | 1,1228 |
| Corona islandese | 138,5 |
| Corona norvegese | 9,7638 |
| Kuna croata | 7,422 |
| Rublo russo | 72,3334 |
| Lira turca | 6,559 |
| Dollaro australiano | 1,6098 |
| Real brasiliano | 4,4327 |
| Dollaro canadese | 1,5029 |
| Yuan cinese | 7,6903 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7386 |
| Rupia indonesiana | 16032,96 |
| Shekel israeliano | 4,0365 |
| Rupia indiana | 77,8115 |
| Won sudcoreano | 1325,97 |
| Peso messicano | 21,3092 |
| Ringgit malese | 4,6655 |
| Dollaro neozelandese | 1,7095 |
| Peso filippino | 58,064 |
| Dollaro di Singapore | 1,5361 |
| Baht tailandese | 35,428 |
| Rand sudafricano | 16,3022 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A03784**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 maggio 2019**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1151 |
| Yen | 121,27 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,816 |
| Corona danese | 7,468 |
| Lira Sterlina | 0,88693 |
| Fiorino ungherese | 324,34 |
| Zloty polacco | 4,2843 |
| Nuovo leu romeno | 4,743 |
| Corona svedese | 10,639 |
| Franco svizzero | 1,1214 |
| Corona islandese | 138,3 |
| Corona norvegese | 9,7915 |
| Kuna croata | 7,4185 |
| Rublo russo | 72,9053 |
| Lira turca | 6,527 |
| Dollaro australiano | 1,6136 |
| Real brasiliano | 4,4462 |
| Dollaro canadese | 1,5115 |
| Yuan cinese | 7,7045 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7457 |
| Rupia indonesiana | 15982,17 |
| Shekel israeliano | 4,0505 |
| Rupia indiana | 77,741 |
| Won sudcoreano | 1328,31 |
| Peso messicano | 21,8922 |
| Ringgit malese | 4,6747 |
| Dollaro neozelandese | 1,7134 |
| Peso filippino | 58,225 |
| Dollaro di Singapore | 1,5378 |
| Baht tailandese | 35,282 |
| Rand sudafricano | 16,3834 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**19A03785**
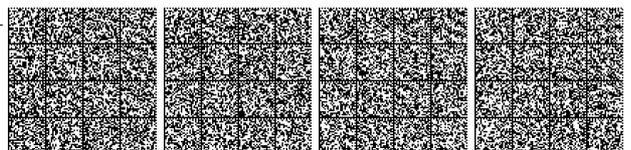
# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gallifen 40 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi per polli e fagiani.

*Estratto provvedimento n. 271 del 6 maggio 2019*

Medicinale veterinario: GALLIFEN 40 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per polli e fagiani.

Confezioni e n. AIC:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104978010;

sacco da 2 kg - A.I.C. n. 104978022;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104978034;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104978046.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV - Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa (Belgio).

Oggetto del provvedimento: numero di procedura europea: IE/V/0555/001/IB/005.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica: estensione del periodo di validità dopo incorporazione del medicinale nel mangime sfarinato o pellettato da un mese a tre mesi.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue: RPC

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni.

Periodo di validità dopo prima aperura del confezionamento primario: tre mesi.

Periodo di validità dopo incorporazione del medicinale nel mangime sfarinato o pellettato: tre mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**19A03656**

# REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

## Scioglimento della «Fast Coop società cooperativa», in Monfalcone e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 787 d.d. 17 maggio 2019, la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Fast Coop società cooperativa» con sede in Monfalcone, codice fiscale 07232820964, costituita addì 23 novembre 2010 per rogito notaio dott. Luca Lori di Giussano (MI), ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Verdimonti, con studio in Gradisca d'Isonzo, Calle Corona n. 2.

Contro il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto, qualora sussistano i presupposti di legge.

**19A03657**

## Scioglimento della «Mari e Monti società cooperativa a responsabilità limitata», in Monfalcone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 788 d.d. 15 maggio 2019, la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Mari e Monti società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Monfalcone, codice fiscale 01109760312, costituita addì 25 giugno 2009 per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Giulia Nogherotto, con studio in Monfalcone, piazza della Repubblica n. 15.

Contro il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto, qualora sussistano i presupposti di legge.

**19A03658**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-134) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
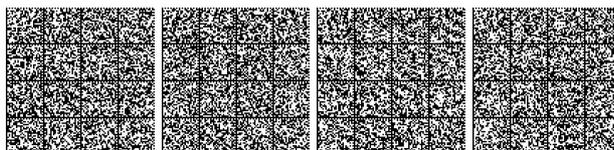
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
### validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.